

Financial Focus

Newsletter n. 2/2024

luglio 2024



SOMMARIO

Pag.	Titolo
3	<i>REGOLAMENTAZIONE BANCARIA</i>
37	<i>INTERMEDIARI FINANZIARI</i>
45	<i>MERCATI FINANZIARI</i>
53	<i>COMPARTO ASSICURATIVO</i>
65	<i>IMPRESE</i>
73	<i>DORA</i>
82	<i>ANTIRICICLAGGIO</i>
93	<i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)</i>
107	<i>PRIVACY</i>
110	<i>CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE</i>
114	<i>BLOCKCHAIN E CRYPTOASSETS</i>

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR: EBA sulle sofferenze antecedenti il 26 aprile 2019 (articolo del 3 aprile 2024)

EBA, con Q&A n. 2022/6425₂, ha fornito chiarimenti in merito alla data in cui dedurre dal capitale primario di classe 1 (CET1) le esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi dell'art. 47 quater del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), antecedentemente il 26 aprile 2029, in caso di cessazione dell'operatività della deroga di cui all'art. 469 bis del CRR.

L'art. 469 bis del CRR stabilisce che, in deroga all'art. 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal CET1 l'importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate, se l'esposizione è sorta prima del 26 aprile 2019.

Tuttavia, al secondo comma, viene chiarito che, se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019, in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.

Nella domanda 2022/6425, quindi, viene richiesto, per le esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del CRR prima del 26 aprile 2019 e tuttavia non esentate dalle deduzioni dagli elementi del CET1, in applicazione del citato secondo comma, quale data debba essere presa in considerazione per l'attribuzione degli elementi del CET1 alle esposizioni in sofferenza acquistate, ovvero:

- la data in cui le esposizioni sono state originariamente classificate come non performing, come nel caso delle esposizioni in sofferenza acquistate antecedentemente il 26 aprile 2019
- oppure la data in cui si applica la modifica

Per EBA, la data rilevante per la determinazione dell'importo applicabile della copertura insufficiente, ai sensi dell'art. 47 quater del CRR, per esposizioni classificate come sofferenze, originata prima del 26 aprile 2019, in cui non si applica la deroga prevista dall'art. 469 bis del CRR, è la data in cui si applica la modifica dei termini e delle condizioni dell'esposizione e, di conseguenza, l'esposizione ha cessato di essere soggetta alla deroga di cui all'art. 469 bis, primo comma, del CRR.

Ai sensi dell'art. 469 bis, secondo comma del CRR, infatti, poiché la modifica ha aumentato l'esposizione dell'ente nei confronti del debitore, l'esposizione si considera originata alla data di applicazione della modifica.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Obblighi di segnalazione: l'EBA sulla rappresentazione dei dati storici (9 aprile 2024)

EBA ha pubblicato oggi i propri orientamenti finali sulla rappresentazione dei dati storici nell'ambito degli obblighi di segnalazione dell'EBA. Gli Orientamenti sono la risposta dell'EBA a una delle raccomandazioni contenute nella Relazione EBA sul costo dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di vigilanza (Raccomandazione 25).

Gli orientamenti pubblicati mirano ad assistere gli istituti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione (sulla base dei vari atti di segnalazione a cui sono soggetti), fornendo un approccio comune alla rappresentazione dei dati storici da parte degli istituti finanziari alle autorità competenti e di risoluzione delle crisi in caso di errori, imprecisioni o altre modifiche dei dati segnalati, in conformità al quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione delle crisi elaborato dall'EBA.

Gli Orientamenti, basati sul principio di proporzionalità degli obblighi di segnalazione, definiscono un approccio generale per la rappresentazione dei dati storici, con l'obiettivo di limitare il numero di periodi storici soggetti a rappresentazione a causa di errori o imprecisioni. In base a questo approccio generale, le istituzioni finanziarie devono rappresentare i dati corretti per la data di segnalazione corrente e i dati storici per le date di riferimento passate, risalendo ad almeno un anno solare (ad eccezione dei dati con frequenza di segnalazione mensile). Le Linee guida chiariscono anche le circostanze generali in cui la rappresentazione può non essere richiesta.

La rappresentazione dei dati storici è ugualmente importante per tutti i tipi di istituzioni finanziarie, al fine di garantire la coerenza dei dati e di consentire agli utenti delle autorità competenti, delle autorità di risoluzione delle crisi e dell'EBA di utilizzare dati di alta qualità, coerenti e completi.

A seguito del feedback ricevuto durante la consultazione pubblica svoltasi da maggio a luglio 2023, EBA ha ulteriormente chiarito varie disposizioni degli Orientamenti e ha adeguato il requisito di precisione nelle regole di archiviazione dell'EBA per i dati monetari da mille a diecimila, il che dovrebbe ridurre il numero di rappresentazioni.

Il nuovo requisito di precisione sarà applicabile a partire dal 1° aprile 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Credito agevolato imprese artigiane: maggiorazione 2024 sugli interessi (11 aprile 2024)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2024, sulla maggiorazione forfettaria sul pagamento degli interessi, da riconoscere alle banche, per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2024.

La maggiorazione forfettaria per le banche viene fissata per l'anno 2024 nella misura dello 0,93%, per le operazioni di credito agevolato di durata fino a diciotto mesi, e nella misura dello 0,98%, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

La maggiore viene stabilita in base all'art. 37 della L. 949/1952 ove, tra l'altro, vengono disposti i limiti e le modalità per la concessione del contributo per le banche, nel pagamento degli interessi, da determinarsi con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Banca d'Italia aggiorna la guida OPM e ABACO (11 aprile 2024):

Banca d'Italia ha aggiornato l'11 aprile 2024 gli schemi contrattuali e le proprie guide operative (OPM e ABACO) concernenti l'attuazione della politica monetaria, in vista dell'entrata in vigore, per il prossimo 6 maggio 2024, degli Indirizzi della Banca centrale europea BCE/2024/4, BCE/2024/5 e BCE/2024/6. Le principali modifiche introdotte dalla BCE concernono, in particolare:

- i criteri di valutazione d'idoneità degli enti creditizi ai fini dell'accesso alle operazioni di politica monetaria, le misure discrezionali e le situazioni di inadempimento (counterparty framework)
- L'allineamento delle date di esecuzione e regolamento delle MRO e delle LTRO a 3 mesi.
- il ripristino della soglia minima di 25 mila euro per i prestiti domestici singolarmente conferiti sia sulla base delle regole ordinarie delle garanzie sia sulla base degli schemi relativi ai prestiti bancari aggiuntivi (additional credit claims, ACC).
- l'introduzione di alcuni chiarimenti nelle regole di idoneità di attività conferiti in garanzia per le quali sia presente un garante.

L'Autorità ha inoltre razionalizzato le previsioni di carattere tecnico-operativo nella Guida OPM ed i relativi allegati.

Sono stati dunque oggetto di revisione i seguenti documenti:

- Condizioni generali di contratto per l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
- Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento
- Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto
- Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti
- Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi
- Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria
- Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema (Guida OPM per gli operatori, e relativi allegati D, F, H e I)
- Sistema di gestione dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (Guida ABACO).

E' stato inoltre eliminato l'Allegato A alle CG OPM (Sanzioni per l'inosservanza di regole operative) ed è stato rinominato l'Allegato B alle CG OPM (Elenco contatti controparte) in "Allegato A alle CG OPM – Elenco contatti controparte". Infine, sono stati introdotti altri allegati:

- Allegato M alla Guida OPM – Comunicazione adempimenti fusione;
- Allegato N alla Guida OPM – Richiesta di recesso.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio tasso d'interesse: in GU UE la metodologia standardizzata (24 aprile 2024)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/857 del 01 dicembre 2023 che integra la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse, che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione. In particolare, vengono forniti agli enti gli elementi tecnici fondamentali di valutazione, comprese le regole che disciplinano:

(i) l'assegnazione dei flussi di cassa; (ii) i calcoli per le opzioni automatiche; (iii) i calcoli per gli strumenti valutati al valore equo (fair value); (iv) le regole di attualizzazione e proiezione dei flussi di cassa.

In sintesi, il Regolamento delegato definisce le ipotesi standardizzate per le opzioni automatiche, considerando che le controparti professionali tendono a sfruttare tali opzioni a loro favore. Tuttavia, in situazioni dove non è possibile formulare ipotesi prescrittive, come nel caso della reazione dei clienti al dettaglio ai cambiamenti dei tassi di interesse, sono stabilite fasi, definizioni e restrizioni per le stime che gli enti devono considerare. Per facilitare l'adozione della metodologia standardizzata e considerando che le stime del valore economico del capitale e dei proventi da interessi netti devono basarsi su flussi di cassa riprezzabili, entrambi i parametri seguono le stesse regole di assegnazione temporale. Per bilanciare la comparabilità dei risultati e la flessibilità necessaria per la complessità operativa, i margini commerciali e gli elementi del differenziale sono inclusi nel calcolo dei proventi da interessi netti. Gli enti sono esentati dal formulare certe stime se le esposizioni scendono sotto soglie predefinite per specifici prodotti finanziari e rischi.

Gli enti determineranno il tasso pertinente per ciascuna fascia temporale di riprezzamento, semplificando l'implementazione della metodologia standardizzata. Per proiettare i margini commerciali delle nuove attività, utilizzeranno osservazioni recenti su prodotto, controparte e localizzazione geografica. Per integrare il parametro del valore economico del capitale, l'orizzonte temporale per calcolare i proventi da interessi netti sarà di almeno un anno.

Infine, per gli enti piccoli e non complessi, la metodologia standardizzata semplificata include misure prudenziali come l'assegnazione lineare dei flussi finanziari dei depositi non vincolati e un calcolo semplificato dell'opzionalità automatica basato sui pagamenti. La misura dei proventi da interessi netti si baserà su tassi di interesse medi e margini commerciali medi per tipo di prodotto.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Segnalazioni: modifiche ai modelli sul rischio tasso d'interesse (24 aprile 2024)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855 del 15 marzo 2024 che modifica le norme tecniche di attuazione (RTS) stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, relative alle segnalazioni a fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, in particolare, specifica i formati e i modelli di segnalazione uniformi, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui all'art. 430, paragrafi da 1 a 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Poiché il Regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 e la Direttiva (UE) 2019/878 ha introdotto alcuni nuovi requisiti prudenziali nella Direttiva 2013/36/UE, si rende necessario modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, affinché rifletta tali modifiche.

Vengono quindi definiti i modelli di segnalazione che dovrebbero essere utilizzati per fornire alle autorità di vigilanza i dati necessari per:

- controllare il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB)
- verificare l'impatto sugli enti causato dalle variazioni dei tassi di riferimento
- controllare l'interazione dell'IRRBB con la gestione del rischio di tasso di interesse da parte degli enti
- individuare valori anomali nell'ambito sia del test di vigilanza dei valori anomali (SOT) sul valore economico del capitale proprio, sia del SOT sui proventi da interessi netti.

Per garantire chiarezza e tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione degli obblighi di segnalazione introdotti dal presente regolamento, gli enti inizieranno a effettuare segnalazioni a norma del presente Regolamento non prima di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ovvero non prima del 30 settembre 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR: RTS sulle deroghe al rischio di mercato e di controparte (24 aprile 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato il 24 aprile una consultazione pubblica sulla sua bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) sul metodo per identificare il principale fattore di rischio e determinare se una transazione rappresenti una posizione lunga o corta, nell'ambito delle deroghe per il rischio di mercato e di controparte, ai sensi del CRR.

Gli RTS fanno parte della Fase 1 della tabella di marcia dell'EBA per l'attuazione del pacchetto bancario dell'UE nel settore del rischio di mercato.

Il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) prevede alcune deroghe per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e di controparte, per le piccole attività del portafoglio di negoziazione, per le attività in derivati o per le attività soggette al rischio di mercato. Il CRR3 specifica che la dimensione dell'attività è pari al valore assoluto della posizione lunga aggregata, sommata al valore assoluto della posizione corta aggregata: una posizione può essere considerata lunga o corta a seconda di come i movimenti del suo principale fattore di rischio influenzano il valore di mercato.

Il metodo generale proposto per identificare il principale fattore di rischio si basa sulle sensibilità definite nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di mercato (FRTB-SA) o sugli add-on definiti nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR).

Per la determinazione della direzione delle posizioni, EBA precisa che la metodologia è allineata a quella stabilita negli RTS sul SA-CCR. Considerando che le piccole banche sono esentate dall'utilizzo dell'FRTB SA o dell'SA-CCR, è stato incluso anche un metodo semplificato, che riguarda strumenti relativamente semplici normalmente negoziati dalle piccole banche (obbligazioni a tasso fisso, notes a tasso variabile, azioni, forward, futures, swap semplici e opzioni plain vanilla).

La bozza di RTS in questione è stata elaborata ai sensi dell'art. 94, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal regolamento rivisto sui requisiti patrimoniali (CRR3), che incarica l'EBA di specificare il metodo per identificare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un'operazione rappresenti una posizione lunga o corta.

La consultazione è aperta fino al 24 luglio 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Basilea III: il Parlamento UE approva le modifiche per l'attuazione degli standard (24 aprile 2024)

Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 il pacchetto di norme di modifica della CRD e del CRR, volte a rendere le banche dell'UE più resistenti a futuri shock economici e ad attuare l'accordo internazionale Basilea III, tenendo conto delle specificità dell'economia dell'UE.

In particolare, il Parlamento UE ha approvato, con emendamenti:

- il Regolamento di modifica della CRDVI – Capital Requirements Directive (Direttiva 2013/36/UE) per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)
- il Regolamento di modifica del CRR – Capital Requirements Regulation (Regolamento (UE) n. 575/2013) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

La revisione mira ad adeguare gli standard di Basilea alle condizioni del settore bancario europeo, introducendo specificità europee, in alcuni casi transitoriamente. Le disposizioni di Basilea III, sviluppate in risposta alla crisi 2007-2008, puntano a migliorare le norme prudenziali, la vigilanza e la gestione dei rischi delle banche. Nel contesto di queste disposizioni, la Commissione europea ha presentato nel 2021 proposte di revisione al CRR e CRD. Queste modifiche sono state approvate con un accordo tra Parlamento e Consiglio UE, formalizzato il 6/12/2023.

Le proposte approvate comprendono:

- L'attuazione dell'output floor, limitando la variabilità dei livelli patrimoniali delle banche calcolati con modelli interni, con disposizioni transitorie per l'adeguamento graduale.
- Miglioramenti delle norme sul rischio di credito, di mercato e operativo.
- Applicazione del principio di proporzionalità per gli enti piccoli e non complessi.
- Un framework armonizzato per valutare l'idoneità degli esponenti aziendali secondo criteri di professionalità e onorabilità.
- Misure per garantire l'indipendenza della vigilanza, con periodi di incompatibilità per il personale e limiti ai mandati dei membri degli organi di governance.
- Un regime prudenziale transitorio per i crypto assets.
- Rafforzamento dei requisiti di rendicontazione e disclosure dei rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) delle banche.
- Misure per armonizzare i requisiti minimi per le succursali di banche di paesi terzi e per la vigilanza delle loro attività nell'UE.

Dopo l'approvazione del Parlamento UE, i testi passeranno all'esame del Consiglio UE e, una volta approvati, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Gestione crisi bancarie: approvate le revisioni alle norme UE (24 aprile 2024)

Il 24 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha approvato le proposte della Commissione per riformare il quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie e la tutela dei depositi (CMDI). Le proposte approvate comprendono:

1. Modifica della Direttiva 2014/59/UE (BRRD): relativa al risanamento e alla risoluzione delle banche.
2. Modifica del Regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR): riguardante la risoluzione delle banche nel meccanismo di risoluzione unico e nel fondo di risoluzione unico.
3. Modifica della Direttiva 2014/49/UE (DGSD): relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

L'obiettivo è affrontare i problemi emersi dalle recenti crisi bancarie, rafforzando le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato, con un focus sulle banche di medie e piccole dimensioni. Nonostante l'Unione Bancaria, molte crisi bancarie sono state gestite con risorse pubbliche (bail-out) invece che con il bail-in o altri meccanismi di risoluzione previsti.

Le proposte intendono consentire alle autorità di risoluzione di gestire ordinatamente le crisi bancarie di qualsiasi dimensione con vari strumenti. In sintesi, i testi approvati:

- Armonizzano la valutazione dell'interesse pubblico nella gestione delle crisi bancarie per ridurre la discrezionalità delle autorità.
- Facilitano l'utilizzo dei fondi di tutela dei depositi come complemento alla capacità interna delle banche di assorbire perdite.
- Introducono un "test del costo minimo" per l'utilizzo dei fondi di tutela dei depositi, per garantire che i costi sostenuti siano inferiori o uguali a quelli per coprire le perdite dei depositanti.
- Stringono le condizioni per misure straordinarie di supporto pubblico e intervento precoce.
- Introducono un meccanismo di notifica (early warning) per avvisare l'autorità di risoluzione di rischi significativi.
- Modificano la disciplina dei fondi di tutela dei depositi, introducendo chiarimenti e misure di armonizzazione sulle modalità di pagamento dei rimborsi, il termine di prescrizione dei diritti e le pretese dei fondi verso la banca dopo il rimborso dei depositanti.

Dopo l'approvazione del Parlamento, i testi passeranno all'esame del Consiglio UE e, se approvati, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Assegni circolari: modifiche Bankitalia alle garanzie per gli emittenti (30 aprile 2024)

La Banca d'Italia ha aggiornato il 30 aprile 2024 la propria circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 riguardante le disposizioni di vigilanza per le banche. Questo aggiornamento modifica le regole sugli assegni circolari, in particolare sulla misura, composizione e modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti devono costituire, in base all'art. 49 del TUB.

Le normative precedentemente contenute nel Titolo V, Capitolo 4 della Circolare n. 229/1999 della Banca d'Italia sono ora incluse nel nuovo Capitolo 13 della Parte Terza della Circolare n. 285/2013, rendendo obsolete le disposizioni del Titolo V, Capitolo 4 della Circolare n. 229/1999.

Le modifiche mirano a uniformare i criteri di idoneità, valutazione e controllo del rischio per le garanzie degli assegni circolari a quelli delle garanzie negoziabili per le operazioni di credito dell'Eurosistema, gestite tramite l'Eurosystem Collateral Management System (ECMS).

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea aveva approvato nel 2017 la creazione di una piattaforma tecnica condivisa tra le banche centrali nazionali per la gestione armonizzata delle garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema, denominata Eurosystem Collateral Management System (ECMS).

L'aggiornamento della circolare prevede:

- Introduzione di un limite di concentrazione per le garanzie utilizzate.
- Applicazione di scarti di garanzia variabili.
- Allineamento delle modalità di movimentazione delle garanzie a quelle previste dall'ECMS, caratterizzate da un maggiore livello di automazione.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia. Le banche dovranno applicare queste regole a partire dal 18 novembre 2024, data di avvio del sistema Eurosystem Collateral Management System.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio di credito di controparte: linee guida del Comitato di Basilea (30 aprile 2024)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha posto in consultazione il 30/042024 nuove linee guida per la gestione del rischio di credito di controparte. Queste linee guida mirano a risolvere le carenze nel settore. Di seguito le pratiche fondamentali:

- Condurre una due diligence completa sia all'ingresso in azienda che su base continuativa.
- Sviluppare una strategia completa di mitigazione del rischio di credito per gestire efficacemente le esposizioni di controparte.
- Misurare, controllare e limitare il rischio di controparte utilizzando una vasta gamma di metriche complementari.
- Creare un solido quadro di governance del rischio di controparte.

Queste nuove linee guida sostituiranno le "Sound practices for banks' interactions with highly leveraged institutions", pubblicate nel gennaio 1999, a seguito del crollo dell'hedge fund Long-Term Capital Management e delle carenze nella gestione del rischio.

Negli ultimi anni, ulteriori casi di cattiva gestione del rischio di controparte (CCR), come il fallimento di Archegos Capital Management nel marzo 2021 e l'elevata volatilità del mercato delle materie prime dopo l'invasione della Russia in Ucraina, hanno evidenziato l'inadeguatezza delle pratiche di CCR rispetto alle aspettative della vigilanza.

Le carenze riguardano principalmente:

- La due diligence, sia iniziale che continuativa.
- Le pratiche di mitigazione del rischio di credito, come la marginazione.
- Le pratiche di misurazione del rischio, relative alla potenziale esposizione futura e agli stress test.
- La governance e la supervisione da parte dell'alta direzione del CCR.

In risposta a queste carenze, il documento consultivo presenta nuove linee guida basate su prassi consolidate e su altre pratiche di gestione del rischio di credito e del rischio di mercato. Queste linee guida sono progettate per migliorare la gestione del rischio di controparte, specialmente quando le banche hanno esposizioni ad alto rischio verso controparti finanziarie non bancarie.

Le banche e le autorità di vigilanza sono incoraggiate ad adottare un approccio proporzionale e basato sul rischio nell'applicazione delle linee guida, tenendo conto del grado di rischio di controparte derivante dalle linee di business e dalle attività di negoziazione e finanziamento delle banche, nonché della complessità di tali esposizioni.

I commenti sulle linee guida potranno essere inviati entro il 28 agosto 2024, secondo le modalità indicate nel documento in consultazione.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Riserve di capitale: modifica alle disposizioni di vigilanza per le banche (9 maggio 2024)

Banca d'Italia ha aggiornato, con atto di emanazione del 9 maggio 2024, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 relativa alle Disposizioni di vigilanza per le banche, modificando il Capitolo I, Parte Prima, Titolo II riguardante le "Riserve di capitale".

Le nuove disposizioni recepiscono gli Orientamenti dell'EBA del 20 dicembre 2023 (EBA/GL/2023/10), che aggiornano gli Orientamenti EBA/GL/2020/14 sugli indicatori a rilevanza sistemica e l'informativa correlata.

La metodologia dell'EBA per l'identificazione delle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) segue l'approccio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che nel gennaio 2023 ha pubblicato un nuovo template per le banche partecipanti all'esercizio annuale di identificazione.

Per garantire coerenza con gli standard internazionali, gli Orientamenti allineano le informazioni che le banche devono fornire alle autorità nazionali competenti con quelle previste dal Comitato di Basilea.

Inoltre, la nuova versione degli Orientamenti EBA chiarisce l'uso di alcune voci relative alle attività e passività tra i diversi paesi dell'Unione Bancaria, specificando che tali dati devono essere pienamente utilizzati dalle autorità di vigilanza per valutare l'importanza sistemica delle banche e devono essere soggetti a disclosure.

I nuovi Orientamenti entreranno in vigore il 20 maggio 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio di credito: EBA sul meccanismo equivalente per gli immobili non finiti (13 maggio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato il 13 maggio 2024 una consultazione pubblica sulle bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative al rischio di credito nel contesto del Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR3), riguardanti il meccanismo equivalente per gli immobili non finiti.

Questi standard tecnici specificano le condizioni che un meccanismo legale deve soddisfare per riconoscere un immobile in costruzione nel calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo standardizzato del rischio di credito. La bozza di RTS stabilisce tre condizioni che il meccanismo giuridico equivalente deve rispettare:

- Un'entità deve essere obbligata o impegnata in modo giuridicamente vincolante a garantire il completamento dell'immobile in costruzione entro un periodo di tempo ragionevole.
- Questo soggetto deve possedere i poteri e la capacità giuridica necessari per garantire il completamento.
- Una controgaranzia deve essere fornita da un governo centrale o da enti assimilati.

Il documento di consultazione include anche un approccio alternativo che offre una comprensione più completa del meccanismo legale di equivalenza e mira a integrare le garanzie di completamento già esistenti in alcune giurisdizioni dell'UE.

La consultazione rimarrà aperta fino al 7 agosto 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio tasso d'interesse: modifiche alla circolare Bankitalia (14 maggio 2024)

Banca d'Italia ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica alla circolare n. 285/2013, riguardante le disposizioni di vigilanza per le banche, specificamente in merito alle metodologie di misurazione del rischio di tasso d'interesse per le attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB).

Queste modifiche riguardano la variazione del valore economico e del margine di interesse.

Le proposte di modifica, che interessano la Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della circolare, mirano a completare il recepimento della normativa europea sul rischio di tasso di interesse e sui differenziali creditizi sul portafoglio bancario (IRRBB e CSRBB) contenuta nella Direttiva 2019/878 (CRDV) e nelle relative disposizioni attuative.

La consultazione è rivolta a banche, società capogruppo di gruppi bancari, altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, associazioni di categoria, nonché a chiunque sia interessato a inviare osservazioni e commenti sul documento.

La consultazione rimarrà aperta fino al 4 giugno 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio di credito: l'EBA sulle esposizioni relative a immobili residenziali (17 maggio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha lanciato il 17 maggio 2024 una consultazione pubblica sui progetti di linee guida previsti dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) riguardanti l'impact assessment delle esposizioni in acquisto, sviluppo e costruzione di immobili residenziali (ADC) sul rischio di credito.

Le linee guida mirano a definire le condizioni sotto cui è possibile applicare un fattore di ponderazione del rischio del 100% anziché del 150% alle esposizioni ADC verso immobili residenziali, al fine di mitigare il rischio di credito. Inoltre, affrontano le peculiarità dei prestiti erogati per progetti di edilizia residenziale pubblica o per enti non profit.

In particolare, le linee guida stabiliscono le condizioni specifiche introdotte nel CRR3 affinché le esposizioni ADC verso immobili residenziali possano beneficiare di un trattamento preferenziale:

1. Presenza di almeno il 50% di contratti di pre-vendita o pre-locazione con un deposito in contanti pari o superiore al 10% del prezzo di vendita o almeno 3 volte il canone mensile di locazione, oppure contratti di vendita e locazione.
2. Il debitore deve possedere un significativo capitale proprio a rischio, rappresentato da una quota adeguata di capitale proprio fornito dal debitore, pari al 35% del valore dell'immobile residenziale al momento del completamento.

La bozza di linee guida è conforme all'articolo 126 bis, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal CRR3.

La consultazione rimarrà aperta fino al 19 agosto 2024, durante la quale verranno definiti parametri e soglie associati a queste condizioni specifiche.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Servizi di crowdfunding per le imprese: le disposizioni di Bankitalia (18 maggio 2024)

Banca d'Italia, con atto di emanazione dell'8 maggio 2024, ha emanato il provvedimento del 6 maggio 2024, concernente le Disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies.1 del TUF, in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2024.

Le disposizioni seguono alla pubblica consultazione sul testo delle stesse, che si è chiusa lo scorso 22 gennaio 2024, e si applicano agli intermediari vigilati nella prestazione dei servizi di crowdfunding di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

Le disposizioni in oggetto dettano quindi le regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti e stabiliscono norme dettagliate per la regolamentazione e la supervisione dei servizi di crowdfunding per le imprese, in conformità con il quadro normativo europeo e nazionale applicabile. .

Banca d'Italia ricorda che i servizi di crowdfunding per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. "fornitori specializzati di servizi di crowdfunding"), previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. La prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'EBA e dell'ESMA. A livello nazionale, il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del TUF, in attuazione del Regolamento (UE) citato, ha, tra l'altro, individuato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, nonché regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding. Il coordinamento tra le Autorità è realizzato attraverso un protocollo d'intesa. Banca d'Italia richiama il Regolamento della Consob in materia di servizi di crowdfunding, che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell'autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e alle SIM, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché le comunicazioni di marketing. Richiama inoltre gli Orientamenti di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti. Infine, con riguardo alle segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, rinvia alla Circolare Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Bonifici SEPA istantanei da dispositivi mobili: la revisione alla guida EPC (21 maggio 2024) :

Il gruppo multi-stakeholder dell'European Payments Council (EPC) ha avviato la consultazione sulla terza versione della "Mobile Initiated SEPA (Instant) Credit Transfer Interoperability Guidance", focalizzata principalmente sugli aspetti tecnici dell'interoperabilità dei bonifici SEPA istantanei avviati tramite dispositivi mobili.

Questa nuova versione, successiva a quella pubblicata nel febbraio 2022, introduce casi d'uso specifici come la modalità "payee-presented", la modalità "payer-presented" e quella che coinvolge i Payment initiation Service Provider (PISP). Il documento include dettagliati flussi di elaborazione per transazioni andate a buon fine e non, necessari in contesti che richiedono alta interoperabilità.

Aggiornamenti significativi sono stati apportati alla luce del recente Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei in euro. La nuova versione definisce requisiti minimi di dati per i messaggi di interoperabilità tra fornitori di servizi MSCT dell'ordinante e del beneficiario, aggiornando modelli di interoperabilità che coinvolgono PISP e Collecting PSP.

Il documento riconosce sfide e opportunità per gli MSCT, tuttavia non affronta aspetti competitivi come i business case e i modelli di guadagno per la catena del valore MSCT. L'EPC invita il settore a contribuire con opinioni e feedback sulla bozza pubblicata attraverso il questionario dedicato (EPC143-24v1.0), entro il 26 luglio 2024, per supportare lo sviluppo di un ecosistema MSCT efficace e valorizzante per tutti gli attori coinvolti.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Ricorso ABF cartaceo: non potrà più essere trasmesso a mezzo fax (23 maggio 2024)

L'Autorità Bancaria Finanziaria (ABF) ha annunciato oggi che non sarà più possibile utilizzare il fax per la trasmissione dei ricorsi cartacei.

- Nel caso in cui si opti per la modalità cartacea, il modulo di ricorso dovrà essere inviato insieme a tutta la documentazione:
- Per posta, alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi Filiale della Banca d'Italia
- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi Filiale della Banca d'Italia
- Mediante consegna a mano presso una Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico.
- Inoltre, la PEC potrà essere utilizzata anche per le comunicazioni successive alla presentazione del ricorso cartaceo all'ABF.

L'ABF sottolinea che la presentazione in modalità cartacea è consentita esclusivamente per i ricorsi presentati nei confronti di:

- Due o più intermediari
- Un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi
- Un consorzio di garanzia ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

IBAN virtuali: relazione e raccomandazioni EBA (24 maggio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una relazione dettagliata sull'emissione dei "IBAN virtuali" (vIBAN) nel mercato dell'UE, affrontando diverse problematiche connesse come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la protezione dei consumatori e dei depositanti, e l'arbitraggio normativo. La relazione evidenzia che, senza una definizione comune, il settore emette vIBAN in modo diversificato per scopi vari, mentre le autorità nazionali interpretano e applicano i requisiti normativi in modi divergenti.

Il rapporto identifica specifici problemi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla protezione dei consumatori e dei depositanti, all'autorizzazione e al passaporto, nonché all'arbitraggio normativo, proponendo raccomandazioni su come affrontarli. Descrive le caratteristiche dei vIBAN, esplora i casi d'uso osservati nel mercato, discute i presunti vantaggi per gli attori del settore e rileva le sfide associate a questa pratica.

Particolarmente critica è la disparità tra le autorità nazionali nell'interpretare e applicare la normativa UE sui servizi finanziari relativamente ai vIBAN, inclusi la Direttiva antiriciclaggio, la Direttiva sui servizi di pagamento, la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e il Regolamento SEPA, fenomeni che compromettono il mercato unico dell'UE e favoriscono l'arbitraggio normativo.

I risultati dell'EBA suggeriscono inoltre che i vIBAN non sono sempre riconosciuti come tali dal settore e dalle autorità nazionali, a causa della mancanza di una definizione comune e universalmente applicabile che tenga conto delle diverse pratiche esistenti. Ciò potrebbe ostacolare la capacità delle autorità di vigilare e valutare adeguatamente il quadro dei controlli interni delle imprese per gestire i rischi legati ai vIBAN, soprattutto per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La relazione si basa sugli articoli 8, 9 e 9 bis del Regolamento (UE) 1093/2010 che istituisce l'EBA, conferendo all'agenzia il compito di monitorare e valutare lo sviluppo dei mercati finanziari, controllare le attività finanziarie nuove ed esistenti, e contribuire a proteggere il sistema finanziario dell'UE da rischi come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. EBA ha elaborato il rapporto attingendo a diverse fonti, tra cui il suo parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dell'UE, le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti e i feedback ricevuti da alcuni fornitori di servizi di pagamento che emettono vIBAN.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Cartolarizzazioni in bilancio: orientamenti EBA sui criteri STS (27 maggio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato gli Orientamenti finali sui criteri di semplicità, standardizzazione e trasparenza e sui criteri specifici aggiuntivi per le cartolarizzazioni in bilancio (c.d. criteri STS).

Queste linee guida garantiranno un'interpretazione armonizzata dei criteri STS, in linea con le linee guida dell'EBA per le cartolarizzazioni di asset-backed commercial paper (ABCP) e non-asset-backed commercial paper (non-ABCP).

Gli Orientamenti comprendono anche delle limitate modifiche agli Orientamenti per la cartolarizzazione non-ABCP e per la cartolarizzazione ABCP, al fine di garantire che l'interpretazione fornita dall'EBA sia, ove opportuno, la stessa e coerente in tutte e tre le serie di Orientamenti.

Questi orientamenti saranno applicati su base intersettoriale in tutta l'Unione con l'obiettivo di facilitare l'adozione dei criteri STS per la cartolarizzazione di OBS, che è uno dei prerequisiti per il trattamento preferenziale della ponderazione del rischio ai sensi del CRR – Regolamento (UE) n. 575/2013), sostenendo ulteriori prestiti all'economia reale e contribuendo così ulteriormente agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali.

Gli orientamenti in questione sono stati elaborati ai sensi dell'art. 26 sexies, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. Regolamento cartolarizzazioni).

Il mandato conferisce all'EBA, in stretta collaborazione con ESMA ed EIOPA, il compito di elaborare linee guida e raccomandazioni sull'interpretazione e l'applicazione armonizzata dei criteri di semplicità, trasparenza, standardizzazione e dei criteri specifici aggiuntivi per la cartolarizzazione in bilancio.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Basilea 3: il Consiglio UE approva le norme di riforma (30 maggio 2024)

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato oggi nuove norme che aggiornano il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) per conformarsi agli standard più recenti di Basilea III, proposti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Queste modifiche mirano a migliorare la regolamentazione prudenziale delle banche, la vigilanza e la gestione del rischio, in risposta alla crisi finanziaria globale del 2007-2008.

Il Consiglio ha approvato il testo della Direttiva che modifica la CRD IV per includere poteri di vigilanza rafforzati, sanzioni più severe, norme per le succursali di paesi terzi e nuovi requisiti relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, è stato approvato il testo del Regolamento che modifica il CRR per aggiornare i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

Queste modifiche seguono l'accordo di trilogio raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo il 27 giugno 2023, e l'approvazione del testo definitivo del Regolamento e della Direttiva da parte del Parlamento il 24 aprile 2024, dopo che la Commissione europea ha presentato le proposte di attuazione degli standard di Basilea 3 il 27 ottobre 2021.

Le nuove norme sono progettate per rendere le banche dell'UE più resilienti agli shock economici, migliorando la loro capacità di gestire il rischio e aumentando la loro vigilanza. La riforma introduce una "soglia minima di rendimento" che limita il rischio di riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali delle banche, rendendo tali requisiti più comparabili. L'output floor stabilisce un limite inferiore ai requisiti patrimoniali calcolati con modelli interni delle banche, fissato al 72,5% dei requisiti che sarebbero applicabili con misure standardizzate.

Oltre all'attuazione degli standard di Basilea III, le norme armonizzano i requisiti minimi per l'autorizzazione delle filiali di banche di Paesi terzi e per la vigilanza delle loro attività nell'UE. Introducono anche un regime transitorio per le attività criptovalutarie e modifiche per migliorare la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte delle banche.

Il Regolamento e la Direttiva così modificati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno 18 mesi per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale, mentre il Regolamento sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio operativo: i progetti di standard tecnici EBA in ambito CRR (6 giugno 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha lanciato una consultazione su tre serie di progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) mirati a standardizzare la raccolta e la registrazione delle perdite da rischio operativo nell'ambito del Regolamento CRR.

Questi progetti di RTS hanno l'obiettivo di fornire chiarezza sulle procedure relative alla gestione delle perdite da rischio operativo per le banche, specialmente in contesti di fusione o acquisizione di entità o attività. Ecco una panoramica delle bozze di RTS presentate:

1. **Tassonomia del rischio operativo:** La bozza di RTS definisce un elenco di tipologie di eventi di rischio operativo, categorie e attributi che gli istituti devono utilizzare per registrare gli eventi di perdita da rischio operativo. Questo approccio è allineato con gli standard internazionali e il quadro normativo attuale.
2. **Esenzioni per il calcolo della perdita annuale:** La bozza di RTS indica le situazioni in cui sarebbe eccessivamente oneroso per un ente calcolare annualmente la perdita da rischio operativo. In questi casi, viene prevista una deroga temporanea dall'obbligo di calcolo annuale delle perdite.
3. **Adeguamenti alla serie di dati sulle perdite:** Questa bozza di RTS fornisce indicazioni su come gli istituti dovrebbero aggiornare la serie di dati sulle perdite in seguito all'inclusione di perdite derivanti da entità o attività fuse o acquisite. Ciò include la definizione della valuta e della tassonomia del rischio da utilizzare in queste situazioni.

Questi progetti di RTS sono stati sviluppati in base agli articoli specifici del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento CRR), che incaricano l'EBA di stabilire una tassonomia del rischio operativo, specificare le condizioni per le esenzioni e dettagliare gli aggiustamenti necessari in caso di fusioni o acquisizioni.

La consultazione rimarrà aperta fino al 6 settembre 2024, consentendo a tutte le parti interessate di fornire feedback e commenti sui progetti di RTS proposti.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Segnalazioni e informativa al pubblico in materia MREL e TLAC: le RTS in GU UE (6 giugno 2024)

Regolamento (UE) 2024/1618, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 6 giugno 2024, stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE riguardo alla segnalazione a fini di vigilanza e all'informativa pubblica riguardante il requisito minimo di fondi propri (MREL) e le passività ammissibili (TLAC).

Il regolamento impone alle entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili detenuti, se utilizzati per rispettare il requisito di TLAC interno o MREL interno. Questa deduzione è ora inclusa nei modelli per l'informativa al pubblico e nelle segnalazioni alle autorità competenti e di risoluzione.

Le modifiche derivanti dalla Direttiva (UE) 2024/1174 e dal Regolamento (UE) n. 806/2014 specificano che le entità intermedie devono dedurre solo gli strumenti di fondi propri detenuti, emessi da entità soggette a liquidazione all'interno del gruppo soggetto a risoluzione.

Queste modifiche sono state integrate nei modelli di informativa e nelle segnalazioni.

Le entità soggette ai requisiti di TLAC o MREL possono ottenere l'autorizzazione della rispettiva autorità di risoluzione per rimborsare, ripagare o riacquistare anticipatamente strumenti di passività ammissibili. Questi importi autorizzati riducono la capacità dell'ente di soddisfare i requisiti di MREL o TLAC, e l'impatto di queste autorizzazioni deve essere adeguatamente segnalato.

Il regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità bancaria europea (EBA) alla Commissione Europea, garantendo così un quadro normativo chiaro e armonizzato per la gestione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili nell'ambito della risoluzione bancaria.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR2: rischio di credito di controparte da estendersi agli intermediari art. 106 TUB (11 giugno 2024)

Banca d'Italia ha avviato il 11 giugno 2024 una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle disposizioni relative al rischio di credito di controparte per gli intermediari finanziari regolati dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), parte del Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 288/2015.

Le modifiche proposte mirano a estendere agli intermediari finanziari regolati dall'art. 106 TUB le normative prudenziali sul rischio di credito di controparte, già applicate alle banche in conformità al Regolamento (UE) 2013/575, noto come CRR. Questo aggiornamento risponde alle limitazioni riscontrate nei metodi precedentemente utilizzati, come il r-OEM e il SA-CCR, che non erano sufficientemente sensibili al rischio e non integravano adeguatamente le garanzie reali né consideravano la volatilità degli strumenti derivati durante la crisi del 2008.

Con l'entrata in vigore del CRR2, sono stati introdotti metodi più adatti alle esigenze attuali, come il revised Original exposure method (r-OEM) e il simplified SA-CCR, al fine di migliorare la precisione e la sensibilità nella valutazione del rischio di controparte. Questi metodi, basati su principi di proporzionalità, consentono un trattamento più adeguato in base alla complessità operativa degli intermediari.

La consultazione è aperta agli intermediari regolati dall'art. 106 TUB, alle società capogruppo di gruppi finanziari italiani, e ad altre parti interessate che possono fornire osservazioni entro il 12 agosto 2024. Banca d'Italia esaminerà le risposte ricevute per elaborare le versioni finali delle disposizioni, che saranno pubblicate sul sito web dell'Istituto.

Segnalazioni di vigilanza: l'elenco rivisto delle regole di convalida EBA (13 giugno 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un elenco rivisto delle regole di convalida nei propri Implementing Technical Standards (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza. EBA ha evidenziato nel documento allegato, in particolare, le segnalazioni che sono state disattivate a causa di errori o di problemi informatici.

Le autorità competenti di tutta l'UE vengono dunque informate che i dati presentati in conformità a questi ITS non devono essere formalmente convalidati rispetto all'insieme delle regole disattivate.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Retail investment package: accordo in Consiglio UE su Direttiva e Regolamento (12 giugno 2024)

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il pacchetto normativo sugli investimenti al dettaglio, volto a rafforzare le norme dell'UE per la protezione degli investitori individuali sui mercati dei capitali europei.

Questo pacchetto mira a sostenere i consumatori che desiderano investire, garantendo una migliore protezione dei loro investimenti attraverso informazioni più chiare sui prodotti finanziari e una maggiore trasparenza complessiva.

La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 24 maggio 2023 come parte dell'iniziativa per completare l'Unione dei mercati dei capitali (UCM), ed include due componenti principali:

1. Una direttiva omnibus che modifica diverse direttive esistenti, tra cui MiFID, IDD, Solvency II, UCITS e AIFMD.
2. Un regolamento che modifica il Regolamento PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products).

Il pacchetto si propone di uniformare i requisiti di trasparenza e informazione in tutta l'UE per evitare duplicazioni normative. Questo implica aggiustamenti alle norme di divulgazione, garanzie per assicurare che i prodotti di investimento forniscano un reale valore aggiunto agli investitori, e misure per risolvere conflitti di interesse e contrastare il marketing ingannevole. Inoltre, si prevede il mantenimento di alti standard di qualificazione per i professionisti del settore e il rafforzamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza per garantire una corretta applicazione delle norme in tutto l'UE.

Il Consiglio ha formalizzato nuove disposizioni riguardanti gli incentivi e il "value for money", impegnandosi a rivederle rispettivamente cinque e sette anni dopo l'entrata in vigore.

Nel contesto degli incentivi, il divieto sugli incentivi per le vendite di sola esecuzione è stato eliminato per la consulenza indipendente sugli investimenti e la gestione del portafoglio, salvo alcune eccezioni. È stato introdotto un test di inducement per assicurare che gli incentivi siano in linea con il miglior interesse del cliente, insieme a una maggiore trasparenza sui costi e sull'impatto sui rendimenti.

Riguardo al "value for money", è stato istituito un nuovo criterio per garantire che i prodotti di investimento siano offerti solo se offrono un buon rapporto qualità/prezzo agli investitori al dettaglio. Le autorità di vigilanza europee svilupperanno parametri per identificare i prodotti che non rispettano questo standard, integrando questi parametri nei processi di governance dei prodotti.

In sintesi, il pacchetto normativo sugli investimenti al dettaglio mira a rafforzare la protezione degli investitori, promuovendo un mercato dei capitali europeo più integrato e sicuro.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR: gli standard per identificare i gruppi di clienti connessi (18 giugno 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1728, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 giugno 2024, integra il CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) specificando le norme tecniche per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi. Questi gruppi sono individuati in base a legami significativi di rischio finanziario o organizzativo tra persone fisiche o giuridiche. Le principali disposizioni del regolamento includono:

1. **Principio di Prudenza:** Se non è chiaro il tipo specifico di connessione tra diversi soggetti, si applica il principio generale di prudenza, presumendo l'esistenza di un gruppo unitario sotto il profilo del rischio.
2. **Connessioni Non Rilevanti:** Le connessioni basate solo su fattori esterni comuni, come geografici o settoriali, non giustificano l'identificazione di gruppi di clienti connessi.
3. **Controllo in Un Bilancio Consolidato:** Se diverse entità rientrano nello stesso bilancio consolidato, il requisito di controllo è considerato soddisfatto anche senza esposizioni dirette tra di loro.
4. **Condizioni per il Controllo:** Il controllo è ritenuto presente se una persona giuridica detiene la maggioranza dei diritti di voto, nomina la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, o esercita un'influenza dominante.
5. **Influenza Dominante:** Il controllo può essere riconosciuto anche se una persona ha il diritto di decidere strategie o operazioni di un'altra entità, o di coordinare le sue attività amministrative.
6. **Dipendenza Economica:** Se più entità sono interdipendenti economicamente a tal punto da costituire un rischio unitario, vengono considerate come un insieme globale di clienti connessi.
7. **Circostanze Eccezionali:** In presenza di circostanze eccezionali che negano l'esistenza di un gruppo unitario sotto il profilo del rischio, l'ente deve adeguatamente provare tale situazione.

Queste disposizioni mirano a migliorare la gestione del rischio e la trasparenza nel sistema finanziario europeo, assicurando una valutazione accurata delle interconnessioni tra clienti e riducendo potenziali rischi sistemici.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Circolare 285: novità sul rischio di tasso per non-trading book activities (18 giugno 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato il 48° aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di modifica della disciplina sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB).

Le modifiche danno attuazione degli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/14), emanati in attuazione dell'articolo 84, paragrafo 6 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), i quali specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti.

In particolare l'aggiornamento reca modifiche agli Allegati tecnici C e C-bis del Capitolo 1 sul Processo di controllo Prudenziale della Parte Prima, Titolo III della Circolare 285/2013.

Come detto le modifiche impattano sulle metodologie utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse.

Le novità più rilevanti riguardano:

- il perimetro di valutazione del rischio, con l'introduzione di esplicite indicazioni per il trattamento di posizioni specifiche
- la valutazione della materialità delle componenti di rischio
- l'introduzione di una soluzione attuativa per tutte le componenti soggette a valutazione di materialità
- la differenziazione dei di valutazione in base agli scenari

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 21 giugno 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR III: gli standard tecnici sull'informativa al pubblico degli enti (20 giugno 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale di norme tecniche di attuazione (ITS) sull'informativa al pubblico da parte degli istituti che implementa le modifiche al quadro informativo del terzo pilastro, introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), in modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Questi ITS garantiranno che i partecipanti al mercato dispongano di sufficienti informazioni comparabili per valutare i profili di rischio degli istituti e comprendere la conformità ai requisiti del CRR III, promuovendo ulteriormente la disciplina di mercato.

Il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) ha introdotto infatti nuovi e modificati requisiti di informativa derivanti dalle ultime riforme del terzo pilastro di Basilea III e, in base all'art. 434 bis, ha incaricato EBA di sviluppare soluzioni informatiche, tra cui modelli e istruzioni, per i requisiti di informativa previsti dalla normativa bancaria.

I nuovi ITS implementano l'informativa prudenziale del CRR III includendo nuovi requisiti su:

- output floor
- rischio di credito
- rischio di mercato
- rischio CVA
- rischio operativo

Introduce inoltre un'informativa transitoria sulle esposizioni a cripto-asset e fornisce agli istituti una serie completa e integrata di formati di informativa uniformi, promuovendo al contempo la disciplina di mercato.

EBA comunica inoltre che entro la fine del 2024, integrerà questi ITS con i requisiti di informativa del CRR III che non sono direttamente collegati all'attuazione di Basilea III, in particolare l'estensione dei requisiti di informativa sui rischi ESG a tutti gli istituti in conformità al principio di proporzionalità e i nuovi requisiti di informativa sul sistema bancario ombra.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

IMA FRTB: rilevanza delle modifiche ai modelli interni (21 giugno 2024)

L'EBA ha pubblicato i progetti finali delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) per valutare l'importanza delle estensioni e modifiche ai nuovi modelli interni per il rischio di mercato. Questi RTS definiscono le condizioni per valutare la rilevanza delle estensioni e modifiche dei modelli interni alternativi (IMA) e delle modifiche ai fattori di rischio modellabili nel nuovo framework FRTB (Fundamental Review del Trading Book).

Elaborati ai sensi dell'articolo 325 terquinquages del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), e destinati a essere adottati formalmente dalla Commissione europea, i RTS permettono agli istituti di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato usando l'IMA alternativo, previa autorizzazione delle autorità competenti. Modifiche sostanziali all'IMA, estensioni e cambiamenti significativi ai fattori di rischio modellabili richiedono un'autorizzazione separata, mentre altre estensioni e modifiche devono essere notificate alle autorità competenti.

Gli RTS distinguono tra estensioni e modifiche rilevanti, che necessitano di approvazione, e non rilevanti, che richiedono solo notifica. Queste ultime sono ulteriormente suddivise in sottocategorie basate su informazioni aggiuntive o di base. Gli RTS stabiliscono condizioni qualitative e quantitative per la categorizzazione, valutando l'effetto delle modifiche sui requisiti di fondi propri e sulle componenti dell'IMA FRTB.

Inoltre, includono principi guida per la categorizzazione, disposizioni sull'attuazione delle modifiche e requisiti di documentazione, completando la tabella di marcia dell'EBA per gli approcci al rischio di mercato e di controparte.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Gestione crisi bancarie: il Consiglio UE sulle modifiche al quadro CMDI (19 giugno 2024)

Il Consiglio UE ha approvato un mandato negoziale il 19 giugno 2024 per rivedere il quadro di gestione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi (CMDI). Questa revisione mira a rafforzare il sistema attuale e migliorare la gestione delle crisi per le banche di piccole e medie dimensioni.

Le proposte legislative adottate dalla Commissione il 18 aprile includono:

- Una direttiva per modificare la Direttiva 2014/59/UE riguardo alle misure di intervento precoce, le condizioni di risoluzione e il finanziamento delle crisi bancarie.
- Una direttiva per modificare la Direttiva 2014/49/UE in termini di protezione dei depositi, uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, cooperazione transfrontaliera e trasparenza.
- Un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi.

Il Consiglio negozierà ora con il Parlamento europeo per definire la forma finale di questi atti legislativi.

Le principali misure della revisione comprendono:

1. Ampliamento del campo di applicazione della risoluzione delle crisi alle banche di piccole e medie dimensioni.
2. Facilitazione della risoluzione delle banche in crisi, riducendo i rischi di contagio e ricadute economiche. Il CMDI riveduto prevede l'uso di reti di sicurezza finanziate dall'industria come fonte aggiuntiva di finanziamento.
3. Mantenimento della preferenza per i depositi in caso di insolvenza e armonizzazione del "test del costo minimo" per l'utilizzo dei fondi del DGS.
4. Chiarimento tra misure preventive e alternative per evitare il fallimento bancario, con un processo rivisto per il loro impiego.
5. Definizione delle forme di sostegno finanziario pubblico per le banche in difficoltà in circostanze straordinarie.
6. Conferma del ruolo della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB) nell'adozione degli strumenti giuridici e chiarimento del ruolo della sessione plenaria nel processo.

Queste misure mirano a rendere il quadro CMDI più solido e credibile, migliorando la capacità delle banche di gestire le crisi senza ricorrere a risorse pubbliche.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR3: EBA sul metodo standardizzato per il rischio di controparte (24 giugno 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale di modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR).

Le modifiche al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) hanno infatti ampliato il mandato dell'EBA di specificare la formula per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni, nell'ambito del sistema SA-CCR.

Oltre alla formula del delta di vigilanza per le opzioni su tassi d'interesse compatibili con tassi d'interesse negativi, il mandato richiede ora anche la specificazione della formula del delta di vigilanza per le opzioni su materie prime compatibili con prezzi negativi delle materie prime. Pertanto, gli RTS esistenti sul SA-CCR sono stati modificati per includere la formula per le opzioni su merci.

La bozza di RTS sull'SA-CCR è stata elaborata, più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 277, paragrafo 5, e dell'art. 279 bis, paragrafo 3, del CRR, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1623 (CRR3), che incarica EBA:

- di specificare il metodo per identificare le operazioni con un solo fattore di rischio rilevante o con più fattori di rischio rilevanti e per identificare il più rilevante di tali fattori di rischio
- le formule per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put mappate nelle categorie di rischio di tasso di interesse o di commodity compatibili con i tassi di interesse negativi o i prezzi delle commodity, e la volatilità di vigilanza adatta a tali formule
- il metodo per determinare se un'operazione è una posizione lunga o corta nel driver di rischio primario o nel driver di rischio più rilevante della categoria di rischio in questione.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

IFR: in GU UE i metodi di consolidamento prudenziale dei gruppi (25 giugno 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1771, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del 13 marzo 2024, integra il Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) definendo le norme tecniche di regolamentazione per il consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento. Questo regolamento mira a stabilire chiaramente i dettagli dell'ambito di applicazione e i metodi di consolidamento prudenziale.

Per garantire un efficace e neutrale sistema di vigilanza consolidata, è stato necessario determinare criteri per includere le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati all'interno del perimetro di consolidamento prudenziale delle imprese madri nell'Unione. Questa inclusione si basa sul controllo stabilito, sull'esercizio di un'influenza dominante, o sulla presenza di una direzione unitaria o legami orizzontali.

Secondo l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva 2013/34/UE, il consolidamento prudenziale deve estendersi anche alle entità soggette a direzione unitaria, dove le autorità competenti devono disporre di prove concrete di coordinamento efficace delle politiche finanziarie e gestionali.

Inoltre, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale deve considerare i casi di legami orizzontali tra entità, dove non esiste una relazione di controllo diretto, permettendo all'autorità competente di determinare l'entità responsabile del consolidamento e dell'assunzione del ruolo di impresa madre nell'Unione.

Per il calcolo del requisito patrimoniale minimo permanente consolidato, le imprese madri nell'Unione devono aggiungere i requisiti patrimoniali minimi delle imprese di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tali requisiti, come le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Infine, per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali, l'impresa madre nell'Unione deve sommare le spese necessarie di tutte le entità consolidate nel gruppo, inclusi i costi degli agenti collegati, se non già inclusi nei costi delle imprese di investimento.

Questo regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione, contribuendo a stabilire regole chiare e coerenti per il consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento nell'Unione Europea.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Morosità e pignoramenti: modifiche alle Linee guida EBA (28 giugno 2024)

EBA ha pubblicato le modifiche alle proprie Linee guida su morosità e pignoramenti a seguito delle modifiche alla direttiva sul credito ipotecario (MCD).

Nel 2015 l'EBA ha pubblicato le Linee guida su morosità e pignoramenti (EBA/GL/2015/12) per sostenere il recepimento delle disposizioni dell'articolo 28 della Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD).

Le Linee guida dell'EBA sono diventate applicabili lo stesso giorno della MCD, il 21 marzo 2016.

Nel dicembre 2021 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti (Credit Servicers Directive – CSD), che regola la vendita, l'acquisto e il servizio dei crediti non performanti (NPL).

La CSD ha introdotto, tra l'altro, modifiche all'articolo 28(1) della MCD in materia di morosità e pignoramenti, sostituendo la formulazione esistente con una formulazione quasi letterale della linea guida 4 degli orientamenti dell'EBA, che riguarda il processo di risoluzione tra creditore e mutuatario.

Il testo modificato del Livello 1 è diventato applicabile alla fine di dicembre 2023.

Dopo aver valutato l'impatto della recente revisione dell'articolo 28(1) della MCD, EBA ha quindi deciso di eliminare dalle proprie Linee guida su morosità e pignoramenti l'orientamento 4 sulla procedura di risoluzione, in quanto il suo contenuto è ora incorporato nel diritto vincolante dell'Unione.

Gli Orientamenti modificati si applicheranno entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA autorizza l'uso di garanzie per le cartolarizzazioni sotto forma di contante (7 giugno 2024)

EBA ha pubblicato un parere indirizzato a Consob, in risposta alla notifica da parte dell'Autorità competente della decisione di concedere l'autorizzazione ad usare – quali garanzie di alta qualità per le cartolarizzazioni in bilancio – le garanzie sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate.

EBA ha valutato le prove fornite dalla Consob, in particolare l'attuale classificazione degli istituti di credito italiani e la composizione del mercato italiano delle cartolarizzazioni sintetiche: sulla base delle prove fornite, EBA ritiene che, a causa degli impedimenti oggettivi legati al livello di qualità del credito (CQS) assegnato all'Italia, sia giustificato l'uso di una deroga parziale per consentire la garanzia sotto forma di contante in deposito presso il cedente, o una delle sue affiliate, che si qualifica per il CQS 3.

Si ricorda che l'art. 26 sexies, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione, specifica che la protezione del credito fornita nelle cartolarizzazioni in bilancio deve soddisfare standard di garanzia di alta qualità.

In deroga, se sono soddisfatte determinate condizioni, il cedente può utilizzare garanzie di alta qualità sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate, a condizione che si qualifichino almeno per il CQS 2.

Le autorità competenti possono, a condizioni specifiche e dopo aver consultato EBA, consentire garanzie sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate se si qualificano per il CQS 3.

Consob verificherà periodicamente le condizioni di esenzione e, nel caso in cui gli impedimenti cessino di esistere, verranno adottate misure appropriate.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR3: chiarimenti EBA sulle circostanze eccezionali che consentono l'uso di modelli interni (28 giugno 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale dei Regulatory Technical Standards (RTS) che chiariscono, in conformità al CRR3, le circostanze straordinarie per continuare a utilizzare i modelli interni e non tenere conto di alcuni overshooting, in conformità con la Fundamental Review of the Trading book (FRTB).

Ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), le autorità competenti possono consentire agli enti di derogare a determinati requisiti per l'utilizzo dei modelli interni in conformità all'FRTB, o di applicare una versione più morbida di tali requisiti, in circostanze straordinarie.

Il verificarsi di circostanze straordinarie sarà determinato da EBA, che dovrà emettere un parere in tal senso: gli RTS pubblicati stabiliscono quindi le condizioni e gli indicatori che EBA utilizzerà per determinare se si sono verificate circostanze straordinarie.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Confidi: linee guida ministeriali per il recupero dei crediti pubblici (3 aprile 2024)

Il MIMIT ha emanato il 3 aprile 2024 il Decreto direttoriale recante le Linee Guida per il recupero dei crediti pubblici e per il rimborso delle spese legali sostenute dai confidi.

Si ricorda che i confidi (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (art. 13, comma 1, D.L. n. 269/2003).

L'art. 1 della L. 147/2013 ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli stessi confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54, di risorse pubbliche da utilizzare per la concessione di garanzie alle PMI.

Il decreto, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 9 dicembre 2022, disciplina quindi i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, altresì alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di garanzie a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni del decreto 3 gennaio 2017 e del decreto 7 aprile 2021.

Le disposizioni di cui al decreto si applicheranno alle operazioni di garanzia e di finanziamento concesse a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo all'adozione del decreto.

INTERMEDIARI FINANZIARI

NBFI: come migliorare la liquidità dell'intermediazione finanziaria non bancaria (17 aprile 2024)

Il Financial Stability Board (FSB) ha offerto oggi in consultazione un rapporto sulla preparazione alla liquidità per le richieste di margini e garanzie, con otto proposte di raccomandazioni di policy per migliorare la preparazione alla liquidità dei partecipanti al mercato non bancario (NBFI), in caso di richieste di margini e garanzie nei mercati dei derivati e dei titoli compensati a livello centrale e non centrale (compresi i finanziamenti in titoli come i repo).

Il rapporto evidenzia la necessità di adeguare le politiche per far fronte alle tensioni di liquidità nel settore delle NBFI (intermediari finanziari non bancari) derivanti da picchi di richieste di margini e garanzie in periodi di stress di mercato, come le turbolenze del mercato di marzo 2020 e le turbolenze dei mercati delle materie prime e lo stress dei fondi di investimento liability-driven nel 2022.

Le raccomandazioni riguardano:

- Pratiche di gestione del rischio di liquidità e governance (Raccomandazioni da 1 a 3)
- Stress test di liquidità e disegno di scenari (Raccomandazioni 4 e 5)
- Pratiche di gestione del collaterale (Raccomandazioni da 6 a 8)

Le disposizioni si applicano agli operatori di mercato non bancari che possono essere soggetti a richieste di margini e garanzie, tra cui compagnie di assicurazione, fondi pensione, hedge fund, altri fondi di investimento e family office.

Si propone di applicarle in modo proporzionale, concentrandosi sugli operatori di mercato non bancari che hanno un'esposizione significativa a picchi di richieste di margini e garanzie in periodi di stress.

Il rapporto sottolinea inoltre la necessità che gli intermediari finanziari che effettuano transazioni bilaterali con soggetti non finanziari, come i commercianti di materie prime, prendano in considerazione la possibilità di valutare la propria preparazione in materia di liquidità, per far fronte a picchi di richieste di margini e garanzie in periodi di stress.

La revisione ha raccomandato che l'FSB intraprenda ulteriori iniziative a livello internazionale per migliorare la preparazione alla liquidità dei partecipanti al mercato e per colmare le lacune nei dati normativi, in modo che le autorità possano monitorare meglio la preparazione alla liquidità del settore delle NBFI.

L'FSB invita a presentare commenti su questo rapporto di consultazione e sulle domande in esso contenute entro il 18 giugno 2024.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Esteralizzazione di funzioni aziendali: chiarimenti sulla segnalazione (18 aprile 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti in merito all'applicazione del proprio Provvedimento del 31 maggio 2023, che ha introdotto una segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.

I chiarimenti forniti, relativamente alla segnalazione dell'esternalizzazione di funzioni aziendali, riguardano sinteticamente i seguenti aspetti:

- Modalità di segnalazione delle modifiche contrattuali ai contratti di esternalizzazione in essere
- Momento in cui vanno segnalate le modifiche contrattuali relative ai contratti di esternalizzazione in essere intervenute dopo la data di riferimento della segnalazione (31 dicembre), ma prima della data di invio della stessa alla Banca d'Italia (entro il 30 aprile)
- Modalità con cui segnalare le informazioni relative ai contratti di esternalizzazione che fanno capo ad un intermediario vigilato, interessato da un'operazione di fusione per incorporazione in un altro intermediario vigilato
- Modalità di segnalazione del preavviso che nel contratto sia indicato in mesi, in relazione agli attributi "Periodo preavviso per fornitore" e "Periodo preavviso per intermediario" (voce 1000) che nelle Istruzioni sono invece espressi in giorni
- Tipo di preavviso da considerarsi ai fini della segnalazione nel caso in cui il contratto ne preveda due, uno per recesso ad nutum e uno per recesso in fase di rinnovo, in relazione agli attributi "Periodo preavviso per fornitore" e "Periodo preavviso per intermediario" (voce 1000)
- Modalità di compilazione degli attributi "Data inizio", "Data scadenza" e "Data prossimo rinnovo" (voce 1000) nel caso in cui un contratto di esternalizzazione preveda la possibilità di rinnovo tacito
- Valore da indicare all'attributo "Costo annuo" (voce 1000) nel caso in cui un contratto di esternalizzazione non abbia generato alcun costo nel corso dell'anno di riferimento della segnalazione
- Modalità di compilazione dell'attributo "Data ultima valutazione a FEI" (voce 1000), relativamente all'inserimento della data in cui è avvenuta la discussione e l'approvazione del contratto di esternalizzazione da parte del competente organo aziendale dell'intermediario
- Modalità di segnalazione dei contratti con uno stesso fornitore in caso di molteplici contratti di esternalizzazione con uno stesso fornitore
- Modalità di compilazione dell'attributo "Trattamento dati personali" nell'ipotesi in cui il contratto di esternalizzazione consenta il trattamento dei dati personali da parte del fornitore (o subfornitore) ma, di fatto, questo) non proceda a tale trattamento
- Verifiche effettuate da personale dipendente dell'intermediario ma non appartenente alla funzione di internal audit da prendersi in considerazione ai fini della compilazione degli attributi "Data ultima verifica audit" e "Data prossima verifica audit"
- Oggetto della segnalazione, in relazione ai contratti per la gestione dei patrimoni di SICAV/SICAF.

INTERMEDIARI FINANZIARI

PSD3 e PSR: le norme sui servizi di pagamento approvate dal Parlamento UE (24 aprile 2024)

Il 24 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, con emendamenti, la terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3) e il Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR). Questi strumenti normativi intendono migliorare la Direttiva 98/26/CE (PSD2) per superare le criticità e aumentare la fiducia dei consumatori nei pagamenti elettronici.

Il nuovo quadro normativo offre alle aziende una visione completa dei propri conti e pagamenti, facilitando transazioni più rapide e flussi di cassa più precisi. PSD3/PSR impone alle banche di seguire standard prestabiliti per l'Open Banking, migliorando l'integrazione dei servizi finanziari e offrendo agli utenti una visione unificata dei loro conti bancari.

Le principali misure del pacchetto PSD3/PSR includono:

- Miglioramento della Strong Customer Authentication per prevenire le frodi.
- Estensione dei servizi di verifica dell'abbinamento IBAN/nome a tutti i bonifici, inclusi quelli istantanei.
- Base giuridica per la condivisione delle informazioni sulle frodi tra i PSP nel rispetto del GDPR.
- Rafforzamento del monitoraggio delle transazioni.
- Obbligo per i PSP di educare i clienti e il personale sulla consapevolezza delle frodi nei pagamenti.
- Estensione dei diritti di rimborso dei consumatori in determinate situazioni.
- Garanzie per il rapido sblocco dei fondi bloccati sulle carte di pagamento.
- Maggiore trasparenza nei trasferimenti cross-border e nelle fee degli ATM.
- Migliore disponibilità di contante per i consumatori tramite servizi di prelievo offerti dai retailer.
- Obblighi per banche e fornitori di conti di pagamento di creare una dashboard per la gestione delle autorizzazioni dei dati dei consumatori.
- Obbligo per le banche di motivare l'accesso negato al conto o la chiusura di un conto di un PSP non bancario.
- Possibilità per le banche centrali di fornire servizi di conto ai PSP non bancari.

Le proposte PSD3 e PSR saranno ora esaminate dal Consiglio UE e, se approvate senza modifiche, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Prove di stress per gli FCM: Bankitalia si conforma agli Orientamenti ESMA (3 maggio 2024)

La Banca d'Italia, con la nota n. 37 del 3 maggio 2024, ha comunicato l'adozione dei nuovi Orientamenti dell'ESMA sugli scenari delle prove di stress per i fondi comuni monetari (FCM), in conformità al Regolamento (UE) 2017/1131. Questi orientamenti assumono quindi valore di orientamenti di vigilanza.

L'ESMA aveva pubblicato l'aggiornamento 2023 degli Orientamenti sugli scenari delle prove di stress il 6 marzo 2024, aggiornamento che sostituisce la precedente versione degli Orientamenti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento FCM.

I nuovi orientamenti si applicano ai fondi comuni monetari e ai loro gestori, come definiti dal Regolamento FCM, richiedendo a questi ultimi di conformarsi alle nuove disposizioni secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Questi orientamenti entreranno in vigore il 6 maggio 2024.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Confidi: il MIMIT sulla relazione di monitoraggio 2023 (16 maggio 2024)

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con avviso del 16 maggio 2024, ha reso noto che, con riferimento agli obblighi di monitoraggio delle risorse assegnate in gestione ai confidi in attuazione dell'art. 1, comma 54, della L. 147/2013, la relazione di monitoraggio relativa all'anno 2023 potrà essere presentata soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione del nuovo decreto direttoriale, che sostituirà il vigente decreto direttoriale del 7 febbraio 2019.

Ciò, al fine di recepire le novità introdotte dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2021 e del 9 dicembre 2022.

Pertanto, per la presentazione della relazione di monitoraggio relativa all'anno 2023, l'Amministrazione considererà quale termine finale il solo termine del 31 luglio 2024, già previsto dall'art. 3 del citato decreto direttoriale del 7 febbraio 2019.

Il MIMIT specifica, inoltre, che la relazione di monitoraggio per l'anno 2023 dovrà essere trasmessa unicamente utilizzando lo schema allegato all'emanando decreto direttoriale, secondo i format che verranno resi disponibili mediante pubblicazione sulla presente pagina.

Il MIMIT ricorda altresì che il monitoraggio, per ciascun contributo a fondo rischi, avrà ad oggetto sia l'operatività sotto forma di garanzia, sia, per i confidi che l'abbiamo attivata, l'operatività sotto forma di credito diretto.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Test patrimoniale di gruppo per le SIM: orientamenti EBA (12 aprile):

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un rapporto contenente gli orientamenti definitivi sull'applicazione del test patrimoniale di gruppo per i gruppi di imprese di investimento (SIM).

Il test patrimoniale di gruppo, in particolare, è stabilito dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (SIM) mentre i criteri per il suo uso sono stabiliti al paragrafo 8, paragrafi 1 e 4.

Gli orientamenti EBA pubblicati stabiliscono quindi criteri armonizzati per affrontare le differenze osservate nell'applicazione del test patrimoniale di gruppo nell'UE e contribuire a garantire condizioni di parità.

Le linee guida individuano i criteri per aiutare le autorità competenti a valutare la semplicità della struttura del gruppo e la rilevanza del rischio per i clienti e il mercato; inoltre, prevedono una valutazione semplificata dei criteri per i gruppi che comprendono solo imprese di investimento piccole e non interconnesse.

Le linee guida con i risultati del test patrimoniale di gruppo per le SIM includono criteri sia quantitativi che qualitativi:

- dal punto di vista quantitativo, specificano il numero di imprese e di livelli all'interno di un gruppo
- dal punto di vista qualitativo chiariscono che devono essere presenti legami patrimoniali semplici e una chiara struttura proprietaria.

Gli Orientamenti forniscono inoltre una metodologia per guidare le Autorità competenti nella valutazione dell'adeguatezza dei requisiti di fondi propri delle imprese di Paesi terzi appartenenti a gruppi dell'UE.

MERCATI FINANZIARI

Gestioni patrimoniali: le priorità macroprudenziali di CONSOB e altre autorità UE (15 Aprile 2024)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV – Spagna), l'Autorité des marchés financiers (AMF – Francia) e la Finanzmarktaufsicht (FMA – Austria) hanno reso note le priorità-chiave (*key priorities*) nell'ambito del dibattito sull'approccio macroprudenziale alle gestioni patrimoniali, in vista della prossima consultazione della Commissione europea su questo tema.

Negli ultimi anni, i rischi derivanti dall'intermediazione finanziaria non bancaria (Non-Bank Financial Intermediation – NBFi) hanno ricevuto attenzione dalle autorità di regolamentazione mondiali, data la crescente quota che ricoprono nel sistema finanziario globale; in particolare, emergono preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti negativi per l'economia reale degli shock diffusi attraverso la NBFi o da essa generati.

Per affrontare i rischi delle gestioni patrimoniali, è necessario considerare le loro caratteristiche specifiche: l'ecosistema delle gestioni patrimoniali è infatti diverso da quello bancario, e altrettanto variegato, così come le vulnerabilità evidenziate.

Le autorità di regolamentazione, pertanto, dovrebbero concentrarsi sulle caratteristiche che generano eccessiva volatilità dei prezzi e stress di liquidità.

In base a queste considerazioni, le autorità di Italia, Spagna, Francia e Austria hanno identificato cinque priorità:

- garantire un'ampia disponibilità e un maggiore utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools – LMT) in tutti i tipi di fondi aperti (Open-Ended Funds -OEF)
- vietare la contabilizzazione a costi ammortizzati dei fondi comuni del mercato monetario (Money Market Funds)
- prevedere stress test sistematici per comprendere meglio le vulnerabilità di ciascun gruppo di gestione patrimoniale
- introdurre un approccio di vigilanza realmente consolidato per i grandi gruppi di gestione patrimoniale transfrontalieri
- creare un data hub integrato e condiviso dalle autorità di vigilanza dei mercati e dalle banche centrali.

Queste misure mirano a garantire una maggiore stabilità finanziaria e a mitigare i rischi nell'ambito delle gestioni patrimoniali.

MERCATI FINANZIARI

ELTIF: ESMA sulle modifiche agli RTS sui fondi di investimento a lungo termine (22 Aprile 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha risposto con parere del 22 aprile 2024 alla richiesta della Commissione europea di modificare gli standard tecnici (RTS) dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

Il Regolamento (UE) 2015/760 (c.d. Regolamento ELTIF, modificato a marzo 2023 con Regolamento 2023/606), più nel dettaglio, prevede che ESMA elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per determinare:

- le circostanze in cui la vita di un fondo europeo di investimento a lungo termine (ELTIF) è considerata compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle singole attività, nonché le diverse caratteristiche della politica di rimborso dell'ELTIF;
- l'informativa sui costi.

Nel dicembre 2023 ESMA aveva quindi pubblicato la relazione finale sui progetti di standard tecnici ai sensi del Regolamento ELTIF rivisto e l'aveva presentata alla Commissione europea per l'adozione.

Lo scorso 8 marzo 2024, la Commissione ha tuttavia informato ESMA che avrebbe adottato gli RTS proposti con delle modifiche, ed aveva invitato ESMA a presentare un nuovo progetto di RTS che le tenesse in considerazione: in particolare, le modifiche suggerite erano volte a considerare le caratteristiche individuali dei diversi ELTIF, al fine di costruire un approccio più proporzionato sulla calibrazione dei requisiti relativi ai rimborsi e agli strumenti di gestione della liquidità.

Nella lettera pubblicata oggi ESMA suggerisce però di apportare un numero limitato di modifiche, per trovare il giusto equilibrio tra la tutela degli investitori al dettaglio e il contributo agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali.

Per quanto riguarda gli RTS sulla politica di rimborso, e in particolare sulla calibrazione dei requisiti relativi ai rimborsi e agli strumenti di gestione della liquidità, ESMA riconosce che dovrebbe esserci un giusto equilibrio tra la protezione degli investitori al dettaglio e gli obiettivi legati alla stabilità finanziaria: tuttavia, in relazione alle osservazioni della Commissione, ESMA propone di trovare un equilibrio leggermente diverso da quello della Commissione europea.

Il parere pubblicato è stato comunicato dall'ESMA alla Commissione europea, con copia al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione europea può adottare l'RTS con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerlo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, a loro volta, potranno opporsi a un RTS adottato dalla Commissione UE entro un termine di tre mesi.

MERCATI FINANZIARI

Direttiva sulle attività ammissibili OICVM: ESMA sulla revisione (7 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi un invito a fornire un feedback (*call for evidence*) sulla revisione della Direttiva sulle attività ammissibili – Direttiva 2007/16/EC (EAD) degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). L'obiettivo di questo invito è raccogliere informazioni dalle parti interessate per valutare i possibili rischi e benefici di un'esposizione degli OICVM a varie tipologie di attività d'investimento.

Gli OICVM sono il principale prodotto di investimento al dettaglio nell'UE e rappresentano circa il 75% di tutti gli investimenti collettivi degli investitori al dettaglio: ciò è dovuto alla loro consolidata reputazione di prodotti di investimento ben regolamentati e supervisionati.

In particolare, gli OICVM devono essere investiti in attività soggette a rigorosi criteri di ammissibilità, al fine di garantire l'adesione ai principi di protezione degli investitori alla base della Direttiva OICVM EAD.

Dall'adozione dell'OICVM EAD, il numero e la varietà degli strumenti finanziari negoziati sui mercati finanziari sono aumentati considerevolmente, portando all'incertezza nel determinare se alcune categorie di attività siano ammissibili per l'investimento, dando a sua volta origine a interpretazioni e pratiche di mercato divergenti in termini di applicazione della Direttiva OICVM.

La consulenza tecnica ESMA sulla revisione dell'EAD OICVM mira pertanto a preservare e rafforzare il buon funzionamento del quadro normativo OICVM e il funzionamento degli OICVM nel migliore interesse degli investitori, nonché la qualità dei prodotti di investimento offerti agli investitori al dettaglio.

ESMA invita quindi gli investitori e i gruppi di consumatori interessati ai prodotti di investimento al dettaglio, le società di gestione di OICVM, le società di investimento di OICVM autogestite, i depositari di OICVM e le associazioni di categoria, a fornire il loro feedback sulle pratiche di mercato e sulle questioni di interpretazione, o di applicazione pratica, in relazione ai criteri di ammissibilità e alle altre disposizioni stabilite nella Direttiva OICVM.

ESMA è inoltre interessata a raccogliere informazioni su alcune nozioni e definizioni chiave utilizzate nell'OICVM EAD e sulla loro coerenza trasversale con altri atti legislativi UE.

ESMA prenderà in considerazione tutti i feedback ricevuti entro il 7 agosto 2024 utilizzando il modulo disponibile sulla relativa pagina web.

MERCATI FINANZIARI

Mercati dei capitali UE: raccomandazioni ESMA (22 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato il Position Paper “Costruire mercati dei capitali più efficaci e attraenti nell’UE”, che contiene 20 raccomandazioni volte a rafforzare i mercati dei capitali dell’UE e rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese europee. Le raccomandazioni si concentrano su tre dimensioni:

- i cittadini
- le imprese
- il quadro normativo e di vigilanza dell’UE.

Le azioni proposte in questo documento vanno oltre le modifiche alla regolamentazione finanziaria e sono quindi rivolte non solo alle autorità di vigilanza del mercato dei capitali, ma anche agli Stati membri dell’UE, alla Commissione europea, al Parlamento ed al Consiglio UE, nonché al settore finanziario. Le raccomandazioni si focalizzano pertanto su alcune concetti chiave, come:

- **Cittadini dell’UE:** opzioni di investimento semplici ed efficienti dal punto di vista dei costi sono fondamentali per consentire ai cittadini di investire i propri risparmi in mercati dei capitali che rispondano alle loro esigenze a lungo termine; le raccomandazioni principali in quest’ambito includono:
 - lo sviluppo di prodotti di investimento di base a lungo termine e di sistemi pensionistici che siano adeguatamente incentivati e contribuiscano allo sviluppo dei mercati dei capitali
 - il miglioramento dell’educazione finanziaria
- **Imprese dell’UE:** opzioni di finanziamento diversificate e sostenibili sono fondamentali per alimentare la crescita e l’innovazione nell’UE, soprattutto per le PMI; le raccomandazioni principali in questo settore includono:
 - lo sviluppo di un ecosistema favorevole per le società pubbliche
 - la promozione di mercati paneuropei
- **Regolamentazione e supervisione dell’UE:** i mercati dei capitali dell’UE devono essere agili per rispondere alle esigenze in evoluzione; le raccomandazioni principali per affrontare questo problema sono volte a rafforzare:
 - la modernizzazione del quadro normativo dell’UE, per tenere conto di nuovi strumenti come gli efficaci poteri di *forbearance*
 - la coerenza della vigilanza tra le autorità di vigilanza dell’UE e valutare un’ulteriore centralizzazione della vigilanza a livello europeo.

MERCATI FINANZIARI

Derivati e MIFID II: modifiche ESMA alle segnalazioni (23 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), avvia oggi una consultazione pubblica sulle bozze di RTS relative ai derivati su commodity in ambito MiFID II, ovvero, in particolare, sulle modifiche alle regole per i controlli sulla gestione delle posizioni e per le loro segnalazioni.

Le modifiche si inseriscono nel contesto della revisione della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e mirano a ridurre al minimo l'onere per i soggetti segnalanti.

Le modifiche concernono:

- l'estensione ai derivati sulle quote di emissione dei controlli sulla gestione delle posizioni
- l'esclusione delle quote di emissione dalla segnalazione delle posizioni
- l'introduzione di una segnalazione settimanale delle posizioni (escluse le opzioni) in aggiunta a quella esistente (che combina futures e opzioni).

La consultazione terminerà il 21 agosto 2024: dopo aver esaminato il feedback, ESMA pubblicherà una relazione finale verso la fine del 2024.

MERCATI FINANZIARI

MiFIR: consultazione ESMA sui CTP e DRSP (23 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato il 23 maggio 2024 una consultazione sulle bozze di norme tecniche relative ai fornitori di “nastri consolidati” (consolidated tape providers – CTP), ai fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP) e ai criteri di valutazione per la procedura di selezione dei CTP, ai sensi del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).

Nella consultazione ESMA chiede contributi sui seguenti argomenti:

- proposte di regole sui dati in entrata e in uscita, riguardanti le istruzioni per la segnalazione e i requisiti di qualità dei dati per tutti i CTP e i contributori di dati
- bozza di regole per la metodologia di redistribuzione delle entrate ai contributori di dati da parte dei CTP azionari e criteri per la sospensione di tale redistribuzione
- requisiti di sincronizzazione dell'orologio per gli internalizzatori sistematici (SI) e i DRSP, oltre che per gli operatori delle sedi di negoziazione e i loro membri
- i requisiti di autorizzazione e organizzazione per gli Authorised Publication Arrangements (APA) e gli Approved Reporting Mechanisms (ARM).

I progetti di norme tecniche (TS) proposti sono sviluppati nel contesto della revisione del MiFIR e contribuiranno a migliorare la trasparenza del mercato e a rimuovere gli ostacoli che hanno impedito la nascita dei “nastri consolidati” (CT) nell'Unione europea.

La consultazione terminerà il 28 agosto 2024. Sulla base delle risposte ricevute, ESMA preparerà la relazione finale e intende presentare alla Commissione europea il progetto definitivo di norme tecniche entro il 29 dicembre 2024.

MERCATI FINANZIARI

Prospetto informativo: le FAQ della Consob (7 giugno 2024)

La CONSOB ha pubblicato delle Risposte a domande frequenti (FAQ) relative al prospetto informativo, al fine di assistere emittenti, offerenti e richiedenti nell'interpretazione e nell'applicazione del quadro normativo vigente, delineato dal Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento prospetto), e dai Regolamenti Delegati 2019/979 e 2019/980.

Le FAQ sono state sviluppate per fornire chiarimenti su questioni comunemente sollevate durante la preparazione e il processo di approvazione del prospetto informativo presso CONSOB: non sono vincolanti, ma fungono da guida interpretativa per affrontare adeguatamente le complessità del Regolamento prospetto e dei relativi Regolamenti Delegati.

L'obiettivo di questo strumento è di supportare quindi le parti interessate nella redazione di un prospetto informativo che sia non solo conforme ai requisiti normativi, ma anche chiaro, completo e comprensibile per gli investitori.

Consob raccomanda in ogni caso di consultare le Linee Guida e i Q&A ESMA per una comprensione più approfondita.

Le FAQ affrontano, in sintesi, i seguenti temi:

- la disciplina applicabile
- il prefiling
- la domanda di approvazione
- il contenuto del prospetto
- l'istruttoria sul prospetto
- il deposito del prospetto
- la pubblicazione del prospetto approvato
- la validità del prospetto e supplementi
- la pubblicità
- la notifica del prospetto in altri paesi UE
- gli avvisi sul prospetto
- le condizioni definitive
- i contributi di vigilanza
- l'archivio prospetti.

Commissioni ESMA: le modifiche in Gazzetta Ufficiale UE (18 giugno 2024)

Il 18 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un pacchetto di regolamenti delegati che armonizzano diversi aspetti relativi alle commissioni imposte da ESMA a repertori di dati sulle negoziazioni, a repertori di dati sulle cartolarizzazioni e a determinati amministratori di indici di riferimento. Questi regolamenti entreranno in vigore l'1 gennaio 2025. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1702 modifica il Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per armonizzare alcune norme relative alle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni. Per evitare una commissione di vigilanza eccessiva nell'anno di registrazione, il regolamento prevede che un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato pagherà una commissione iniziale proporzionata al periodo durante il quale il repertorio è stato registrato nel primo anno. Inoltre, i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a dicembre sono esentati dall'obbligo di pagare una commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui sono stati registrati. Le commissioni di registrazione e di riconoscimento devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di ESMA. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1703 modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/1732, stabilendo le norme per le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. In particolare, il regolamento stabilisce che le commissioni di registrazione e di estensione della registrazione coprono i costi sostenuti da ESMA per verificare se un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rispetta le condizioni richieste. Se un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda, ESMA non è obbligata a rimborsare le commissioni pagate. Inoltre, come per i repertori di dati sulle negoziazioni, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati a dicembre sono esentati dal pagamento della commissione annuale di vigilanza per l'anno della registrazione. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1704 modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/360 per armonizzare le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni.

Questo regolamento introduce norme che stabiliscono che la commissione di vigilanza iniziale per un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato nell'anno di registrazione è proporzionata al periodo di registrazione. Anche i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a dicembre sono esentati dal pagamento della commissione annuale di vigilanza per l'anno di registrazione. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1705 modifica il Regolamento delegato (UE) 2022/805, relativo alle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento. Il regolamento stabilisce che le commissioni devono coprire integralmente i costi dei servizi forniti da ESMA, evitando sia disavanzi sia eccessivi avanzi. La commissione di vigilanza iniziale dovuta da un amministratore di indici di riferimento è proporzionata al periodo di riconoscimento o autorizzazione dell'amministratore. Inoltre, per la stima delle commissioni, l'anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione contabile sarà l'anno (n-2) rispetto all'anno in cui ESMA impone le commissioni. Questi regolamenti mirano a garantire un sistema di commissioni che rifletta i costi reali delle attività di vigilanza di ESMA, mantenendo l'equilibrio tra il recupero dei costi e l'evitamento di eccessivi avanzi o disavanzi.

COMPARTO ASSICURATIVO

Ultimate Forward Rate: da EIOPA il calcolo applicabile dal 2025 (2 Aprile 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi il calcolo dell'Ultimate Forward Rate (UFR) applicabile dal 1° gennaio 2025.

Questo parametro, relativo alla metodologia per derivare le strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (ovvero il tasso di riferimento da utilizzare per il calcolo della curva risk-free), rimarrà invariato al 3,30% per l'euro.

Per le valute diverse dall'euro, l'UFR non cambia per diciannove valute, per nove valute l'UFR diminuisce di 15 pb e per una valuta l'UFR aumenta di 15 pb.

La metodologia segue i principi stabiliti dal framework Solvency II, in particolare quelli che prevedono la stabilità nel tempo dell'UFR e una sua modifica solo in seguito a cambiamenti nelle aspettative di lungo termine.

L'UFR è stato calcolato in conformità alla metodologia di calcolo dell'UFR (RFR Technical Documentation – ANNEX E). I dettagli del calcolo dell'UFR per il 2025 sono disponibili nella relazione sul calcolo dell'Ultimate Forward Rate per il 2025.

COMPARTO ASSICURATIVO

Pubblicato lo stress test EIOPA 2024 (2 Aprile 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) lancia lo stress test 2024, con il quale sottopone gli assicuratori dello Spazio economico europeo a uno scenario ipotetico di gravi, ma plausibili, sviluppi negativi delle condizioni finanziarie ed economiche. L'esercizio di quest'anno prevede un'intensificazione o un prolungamento delle tensioni geopolitiche e valuta come gli assicuratori europei affronterebbero le conseguenze economiche e finanziarie ad ampio raggio di un tale evento. L'obiettivo è principalmente quello di valutare la resilienza dei partecipanti a uno scenario avverso i cui shock vanno oltre la normale resilienza richiesta dalla Direttiva Solvency II e di fornire alle autorità di vigilanza informazioni sulla capacità di questi assicuratori di resistere a shock gravi.

Questo approccio microprudenziale consentirà alle autorità di vigilanza europee e nazionali di formulare raccomandazioni al settore nel suo complesso e, se del caso, di discutere potenziali azioni di follow-up con i singoli assicuratori, per migliorare la loro resilienza.

Lo scenario 2024, elaborato dall'EIOPA in stretta collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, presuppone un nuovo aumento o una continuazione delle tensioni geopolitiche e un'ampia gamma di effetti a catena. Come conseguenza delle forti tensioni, la narrazione prevede una recrudescenza di diffuse interruzioni della catena di approvvigionamento, con conseguente rallentamento della crescita e riaccensione delle pressioni inflazionistiche. Gli effetti a catena includono una rivalutazione delle aspettative sui tassi di interesse, caratterizzata da un'impennata dei tassi di mercato a breve termine e da aumenti più contenuti dei rendimenti a lungo termine, con una ulteriore impennata di una curva dei rendimenti già invertita. Il conseguente inasprimento delle condizioni di finanziamento, unito a una crescita contenuta, è destinato a ridurre la redditività delle imprese e ad ampliare gli spread creditizi.

L'elevato livello dei rendimenti dei titoli di Stato, anch'esso determinato da tassi privi di rischio elevati e duraturi, inasprirà le condizioni di finanziamento della spesa pubblica.

L'elevato livello di debito pubblico indotto dalla pandemia e la necessità di misure di mitigazione per sostenere l'economia reale in una fase di recessione alimenterebbero le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito sovrano, portando a un ulteriore aumento eterogeneo dei tassi dei titoli di Stato.

Il campione per lo stress test comprenderà 48 imprese di 20 Stati membri e coprirà oltre il 75% del mercato SEE in termini di attività totali, i risultati saranno pubblicati a dicembre 2024 tramite una relazione basata su dati aggregati e la pubblicazione dei singoli risultati.

COMPARTO ASSICURATIVO

Solvency II: EIOPA sulla riassicurazione con imprese di Paesi terzi (4 aprile 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato un documento relativo alla vigilanza sulla riassicurazione conclusa con imprese di riassicurazione che operano in Paesi terzi, in conformità alla Direttiva Solvency II.

EIOPA ha pubblicato tale dichiarazione sulla base dell'art. 134, paragrafo 1, dall'art. 172, paragrafo 3, e dall'art. 173 della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), e dall'art. 211, paragrafo 2, lettere b) e c), e degli artt. 213 e 214 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 (Regolamento Delegato Solvency II).

EIOPA riconosce che la riassicurazione è, e deve rimanere, un'attività internazionale transfrontaliera che sfrutta la diversificazione globale dei rischi e offre numerosi vantaggi alle imprese di assicurazione: tuttavia, è importante valutare l'effettiva riduzione del rischio.

In quest'ottica, l'obiettivo del documento di vigilanza pubblicato è quello di evidenziare i rischi derivanti dall'utilizzo della riassicurazione fornita da riassicuratori che operano in regimi normativi di Paesi terzi non riconosciuti equivalenti a Solvency II.

Per promuovere una vigilanza convergente su tali accordi, senza limitare l'uso della riassicurazione, EIOPA propone un approccio basato sul rischio, per identificare e gestire i rischi associati.

Il documento di vigilanza definisce le aspettative di vigilanza in diverse aree, tra cui la valutazione del contesto aziendale quando si ricorre alla riassicurazione da paesi terzi, e l'importanza di un dialogo precoce con la vigilanza.

Inoltre, include considerazioni di vigilanza su come valutare gli accordi di riassicurazione e i sistemi di gestione del rischio delle imprese, in relazione all'utilizzo di riassicuratori di Paesi terzi.

Infine, delinea gli strumenti che potrebbero essere fondamentali per mitigare eventuali rischi aggiuntivi che potrebbero sorgere.

La dichiarazione è rivolta alle Autorità nazionali competenti, che dovranno applicarla tenendo conto del principio di proporzionalità e seguendo un approccio basato sul rischio.

I documenti pubblicati si basano sul feedback delle parti interessate sulla bozza di dichiarazione di vigilanza EBA, ottenuti attraverso una consultazione pubblica svolta nel corso del terzo trimestre del 2023.

COMPARTO ASSICURATIVO

Solvency II: dall'EIOPA l'adeguamento del requisito patrimoniale netto (5 aprile 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato le informazioni tecniche sull'aggiustamento simmetrico del requisito patrimoniale per Solvency II con riferimento alla fine di marzo 2024.

Si ricorda che l'aggiustamento simmetrico è disciplinato dall'art. 106 della Direttiva 2009/138/CE (direttiva Solvency II), dall'art. 172 del Regolamento delegato Solvency II e dal rapporto finale dell'EIOPA sugli ITS relativi all'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del requisito patrimoniale.

COMPARTO ASSICURATIVO

IFRS 17: rapporto sull'attuazione del principio contabile da parte delle assicurazioni (15 aprile 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi un rapporto che analizza come le imprese di assicurazione nell'UE abbiano attuato il nuovo principio contabile assicurativo IFRS 17, nonché le sinergie e le differenze nel calcolo delle passività assicurative con il quadro di Solvency II. Congiuntamente, EIOPA ha altresì pubblicato un'apposita scheda informativa di sintesi sull'attuazione del summenzionato principio da parte delle imprese di assicurazione.

Nel gennaio 2023, l'IFRS 17 è diventato il nuovo principio contabile internazionale per i contratti assicurativi, sostituendo il precedente principio IFRS 4. L'obiettivo è di migliorare la qualità dei contratti assicurativi, l'affidabilità e la trasparenza dei bilanci e ridurre le differenze metodologiche, tramite l'armonizzazione: il rapporto si basa sui bilanci semestrali 2023 di un campione di 53 gruppi (ri)assicurativi di 17 Stati membri.

Nel rapporto si evince che il passaggio all'IFRS 17 ha comportato cambiamenti significativi nel valore delle passività assicurative, a causa dell'utilizzo di diversi approcci di valutazione, del passaggio dalla prudenza implicita, all'aggiustamento esplicito del rischio e dell'introduzione di un margine di servizio contrattuale (c.d. CSM) nell'IFRS 17. Il CSM riflette il profitto atteso al momento dell'emissione del bilancio e consente agli assicuratori di allocare i profitti attesi nel corso della vita di un contratto assicurativo, man mano che il servizio assicurativo viene fornito. I dati mostrano che, sebbene l'introduzione dell'IFRS 17 abbia avuto impatti diversi, in generale ha comportato un aumento delle passività assicurative e una conseguente diminuzione del patrimonio netto.

L'IFRS 17 offre agli assicuratori tre approcci di transizione e tre distinti metodi di valutazione. Per quanto riguarda la transizione, tutti e tre gli approcci (approccio retrospettivo completo, approccio retrospettivo modificato e approccio al fair value) sono stati utilizzati in misura simile, con l'approccio al fair value che è l'opzione più frequentemente scelta, e rappresenta il 42% delle passività assicurative.

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, EIOPA ha osservato un chiaro legame con il tipo di contratto assicurativo: gli assicuratori del campione hanno valutato l'86% delle loro passività assicurative del ramo vita utilizzando l'approccio libero variabile (VFA), mentre i contratti assicurativi del ramo danni sono stati valutati principalmente (90%) utilizzando l'approccio di allocazione dei premi (PAA).

Nel rapporto emerge inoltre, che, sebbene Solvency II e l'IFRS 17 abbiano finalità diverse – il primo mira a tutelare gli assicurati, mentre il secondo fornisce informazioni affidabili agli utilizzatori dei bilanci delle imprese – essi presentano analogie significative che consentono sinergie rilevanti.

COMPARTO ASSICURATIVO

IVASS su rendite vitalizie e imposta di registro (24 aprile 2024)

IVASS ha pubblicato oggi il Quaderno n. 30, sulle rendite vitalizie e l'imposta di registro, a cura di Riccardo Cesari, consigliere IVASS, in collaborazione con l'Università di Bologna.

Il risarcimento in forma di rendita, in particolare, può trovare ostacolo alla sua diffusione nell'applicazione dell'imposta di registro, che, in passato, in presenza di bassi tassi d'interesse, ha dato luogo ad importi abnormi della base imponibile.

Usando i principi della valutazione attuale-attuariale, viene dimostrato analiticamente nel contributo come la corretta determinazione del valore della rendita vitalizia risolve il problema per qualunque valore dei tassi di mercato.

Il Testo Unico sull'imposta di registro (DPR n. 131 del 26.4.1986), all'art. 46, stabilisce che, in caso di costituzione di una rendita (o di una pensione), la base imponibile fa riferimento al valore della rendita (o pensione) così stabilito:

- per le rendite perpetue o a tempo indeterminato: 20 volte l'annualità (=20Y)
- per le rendite a tempo determinato: minimo tra 20Y e il valore attuale dell'annualità al tasso legale d'interesse
- per le rendite vitalizie: l'annualità per un coefficiente tabellato e allegato al Testo Unico, variabile in funzione della classe d'età del beneficiario.

Il contributo individua e dimostra quindi a livello matematico una formula, di semplice calcolo, più adeguata, rispetto a quella individuata dal MEF, per il valore delle rendite vitalizie in relazione al calcolo della base imponibile per l'imposta di registro, senza che i livelli futuri dei tassi possano creare distorsioni e assurdità come quelle riscontrate in passato.

COMPARTO ASSICURATIVO

Esponenti aziendali delle assicurazioni: IVASS sulla trasmissione dei dati anagrafici (29 aprile 2024)

L'IVASS ha pubblicato oggi il Regolamento n. 55 dell'11 aprile 2024, recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata dei dati anagrafici degli esponenti aziendali delle imprese assicurative di cui agli artt. 190 e 190-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Gli obblighi informativi di cui agli artt. 190 e 190-bis del Codice delle assicurazioni private sono necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per finalità di tipo statistico, per le quali diventano fondamentali la tempestività di acquisizione e la qualità del dato.

Il quadro regolamentare esistente già prevede l'obbligo, in capo alle imprese, di comunicare all'IVASS i dati anagrafici dei soggetti che rivestono cariche sociali e di gestione, nonché di controllo.

Il framework normativo di riferimento risulta però frammentato, soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche.

Il quadro normativo italiano, in linea con i più generali principi europei e in coerenza l'art. 21 della L. 265/2005, prevede già che IVASS e Banca d'Italia collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una all'altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restino sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge.

Banca d'Italia e IVASS hanno stipulato un accordo per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, relativo, tra l'altro, all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca; hanno altresì stipulato Accordi per l'utilizzo da parte di IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia e, in particolare, per la riservatezza e protezione dei dati.

Il Titolo IV definisce il Sistema di trasmissione dei dati; viene precisato che la Banca d'Italia, rimane titolare unico delle informazioni dell'AS e l'IVASS può utilizzare le informazioni presenti nel Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per le finalità di vigilanza.

COMPARTO ASSICURATIVO

Attività antifrode: linee guida sui sinistri da porre senza seguito (30 aprile 2024)

IVASS, nel quadriennio 2019/2023, ha effettuato le necessarie verifiche (cartolari e ispettive) al fine di monitorare regole, parametri e metodologie con cui le imprese di assicurazione individuano le partite di danno poste senza seguito per attività anti frode. In esito a tale attività, è emerso che i criteri adottati da ciascuna compagnia per la determinazione delle partite di danno in oggetto non sono uniformi.

Pertanto, IVASS, rilevata la necessità di eliminare tali disomogeneità, ha pubblicato una lettera al mercato con specifiche indicazioni di riferimento per la selezione delle fattispecie di sinistro da valorizzare ai fini del Provvedimento 79/2018.

In particolare, le partite di danno, per essere posti correttamente senza seguito per attività antifrode, deve essere stata oggetto di approfondimento rispetto a quelle normalmente previste per l'ordinario processo liquidativo, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del danno/evento e che siano oggettivamente dirimenti per la definizione senza seguito della partita di danno; gli approfondimenti devono naturalmente trovare un idoneo supporto documentale, come: i) Relazione accertatore/investigatore che evidenzia anomalie nella dinamica del sinistro; ii) Invito alla perizia di riscontro non accolto dalla controparte; iii) Perizia di riscontro, che rilevi una incompatibilità tecnica dei danni; iv) Denuncia – querela presentata dall'impresa assicuratrice nei confronti del danneggiato; v) Sinistro contestato e chiuso senza seguito a fronte di dati Black Box incoerenti; vi) Ritiro della denuncia di sinistro/rinuncia al risarcimento a fronte di approfondimenti extra ordinem diversi da accertamenti, investigazioni o perizie purché documentati sul fascicolo di sinistro vii) Rinuncia al giudizio da parte del presunto danneggiato/creditore, dopo consulenza tecnica d'ufficio che abbia determinato l'incompatibilità dei danni.

La partita di danno individua l'insieme di tutte le tipologie di danno risarcibili a favore di un medesimo danneggiato/creditore non deve condurre a duplicazione della partita di danno individuata, essendo il risarcimento complessivo imputabile a un unico rapporto di credito/debito. La partita di danno può essere riferita anche a un sinistro ancora aperto e va considerata senza seguito se, in relazione alla stessa, non sono stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento nei confronti del presunto danneggiato/creditore: il criterio, quindi, conclude IVASS, si discosta da quello strettamente tecnico assicurativo, previsto dalla normativa di settore in relazione alla “modulistica di bilancio” (di cui al D. Lgs. n. 173/1997 e Prov. IVASS n. 53/2016), privilegiando quello di carattere più propriamente civilistico di estinzione del rapporto di debito/credito.

IVASS proseguirà l'attività di monitoraggio, adottando le più opportune misure di vigilanza, laddove identifichi procedure non compatibili con le presenti linee guida.

COMPARTO ASSICURATIVO

Solvency II e IRRD: il Parlamento UE approva le Direttive (30 aprile 2024)

Il Parlamento Europeo, nella seduta del 23 aprile 2024, ha approvato in prima lettura, con emendamenti, le due proposte di Direttiva recante modifiche alla Direttiva Solvency II, e nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD).

In particolare, le modifiche alla Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) rafforzeranno il ruolo del settore assicurativo e riassicurativo nel fornire fonti di investimento private a lungo termine alle imprese europee, rendendo il settore più resiliente e preparato alle sfide future al fine di proteggere meglio i contraenti.

L'obiettivo della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD), invece, è garantire che gli assicuratori e le autorità competenti nell'UE siano meglio preparati in caso di gravi difficoltà finanziarie, in modo che possano intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida nelle situazioni di crisi, anche a livello transfrontaliero.

COMPARTO ASSICURATIVO

EIOPA: l'Insurance Risk Dashboard di maggio 2024 (14 maggio 2024)

EIOPA ha pubblicato oggi l'Insurance Risk Dashboard di maggio 2024, in base al quale i rischi nel settore assicurativo dell'UE sono stabili e complessivamente a livelli medi, con elementi di vulnerabilità derivanti dall'incertezza del mercato e da potenziali rischi nel settore immobiliare.

Per quanto riguarda i rischi macro, sebbene alcuni indicatori prospettici si siano attenuati e segnalino sviluppi positivi, la crescita del PIL rimane relativamente bassa rispetto agli standard storici.

I rischi di credito sono stabili grazie a un leggero calo degli spread dei credit default swap; tuttavia, tali rischi richiedono un attento monitoraggio, poiché gli assicuratori mantengono un'elevata esposizione alle obbligazioni sovrane e societarie.

I rischi di mercato rappresentano una sfida a causa della volatilità del mercato e del calo dei prezzi degli immobili commerciali nella prima metà del 2023.

I rischi di liquidità e di finanziamento rimangono stabili a un livello medio, ma i tassi di decadenza sono aumentati alla fine dello scorso anno e vengono monitorati attentamente.

Anche i rischi di redditività e solvibilità, come risulta dall'Insurance Risk Dashboard EIOPA, sono stabili, ad un livello medio, con rendimenti migliori a fine 2023 rispetto al 2022 e indici di solvibilità complessivamente stabili nel quarto trimestre del 2023 rispetto ai trimestri precedenti.

Le interconnessioni e gli squilibri degli assicuratori con altre parti del sistema finanziario sono tenuti sotto stretta osservazione: l'esposizione degli assicuratori alle attività finanziarie diverse da quelle bancarie e assicurative è aumentata leggermente nell'ultimo trimestre del 2023.

Per quanto riguarda i rischi assicurativi, la crescita dei premi è stata positiva, sia per il segmento vita che per quello danni, e si è registrato un leggero peggioramento del loss ratio mediano.

I rischi legati all'ESG sono stabili, senza segni di cambiamenti rilevanti negli indicatori che monitorano la transizione e i rischi fisici.

La materialità dei rischi di digitalizzazione e cyber nel primo trimestre del 2024, valutata dalle autorità di vigilanza assicurativa, è leggermente aumentata, così come l'indicatore sul sentiment negativo del cyber.

COMPARTO ASSICURATIVO

Solvency II: le informazioni tecniche EIOPA sui tassi RFR di maggio 2024 (5 giugno 2024)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato le informazioni tecniche sulle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di maggio 2024.

Le informazioni sul RFR sono state calcolate sulla base della Documentazione tecnica, disponibili nella sezione dedicata al RFR del sito web dell'EIOPA.

Le informazioni tecniche relative alle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) sono utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche per le obbligazioni (ri)assicurative, e, in linea con la Direttiva Solvency II, sono pubblicate da EIOPA mensilmente, attraverso una sezione dedicata sul sito web dell'EIOPA, che contiene anche il calendario dei rilasci per il 2024, la Documentazione tecnica RFR, la codifica RFR e le Domande frequenti.

COMPARTO ASSICURATIVO

Le indennità ai liquidatori di imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa (28 giugno 2024)

IVASS, con provvedimento n. 146 del 18 giugno 2024, ha modificato il provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017, concernente i criteri di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa, nonché le indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate.

L'art. 246/3 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa siano determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti, e sono poste a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

IVASS, pertanto, considerato quanto previsto dal D. Lgs. 14/2019 (CCII), nonché i criteri stabiliti nel TUB per gli organi delle liquidazioni delle banche, fatte salve le specificità della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, ha rilevato l'esigenza di rivedere i criteri di determinazione delle indennità spettanti:

- ai commissari liquidatori
- ai componenti dei comitati di sorveglianza

Delle imprese – autorizzate e non all'esercizio dell'attività assicurativa – sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, in caso di cessazione dell'incarico nel corso della procedura.

Ha altresì stabilito di introdurre un compenso premiale per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative.

Le modifiche sono state attuate mediante la sostituzione dell'art. 12 del provvedimento IVASS 66/2017, con il testo di cui all'art. 1 del decreto qui pubblicato.

Il Decreto sulle agevolazioni fiscali in Gazzetta Ufficiale (2 aprile 2024)

Il Decreto-legge sulle agevolazioni fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 ed entrato in vigore il 30 marzo 2024, introduce misure urgenti in materia fiscale. Queste includono modifiche agli artt. 119 e 119-ter del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, oltre a disposizioni connesse a eventi eccezionali e relative all'amministrazione finanziaria.

Principali novità del Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024:

- Eliminazione delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito: sono state abolite quasi tutte le fattispecie per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo delle detrazioni, ad eccezione degli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
- Bonus edilizi e sconto in fattura, modifiche alla disciplina della cessione dei crediti fiscali.
- Regime transitorio: Possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito per interventi con comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), delibera assembleare, richiesta del titolo abilitativo, o accordi vincolanti preesistenti.
- Bonus barriere architettoniche: possibile per spese sostenute fino all'entrata in vigore del provvedimento. Post-entrata in vigore, vale solo per interventi con titolo abilitativo richiesto e lavori già iniziati o con accordo vincolante preesistente.
- Crediti di imposta e soggetti indebitati: Utilizzo dei crediti di imposta sospeso in caso di debiti verso l'erario superiori a 10.000 euro.
- Remissione in bonis: Non applicabile per obblighi di comunicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
- Frodi nella cessione dei crediti ACE: riduzione a una sola possibilità di cessione e responsabilità solidale del cessionario per concorso nella violazione.
- Misure per il monitoraggio di transizione 4.0: le imprese devono comunicare investimenti in beni strumentali nuovi e attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design.
- Contraddittorio obbligatorio: non applicabile agli atti emessi prima del 30 aprile 2024.
- Sanzioni per violazione obblighi di trasmissione: nuovo comma 1-ter nell'art. 10 del D. Lgs. n. 471/1997 introduce sanzioni per omessi, tardivi o errati invii dei dati per il credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici.
- Regolarizzazione delle violazioni: procedura possibile entro il 31 maggio 2024 con versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o in rate, con specifiche condizioni di decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento.

OIC 5: le modifiche al principio contabile sui bilanci di liquidazione (9 aprile 2024)

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza di modifica del Principio contabile OIC 5 – Bilanci di Liquidazione.

L'aggiornamento del principio si è reso necessario a fronte delle criticità riscontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore. Nel corso delle indagini empiriche condotte durante il progetto di revisione del principio, è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori e, in particolare:

- la valutazione delle attività al valore di realizzo risulta inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo sia superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori;
- le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione risultano di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell'intera procedura liquidatoria.

La nuova versione dell'OIC 5 – bilanci di liquidazione è quindi volta a considerare gli elementi maggiormente critici dell'attuale principio contabile, in una logica più prudentiale, ed al fine di consentirne un'applicabilità operativa più ampia; in particolare:

- nella valutazione delle poste dell'attivo verrà utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato
- nelle poste del passivo si utilizzerà il criterio del valore di presumibile estinzione
- quanto agli oneri della liquidazione, verranno iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione
- gli schemi di bilancio saranno più compatibili con la finalità di liquidazione: la classificazione delle voci dell'attivo avverrà esclusivamente per natura, senza distinguere tra capitale immobilizzato e circolante
- le PMI potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione
- anche se il valore di realizzo non è più centrale nella nuova versione dell'OIC 5, l'informazione relativa alle previsioni circa l'esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa: i liquidatori illustreranno qui le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi, e sulla loro adeguatezza a soddisfare le obbligazioni previste dalla liquidazione.

Registro dei titolari effettivi: il TAR respinge i ricorsi (10 aprile 2024)

La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 09 aprile 2024, con cui ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 relativo al Registro dei titolari effettivi.

In particolare, il decreto in questione ineriva all'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e del Manuale operativo Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese.

L'istanza cautelare di sospensione del decreto era stata preliminarmente accolta dal TAR del Lazio con l'ordinanza n. 8083/2023, prima della scadenza del termine per l'inoltro delle comunicazioni (11/12/2023).

La sospensione aveva interessato quindi tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi.

Le sentenze in oggetto, tutte di rigetto, in estrema sintesi, hanno ritenuto privi di fondamento i motivi dei ricorrenti, i quali, in particolare, contestavano la ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust ed il disposto dell'art. 7 c. 2 D.M. 55/2022, dove è prevista una forma di accesso generalizzata alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini.

Con riferimento al mandato fiduciario il TAR ha affermato che in esso, come per il trust, la titolarità formale dei beni oggetto del mandato e la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sono attribuiti a un soggetto, ovvero la società fiduciaria, diverso dal proprietario, ovvero il fiduciante, che rimane il titolare effettivo: da ciò si produce proprio quell'occultamento che il legislatore europeo ha inteso contrastare con le disposizioni in materia di titolarità effettiva.

In merito al rilievo dei ricorrenti inerente il fatto che il DM 55/2022 preveda un accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi di tali entità, il TAR ha rilevato che, alla luce del quadro normativo sovranazionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/11/2022, cause C-37/20 e C-601/20, tale accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare un "legittimo interesse": a tal fine, ha richiamato il considerando n. 14 della Direttiva (UE) 2015/849, ove si parla espressamente di "legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode".

In tal modo, il legislatore europeo ha evidenziato che l'accesso debba essere consentito solo in caso l'interesse ad esso sotteso sia coerente e omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

Registro titolari effettivi: il MIMIT sugli effetti delle sentenze del TAR (12 aprile 2024)

Si rende noto che il MIMIT ha comunicato, con nota dell'11 aprile 2024, a tutte le Camere di Commercio, che il Tar del Lazio, lo scorso 9 aprile, ha rigettato i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi.

Pertanto, alla luce di tali sentenze, il decreto comunica la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine "alla data dell'11 aprile p.v., compreso".

Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, il Ministero demanda al "prudente apprezzamento" delle Camere di Commercio stesse "ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione", relativamente al Registro sui titolari effettivi.

Listing act: il Parlamento UE approva le norme sulla quotazione delle PMI (29 aprile 2024)

Il Parlamento UE ha approvato il pacchetto sul c.d. listing act, ovvero il pacchetto di norme proposto dalla Commissione UE volto a rendere i mercati pubblici dei capitali dell'UE più attraenti per le società europee ed a facilitare la quotazione delle società di tutte le dimensioni, comprese le PMI, nelle borse europee.

Il 7 dicembre 2022, la Commissione aveva presentato misure per alleggerire gli oneri amministrativi per le società di tutte le dimensioni, in particolare per le PMI, in modo che possano accedere più agilmente ai finanziamenti del mercato pubblico dei capitali, senza però compromettere l'integrità del mercato e la protezione degli investitori. Il Parlamento ha quindi approvato in prima lettura, con emendamenti:

- La proposta di Regolamento che modifica il Regolamento sui prospetti, il Regolamento sugli abusi di mercato e il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari;
- La proposta di Direttiva che modifica la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e abroga la Direttiva sulla quotazione;
- La proposta di Direttiva sulle azioni a voto multiplo.

In base alle proposte approvate (del c.d. Listing act), verranno quindi ridotti i costi per le imprese europee di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese, al fine di aiutarle ad accedere a maggiori fonti di finanziamento per quotarsi e rimanere sui mercati pubblici dell'UE. Le proposte trovano un equilibrio tra l'alleggerimento degli obblighi di comunicazione in corso e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del mercato, nel quadro degli abusi di mercato, restringendo l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione in caso di processi prolungati (eventi in più fasi). L'obbligo di comunicazione immediata non coprirà più infatti le fasi intermedie del processo, ma gli emittenti devono comunicare solo le informazioni privilegiate relative all'evento che completa il processo prolungato. La proposta di Direttiva approvata, inoltre, alleggerisce le norme sulla ricerca in materia di investimenti, al fine di informare maggiormente i potenziali investitori sulla prospettiva di investire nelle PMI e migliorare la visibilità degli emittenti quotati: le imprese di investimento dovranno in ogni caso garantire che la ricerca sponsorizzata dall'emittente che distribuiscono, sia prodotta in conformità con il codice di condotta dell'UE. E' previsto inoltre il riaccorpamento dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini, nonché il rafforzamento della cooperazione ed il coordinamento tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti, ad esempio per quanto riguarda gli accordi di cooperazione con i Paesi terzi. I testi approvati saranno ora trasmessi al Consiglio UE, e, dopo la loro definitiva approvazione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

La Direttiva sulla digitalizzazione nell'ambito del diritto societario (30 aprile 2024)

Il Parlamento Europeo ha approvato una nuova Direttiva per migliorare la digitalizzazione del diritto societario e dei registri delle imprese. La Direttiva modifica le normative esistenti per semplificare e modernizzare le procedure aziendali, puntando a ridurre gli oneri amministrativi e a facilitare l'accesso delle PMI al mercato unico digitale europeo.

Le principali novità introdotte dalla Direttiva includono:

- **Controlli Elettronici:** Introduzione di misure per garantire l'identificazione sicura dei partecipanti alle transazioni societarie, conformi alle norme anti-riciclaggio e anti-terrorismo.
- **Obblighi Informativi Aumentati:** Ampliamento degli obblighi informativi delle società, con nuovi articoli dedicati a società di persone e gruppi societari, per una maggiore trasparenza.
- **Certificato delle Società UE:** Introduzione di un certificato gratuito, valido in tutti gli Stati membri, che conferma ufficialmente la costituzione e le informazioni sulle società.
- **Procura Digitale dell'UE:** Creazione di un modello standard per la procura digitale, accettata in tutti i Paesi dell'UE, che facilita la rappresentanza legale delle società.

Questi cambiamenti mirano a rendere il mercato unico più integrato e digitale, sostenendo le PMI e migliorando la sicurezza e l'efficienza delle transazioni societarie a livello europeo.

In GU UE le modifiche ai principi contabili IAS7 e IFRS7 (16 maggio 2024)

Pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea del 16 maggio 2024 il Regolamento (UE) 2024/1317 che modifica il Regolamento (UE) 2023/1803, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 (IAS7) e l'International Financial Reporting Standard 7 (IFRS7).

Con il Regolamento (UE) 2023/1803 sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.

Il 25 maggio 2023 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato talune modifiche al Principio contabile internazionale n. 7 – Rendiconto finanziario (IAS7) e all'International Financial Reporting Standard 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative (IFRS7): le modifiche, in particolare, hanno introdotto obblighi di informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture di un'impresa.

I nuovi obblighi sono intesi a fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni che consentano loro di valutare:

- l'impatto degli accordi di finanziamento per le forniture sulle passività e sui flussi finanziari di un'impresa
- di comprenderne l'effetto sull'esposizione di quest'ultima al rischio di liquidità
- di capire il modo in cui l'impresa stessa possa risentire dell'eventuale indisponibilità di detti accordi.

Dopo consultazione dell'EFRAG, la Commissione ha concluso dunque che le modifiche allo IAS 7 e all'IFRS 7 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002, e, pertanto, ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento (UE) 2023/1803.

Conseguentemente, nell'allegato del Regolamento (UE) 2023/1803 il Principio contabile internazionale n. 7 Rendiconto finanziario e l'International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari sono modificati conformemente all'allegato al presente Regolamento: le imprese applicheranno le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario, che cominci il 1o gennaio 2024 o successivamente

Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale (24 giugno 2024)

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca che analizza la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, introdotta con l'articolo 2506.1 del codice civile (c.c.) tramite il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121. Questa operazione consente a una società di trasferire parte del suo patrimonio a una o più nuove società mantenendo le azioni o quote e continuando la propria attività. Con riferimento alle sole scissioni mediante scorporo di aziende, il nuovo art. 15-ter dell'art. 173 stabilisce che le partecipazioni nella beneficiaria ricevute in cambio dalla scissa si considerano da questa iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sin dai bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività facenti parte del complesso aziendale scorporato, oltre che da questa possedute a far data da quanto possedeva l'azienda scorporata. Se però le scissioni scorporano singoli cespiti o pluralità di beni/diritti non costituenti azienda, il Decreto distingue diverse ipotesi:

- Partecipazioni con requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 TUIR, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;
- Partecipazioni che non soddisfano il requisito di classificazione in bilancio di cui all'art. 87.1, lett. b), la partecipazione ricevuta dalla scissa non potrà mai maturare tale requisito dopo la scissione;
- Partecipazioni non aventi i requisiti per l'esenzione di cui alle lett. c) e d) dell'art. 87 (residenza e commercialità della partecipata), le partecipazioni ricevute dalla scissa potranno maturare tali requisiti successivamente;
- Beni, attività e passività (diversi dalle partecipazioni), le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'art. 87 se e quando saranno maturati i relativi requisiti.

Si ritiene inoltre che in caso di beni, attività e passività in parte iscritti tra le immobilizzazioni ed in parte nell'attivo circolante, potrebbe applicarsi il criterio della prevalenza, ma lo schema di decreto non reca alcuna previsione. Quanto alla trasmissione delle posizioni soggettive della scissa alla beneficiaria (non specificatamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito: es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, ecc.), il Decreto stabilisce l'operatività del criterio di ripartizione di cui all'art. 173, comma 4, TUIR. Inoltre, nel novero di tali posizioni soggettive non rientrano i crediti di imposta richiesti a rimborso e le eccedenze d'imposta a credito suscettibili di compensazione di cui risulti titolare la scissa. Quanto alle riserve in sospensione d'imposta, esse restano nel patrimonio netto della scissa e non vengono ricostituite nel patrimonio netto della beneficiaria, neanche proporzionalmente.

DORA: le ESAs sul gruppo di esaminatori congiunto (18 aprile)

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs) hanno avviato una consultazione pubblica sulla bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) relativamente i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, ai sensi del Digital Operational Resilience Act (DORA).

Il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e i relativi RTS si applicheranno a partire dal 17 gennaio 2025; i progetti di norme tecniche pubblicati in consultazione sono stati elaborati in conformità all'art. 41, paragrafo 1, lettera c), della DORA.

Le bozze di RTS integrano quelle già poste in consultazione dalle ESAs l'8 dicembre 2023 (la consultazione si è conclusa il 4 marzo 2024), e sono volte ad armonizzare le condizioni che consentono lo svolgimento delle attività di sorveglianza, in conformità alle lettere a), b) e d) dell'articolo 41 della DORA.

L'obiettivo principale della bozza di RTS è quello di stabilire i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, garantendo una partecipazione equilibrata di membri del personale delle ESAs e delle autorità competenti interessate, nonché la designazione dei membri, i loro compiti e le modalità di lavoro.

Queste bozze di RTS, in ambito DORA, mirano a garantire la massima efficienza ed efficacia nel funzionamento del gruppo di esaminatori congiunto, dato il ruolo centrale che rivestono nella supervisione quotidiana dei fornitori terzi di servizi ICT critici (CTPP).

Le autorità europee di vigilanza invitano le parti interessate a presentare i loro commenti sulla bozza di RTS entro il 18 maggio 2024: i progetti di standard tecnici saranno presentati dalle ESAs alla Commissione europea entro il 17 luglio 2024.

Fornitori critici di servizi ICT: i criteri DORA di designazione (30 maggio 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1502, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 febbraio 2024, integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (Regolamento DORA), stabilendo criteri specifici per designare i fornitori terzi di servizi ICT come critici per le entità finanziarie dell'UE.

I servizi ICT, definiti come servizi digitali e di dati forniti tramite sistemi ICT, includono anche l'hardware come servizio e i servizi hardware, compresa l'assistenza tecnica mediante aggiornamenti. Ai sensi del Regolamento DORA, le autorità europee di vigilanza (ESAs) devono valutare se un fornitore terzo di servizi ICT può essere considerato critico, utilizzando un approccio in due fasi con sotto-criteri quantitativi nella prima fase e ulteriori criteri qualitativi nella seconda.

Questa valutazione si applica a singoli fornitori terzi o gruppi di fornitori terzi se fanno parte di un gruppo. Inoltre, anche i subappaltatori di ICT dei fornitori terzi potrebbero essere designati come critici, se ritenuti pertinenti per l'impiego sistematico nel settore finanziario dell'UE. Le ESAs considerano anche le entità finanziarie che utilizzano gli stessi servizi ICT e valutano l'importanza sistematica e l'interconnessione dei fornitori terzi, nonché la loro criticità per i servizi finanziari forniti. Questo include la stabilità e la continuità dei servizi ICT offerti.

La valutazione tiene conto della sostituibilità dei fornitori terzi di servizi ICT, considerando il numero di fornitori attivi sul mercato, la disponibilità di alternative e i costi associati alla migrazione dei dati e dei carichi di lavoro ICT.

Affinché il processo di valutazione sia robusto, le ESAs si basano sui registri delle informazioni e altre fonti disponibili per determinare se i fornitori terzi di servizi ICT debbano essere designati come critici per il settore finanziario dell'Unione Europea.

DORA: le commissioni di vigilanza per i fornitori critici ICT (31 maggio 2024)

Il Consiglio europeo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2024/1505 del 22 febbraio 2024, integrativo del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), che stabilisce le commissioni per le attività di vigilanza addebitate dai fornitori terzi critici di servizi ICT alle autorità di sorveglianza.

Queste commissioni sono finalizzate a coprire integralmente i costi sostenuti dalle autorità di sorveglianza europee per svolgere le loro funzioni nel contesto del Regolamento DORA. Saranno calcolate annualmente in base ai costi diretti e indiretti stimati, proporzionalmente al fatturato generato dai fornitori terzi nell'Unione per i servizi finanziari.

Ogni fornitore terzo sarà soggetto a una commissione annuale minima, indipendentemente dal volume di fatturato, per coprire costi amministrativi fissi. Inoltre, è prevista una commissione fissa iniziale per il primo anno di sorveglianza, inclusi i costi di designazione dell'autorità di sorveglianza capofila. Ulteriori commissioni fisse supplementari sono stabilite per coprire costi aggiuntivi legati alla designazione volontaria come fornitori terzi critici.

Per garantire l'accuratezza dei dati finanziari utilizzati nel calcolo delle commissioni, tutti i dati dei fornitori terzi saranno soggetti a audit. Le commissioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della nota di addebito dell'autorità di sorveglianza capofila.

I fornitori terzi critici devono versare le commissioni annuali in un'unica rata nei primi quattro mesi di ogni anno per garantire un flusso di pagamento efficiente. Quelli designati nel corso dell'anno devono pagare entro la fine di quell'anno.

DORA e registri dei contratti dei fornitori ICT: l'esercizio di dry run ESAs (31 maggio 2024)

Il 31 maggio 2024, le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno rilasciato modelli, documenti tecnici e strumenti per un esercizio di prova (dry run) relativo alla segnalazione dei registri dei contratti con i fornitori di servizi ICT di terze parti, nell'ambito del Digital Operational Resilience Act (Regolamento DORA).

Il Regolamento DORA diventerà operativo il 17 gennaio 2025, obbligando tutte le entità finanziarie soggette a disporre di un registro completo degli accordi con i fornitori di servizi ICT di terze parti, a livello di entità, subconsolidato e consolidato. Questi registri saranno utilizzati per monitorare il rischio associato ai fornitori ICT dalle entità finanziarie, supervisionare la gestione del rischio ICT dalle autorità competenti dell'UE e designare i fornitori di servizi ICT critici di terze parti (CTPP) soggetti a supervisione UE dalle ESAs.

Per preparare le entità finanziarie alla presentazione dei registri a partire da gennaio 2025, le ESAs e le autorità competenti avevano annunciato un esercizio di prova nel 2024. Oggi, sono stati pubblicati i seguenti materiali per facilitare tale esercizio:

- Modelli per i registri delle informazioni con esempi (in Excel).
- Una bozza del pacchetto tecnico per la rendicontazione, che include il modello dei punti dati (DPM), il layout delle tabelle annotate e le regole di convalida.
- Uno strumento opzionale (macro VBA) per convertire i modelli Excel in file .csv e .zip per la presentazione.
- Domande frequenti sull'esercizio di prova.

Questi strumenti consentiranno alle entità finanziarie di preparare e comunicare i loro registri di informazioni sugli accordi contrattuali con i fornitori di servizi ICT terzi. L'esercizio di dry run si concentrerà sulle aspettative delle autorità di vigilanza per la comunicazione dei registri a partire dal 2025.

Le entità finanziarie partecipanti dovranno presentare i registri dei contratti con i fornitori di servizi ICT di terze parti alle autorità di vigilanza europee attraverso le loro autorità competenti tra il 1° luglio e il 30 agosto 2024.

È importante notare che i materiali e gli strumenti pubblicati oggi sono destinati esclusivamente all'esercizio di dry run e sono basati su una bozza del pacchetto tecnico. Il pacchetto tecnico finale per la rendicontazione in regime stazionario, che inizierà nel 2025, sarà pubblicato nel corso dell'anno e rifletterà l'atto giuridico finale adottato dalla Commissione UE.

Esteralizzazione di servizi cloud: in consultazione la nuova guida BCE (3 giugno 2024)

La Banca centrale europea (BCE) ha avviato il 3 giugno 2024 una consultazione pubblica sulla sua nuova Guida all'esternalizzazione dei servizi cloud ai terzi fornitori di tali servizi.

La Guida si basa sui rischi e sulle migliori pratiche osservate dalla vigilanza congiunta nell'ambito della vigilanza continua e delle ispezioni in loco dedicate.

Le banche utilizzano sempre più spesso servizi di cloud computing offerti da fornitori di servizi terzi: tali servizi sono potenzialmente più economici, più flessibili e più sicuri, ma la dipendenza da terzi può anche esporre le banche a rischi, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza informatica e le possibili interruzioni dell'attività.

Ad esempio, se una banca non può sostituire facilmente i servizi esternalizzati in caso di guasto, le sue funzioni potrebbero essere interrotte. Inoltre, il mercato dei servizi cloud è altamente concentrato, con molte banche che si affidano a pochi fornitori di servizi situati in Paesi extraeuropei.

Pertanto, la BCE ritiene che sia buona prassi per le banche prendere esplicitamente in considerazione questi rischi.

Inoltre, la BCE ha individuato diverse vulnerabilità negli accordi di esternalizzazione informatica delle banche durante il processo di revisione e valutazione prudenziale 2023: di conseguenza, la gestione del rischio di terzi, compreso l'outsourcing del cloud, rimane in cima alla lista delle priorità di vigilanza della BCE per il periodo 2024-2026.

Come noto, nel tentativo di migliorare la gestione dei rischi legati all'ICT, i legislatori UE hanno adottato il Digital Operational Resilience Act (DORA), sottolineando la necessità di mitigare in modo proattivo i rischi che potrebbero portare all'interruzione di funzioni o servizi critici. Atti giuridici come il DORA e la Direttiva sui requisiti patrimoniali richiedono alle banche di istituire una governance efficace dei rischi derivanti dall'esternalizzazione dei servizi cloud a terzi fornitori, nonché di creare quadri di riferimento per la sicurezza informatica e la resilienza informatica.

La Guida illustra la portata di tali norme specifiche e la loro applicazione alle banche su cui vigila: la consultazione pubblica sulla Guida terminerà il 15 luglio 2024.

La BCE pubblicherà successivamente i commenti ricevuti, insieme a una dichiarazione di feedback e alla Guida finale.

Memorandum d'intesa ESAs-ENISA per lo scambio di informazioni (5 giugno 2024)

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs) hanno annunciato oggi di aver concluso un memorandum d'intesa multilaterale per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA).

Il memorandum formalizza le discussioni in corso tra le ESA e l'ENISA per rafforzare la loro già stretta collaborazione, a seguito della Direttiva sulle misure per un elevato livello comune di cybersecurity (Direttiva NIS2) e del Regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA).

Questo memorandum d'intesa definisce il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni su compiti di interesse reciproco, tra cui:

- l'attuazione delle politiche
- la segnalazione degli incidenti
- la supervisione dei fornitori terzi di tecnologie critiche di comunicazione dell'informazione (ITC).

Si ricorda che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA), è l'agenzia dell'Unione dedicata al raggiungimento di un elevato livello comune di sicurezza informatica in tutta Europa: istituita nel 2004 e rafforzata dalla legge sulla sicurezza informatica dell'UE, l'ENISA contribuisce alla politica informatica dell'UE, migliora l'affidabilità dei prodotti, dei servizi e dei processi TIC con sistemi di certificazione della sicurezza informatica, collabora con gli Stati membri e gli organismi dell'UE e aiuta l'Europa a prepararsi alle sfide informatiche di domani.

Attraverso la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità e la sensibilizzazione, l'Agenzia collabora con le principali parti interessate per rafforzare la fiducia nell'economia connessa, per incrementare la resilienza delle infrastrutture dell'Unione e, in ultima analisi, per mantenere la società e i cittadini europei sicuri dal punto di vista digitale.

DORA: in GU UE la politica sugli accordi contrattuali per l'uso dei servizi ICT (25 giugno 2024)

Il 13 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1773, il quale integra il Regolamento DORA con standard tecnici di attuazione per la gestione degli accordi contrattuali riguardanti l'uso di servizi ICT. Questi standard sono particolarmente rilevanti per le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.

Il nuovo regolamento delegato introduce diverse disposizioni chiave.

Innanzitutto, stabilisce l'applicabilità uniforme della politica sugli accordi contrattuali all'interno dei gruppi finanziari. Ciò assicura che anche i fornitori di servizi ICT infragruppo, inclusi quelli controllati dalle stesse entità finanziarie, siano soggetti alle stesse norme di sicurezza e gestione del rischio.

Secondariamente, sottolinea la responsabilità finale dell'organo di gestione delle entità finanziarie nella gestione dei rischi informatici. Questo implica un coinvolgimento costante nel controllo e nel monitoraggio dei rischi, compresa l'adozione e la revisione annuale della politica sugli accordi contrattuali per l'uso di servizi ICT. La politica deve anche definire chiaramente le responsabilità interne per l'approvazione, la gestione, il controllo e la documentazione di tali accordi, garantendo un'adeguata segnalazione all'organo di gestione. Terzo, il regolamento stabilisce che la politica deve seguire tutte le fasi principali del ciclo di vita degli accordi contrattuali con i fornitori terzi di servizi ICT. Questo include la pianificazione, la valutazione dei rischi, la due diligence e il processo di approvazione degli accordi contrattuali. La selezione dei fornitori deve tener conto di diversi fattori, tra cui la reputazione, le risorse finanziarie e umane, la sicurezza delle informazioni e la gestione dei rischi.

Infine, il regolamento impone che gli accordi contrattuali contengano clausole specifiche sugli obblighi reciproci delle entità finanziarie e dei fornitori di servizi ICT. È essenziale che queste clausole siano definite per iscritto. Inoltre, la politica deve garantire il diritto delle entità finanziarie e delle autorità competenti di effettuare ispezioni e accedere alle informazioni. Devono essere specificate anche le strategie di uscita e i processi di risoluzione per gli accordi contrattuali.

Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Queste misure sono cruciali per migliorare la sicurezza e la gestione dei rischi informatici nelle entità finanziarie, garantendo al contempo un approccio proporzionato alle dimensioni e alla complessità delle attività svolte.

DORA: in GU UE i criteri di classificazione per gli incidenti ICT (25 giugno 2024)

Il 25 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1772 del 13 marzo 2024, che estende il Regolamento DORA integrandolo con standard tecnici riguardanti la classificazione degli incidenti legati alle tecnologie dell'informazione e alle minacce informatiche. Il Regolamento DORA (Regolamento (UE) 2022/2554) mira a standardizzare e razionalizzare l'obbligo di segnalazione degli incidenti informatici e operativi per enti creditizi, istituti di pagamento, e altri operatori finanziari.

Per garantire la proporzionalità, i criteri di classificazione e le soglie di rilevanza definiti nel Regolamento attuativo dell'articolo 18 del DORA riflettono le dimensioni, il profilo di rischio complessivo e la natura delle attività svolte da tutte le entità finanziarie. Questi criteri sono progettati per essere applicati uniformemente, evitando di imporre un carico eccessivo alle entità finanziarie più piccole.

Il regolamento delegato assicura la continuità con i quadri esistenti per la segnalazione degli incidenti, allineandosi agli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) e ad altri quadri rilevanti. Specificamente, definisce i criteri di classificazione per gli incidenti ICT, inclusi parametri come il numero di transazioni coinvolte, l'impatto sui servizi critici, e le perdite di dati. La classificazione degli incidenti gravi, che devono essere segnalati conformemente all'articolo 19 del DORA, si basa su una combinazione di questi criteri, con particolare enfasi su quelli strettamente connessi agli incidenti ICT gravi.

Le soglie di rilevanza sono progettate per identificare gli incidenti che influenzano in modo significativo i servizi critici delle entità finanziarie, così come quelli che hanno un impatto rilevante su clienti o controparti finanziarie in diversi Stati membri. Gli incidenti che coinvolgono l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici o che si verificano ripetutamente per un periodo prolungato sono classificati come gravi. Inoltre, il regolamento delegato chiarisce che la valutazione delle minacce informatiche significative deve considerare la probabilità che queste minacce soddisfino i criteri per gli incidenti gravi, tenendo conto della natura della minaccia e delle informazioni disponibili per le entità finanziarie.

Infine, la valutazione dell'impatto in altre giurisdizioni si concentra sulla causa fondamentale dell'incidente, sul potenziale contagio attraverso fornitori terzi e sulle implicazioni per gruppi significativi di clienti o controparti finanziarie.

Questo regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, fornendo un quadro chiaro e coerente per la gestione e la segnalazione degli incidenti informatici nell'ambito finanziario europeo.

DORA: processi e politiche per la gestione dei rischi informatici in GU UE (25 giugno 2024)

Il 25 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1774 del 13 marzo 2024, il quale amplia il Regolamento DORA con norme tecniche specifiche per la gestione dei rischi informatici e un quadro semplificato correlato. In base al Regolamento (UE) 2023/2554 (DORA), le entità finanziarie devono sviluppare e attuare politiche e procedure per gestire in modo efficace i rischi informatici, assicurando la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Le entità finanziarie sono tenute a garantire la separazione dei compiti e delle responsabilità nell'assegnazione dei ruoli ICT per prevenire conflitti d'interesse. Devono monitorare costantemente lo stato delle risorse ICT durante il loro ciclo di vita per mantenerle efficaci. È essenziale ottimizzare il funzionamento dei sistemi ICT in modo che rispettino gli obiettivi aziendali e di sicurezza delle informazioni, gestendo la capacità e le prestazioni.

La sicurezza delle reti e la protezione contro le intrusioni e l'uso improprio dei dati devono essere garantite attraverso adeguate misure di sicurezza. Le entità finanziarie devono identificare e correggere le vulnerabilità nel loro ambiente ICT utilizzando un quadro di gestione delle vulnerabilità trasparente e responsabile. Devono anche comunicare tempestivamente e in modo trasparente le potenziali minacce alla sicurezza.

È fondamentale per le entità finanziarie adottare misure per identificare univocamente le persone e i sistemi che accedono alle informazioni, prevenendo l'uso di account generici o condivisi tranne in circostanze eccezionali giustificate. Devono integrare in modo sicuro i pacchetti software nei loro ambienti ICT e sviluppare procedure robuste per la gestione dei cambiamenti ICT per prevenire conflitti di interesse e garantire l'efficienza e la sicurezza continue dei sistemi.

Inoltre, le entità finanziarie devono definire politiche complete per la gestione degli incidenti ICT, includendo procedure di gestione e coordinamento per affrontare efficacemente gli incidenti. Devono monitorare e analizzare costantemente le informazioni provenienti da diverse fonti, compresi i log e le segnalazioni da parte dei fornitori terzi, e conservare le prove degli incidenti ICT in conformità con le normative dell'Unione.

Questo regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contribuendo a stabilire un ambiente sicuro e resiliente per la gestione dei rischi informatici nelle entità finanziarie nell'Unione Europea.

ANTIRICICLAGGIO

AML: modifiche alle disposizioni per gli operatori non finanziari (29 aprile 2024)

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica il 29 aprile 2024, relativa alle modifiche delle Disposizioni in materia di antiriciclaggio (AML) per gli operatori non finanziari gestori del contante. Le modifiche riguardano gli assetti organizzativi, l'adeguata verifica e la conservazione dei dati.

In particolare, la consultazione riguarda le proposte di modifica a:

- Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del D.L. 350/2001: queste disposizioni coprono l'organizzazione, le procedure e i controlli antiriciclaggio per gli operatori non finanziari (gestori del contante) iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia.
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati: queste disposizioni riguardano gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.

La consultazione è rivolta principalmente agli operatori non finanziari iscritti nell'elenco della Banca d'Italia, ma anche a chiunque voglia inviare osservazioni e commenti sui documenti in consultazione.

Le modifiche proposte tengono conto delle nuove disposizioni di natura primaria introdotte dal D. Lgs. 125/2019, che ha modificato il D. Lgs. 231/2007 (correttivo al decreto antiriciclaggio), e dei feedback raccolti attraverso il confronto con gli operatori, in linea con le iniziative nazionali per l'attuazione della strategia sul contante dell'Eurosistema (Cash Strategy 2030).

Le modifiche si concentrano principalmente sugli assetti organizzativi, con interventi più limitati in materia di adeguata verifica. Le modifiche sono evidenziate nel testo delle disposizioni allegato.

Osservazioni e commenti possono essere inviati alla Banca d'Italia entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione, seguendo le modalità indicate nel documento.

ANTIRICICLAGGIO

Registro del titolare effettivo: manuale per l'accreditamento dei soggetti obbligati (29 aprile 2024)

Unioncamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l'accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all'adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, come definiti all'art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In base alla normativa antiriciclaggio, come noto, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari: l'identificazione certa di questa figura garantisce quindi la trasparenza delle attività d'impresa.

L'accesso alle informazioni sul titolare effettivo è consentito:

- alle Autorità (art. 5 D.M. 55/2022);
- ai soggetti obbligati (art. 6 D.M. 55/2022);
- ai soggetti legittimati da un interesse giuridico rilevante e differenziato per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art.21 c.4 lett. d-bis D. Lgs 231/2007, art.7 c.2 D.M. 55/2022, D.M. 16/03/2023 e D.M. 20/04/2023).

Mentre l'accesso al registro sul titolare effettivo da parte delle Autorità avviene previa stipulazione di apposita convenzione con Unioncamere e mentre l'accesso da parte dei soggetti legittimati avviene a seguito della presentazione di una specifica richiesta di accesso motivata, per l'accesso da parte dei soggetti obbligati è prevista un'apposita procedura preliminare di accreditamento.

Il Manuale operativo pubblicato fornisce quindi le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti, che consentirà loro di consultare le informazioni sui Titolari effettivi.

In sintesi, lo scopo del Manuale è proprio quello di illustrare in dettaglio la procedura di accreditamento dei soggetti obbligati.

ANTIRICICLAGGIO

UIF e Banca d'Italia revisionano i controlli per le comunicazioni oggettive (14 maggio 2024)

UIF e Banca d'Italia, tramite un comunicato stampa odierno, hanno annunciato la revisione del sistema di controlli automatici per l'acquisizione delle Comunicazioni Oggettive, con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori di segnalazione. Le modifiche, dettagliate nella tabella allegata al comunicato, mirano a garantire una maggiore conformità dei dati alle previsioni del documento "Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive" e a consentire una rappresentazione più accurata di alcune casistiche specifiche.

A partire dal 7 ottobre 2024, le osservazioni che non supereranno questi controlli non saranno acquisite e il sistema segnalerà un rilievo.

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: il Consiglio UE adotta le norme dell'AML package (30 maggio 2024)

Il Consiglio europeo ha adottato oggi un pacchetto di nuove norme di riforma della disciplina antiriciclaggio, noto come AML package, comprendente il Regolamento Antiriciclaggio, la VI Direttiva Antiriciclaggio e un Regolamento per l'istituzione dell'Autorità Antiriciclaggio (AMLA).

Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio, direttamente applicabile nei singoli Stati membri, armonizzerà le norme AML in tutta l'Unione Europea, eliminando differenze significative tra gli stati. Estende l'ambito soggettivo includendo nuovi soggetti obbligati come gli operatori di criptovalute, i commercianti di beni di lusso e le squadre di calcio. Introduce requisiti di due diligence più severi, norme sulla titolarità effettiva e un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

La VI Direttiva Antiriciclaggio migliora l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio, stabilendo regole chiare per la collaborazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF) e le autorità di vigilanza. Prescrive l'accesso attraverso un unico punto di accesso alle informazioni provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari, riservato alle UIF, con un accesso separato garantito alle autorità di contrasto.

Viene istituita l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA), con poteri di vigilanza diretti e indiretti sui soggetti ad alto rischio nel settore finanziario. L'AMLA coordinerà le UIF e supporterà il settore non finanziario, potendo imporre sanzioni pecuniarie in caso di violazioni gravi degli obblighi AML/CFT.

Il pacchetto prevede che il Regolamento Antiriciclaggio entri in vigore tre anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Gli Stati membri avranno due anni per recepire alcune parti della VI Direttiva Antiriciclaggio e tre anni per altre.

Queste nuove norme mirano a migliorare l'efficacia del quadro AML/CFT dell'UE, affrontando in modo più efficace la criminalità finanziaria transfrontaliera e garantendo una maggiore coerenza e cooperazione tra gli Stati membri.

ANTIRICICLAGGIO

Trasferimenti extra UE dei fondi: comunicato UIF (6 giugno 2024)

L'UIF (Unità di informazione Finanziaria), con comunicato del 6 giugno 2024, avvisa che, in seguito delle modifiche apportate al Regolamento (UE) 833/2014 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2878/2023, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), con provvedimento del 9 maggio 2024, ha delegato l'UIF alla ricezione e raccolta dei dati di cui al paragrafo 2 dell'art. 5-novodecies, del citato Regolamento (UE), sui trasferimenti extra UE dei fondi.

Pertanto, gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal 1° luglio 2024, sono tenuti a trasmettere le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi extra UE, il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro.

Ciò, in caso di trasferimenti di fondi avviati, direttamente o indirettamente, per persone giuridiche, entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da:

1. una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia
2. un cittadino russo
3. una persona fisica residente in Russia.

Il primo invio potrà essere effettuato a partire dal 1° luglio 2024 e dovrà essere completato entro 15 luglio 2024 e riguarderà i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Per dare attuazione alla suddetta delega, l'UIF ha definito una nuova rilevazione, denominandola Trasferimenti RUSSI ("TRU").

La trasmissione delle informazioni deve avvenire sulla base delle indicazioni operative di cui all'allegato comunicato.

ANTIRICICLAGGIO

Trasferimenti extra UE dei fondi: comunicato UIF (17 giugno 2024)

Banca d'Italia ha emesso una comunicazione il 17 giugno 2024 rivolta agli operatori del settore dei servizi di pagamento, sottolineando l'importanza di adottare comportamenti conformi alle normative riguardanti il disconoscimento di operazioni di pagamento non autorizzate e promuovendo relazioni corrette con la clientela.

L'autorità ha evidenziato i significativi cambiamenti nel settore dei pagamenti, dovuti alla Direttiva PSD2 e all'impatto delle nuove tecnologie, inclusa la digitalizzazione dei servizi e la crescita dell'e-commerce, amplificata dalla pandemia.

- Banca d'Italia ha condotto approfondimenti sulla gestione da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) dei disconoscimenti di operazioni non autorizzate, rilevando diverse problematiche:
- Rifiuti ingiustificati di rimborso.
- Ritardi nei tempi di risposta e nella restituzione delle somme.
- Mancanza di adeguata informativa alla clientela.
- Insufficienze nei sistemi di tokenizzazione delle carte utilizzate da fornitori esterni di wallet per pagamenti fisici e online.

Di conseguenza, l'autorità invita i PSP a valutare internamente la coerenza delle proprie politiche, procedure e pratiche con le disposizioni legislative esistenti e con le aspettative attuali. Banca d'Italia si attende che i PSP:

- Adottino una policy interna per gestire il disconoscimento delle operazioni non autorizzate in conformità con il D.lgs. n. 11/2010.
- Conducano le istruttorie considerando la ripartizione delle responsabilità tra PSP e cliente.
- Implementino meccanismi di valutazione dettagliata per verificare eventuali responsabilità del cliente.
- Sensibilizzino il personale riguardo alla gestione dei reclami dei clienti.
- Definiscano tempi di risposta compatibili con i termini di rimborso stabiliti.
- Assicurino che le carte di pagamento siano tokenizzate secondo le normative UE.

Infine, Banca d'Italia raccomanda trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni con la clientela, fornendo informazioni complete riguardo ai diritti dei clienti e alle modalità di gestione dei reclami, considerando anche le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario in casi analoghi.

ANTIRICICLAGGIO

Governance AML assicurazioni: le modifiche al Regolamento IVASS (17 giugno 2024)

IVASS, con provvedimento n. 144/2024, ha apportato modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44/2019, recante disposizioni attuative in materia di compliance e governance antiriciclaggio (AML), volte a prevenire l'utilizzo delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le modifiche più significative al Regolamento IVASS n. 44/2019, in materia di compliance e governance AML nelle assicurazioni, concernono:

- Definizione di organo con funzione di gestione e compiti del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:
 - Gli enti creditizi e finanziari devono identificare un membro dell'organo di gestione responsabile della conformità alle normative antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
 - Il Consigliere deve assicurare la consapevolezza dei rischi di riciclaggio e terrorismo, fornendo indirizzi alle funzioni aziendali.
 - La nomina del Consigliere deve avvenire entro il primo rinnovo degli organi sociali dopo la pubblicazione del Provvedimento, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.
- Funzione antiriciclaggio:
 - Modificati i rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il Consigliere.
 - Inserito l'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio per l'apertura o la prosecuzione di rapporti con clienti ad alto rischio.
- Esternalizzazione:
 - Solo i compiti della funzione antiriciclaggio possono essere esternalizzati, mantenendo internamente la responsabilità della funzione.
 - Deve essere nominato un titolare della funzione antiriciclaggio per monitorare e controllare le attività esternalizzate.
- Gruppi:
 - Nomina di un Consigliere responsabile antiriciclaggio di gruppo, tra i membri dell'organo con funzione di gestione dell'ultima controllante italiana.
 - Definizione dei compiti, inclusi il coordinamento delle funzioni antiriciclaggio del gruppo, autovalutazione dei rischi a livello di gruppo, relazione annuale e sviluppo di procedure e standard di gruppo.
 - Definizione di procedure di controllo a livello di gruppo.

Accesso ai registri centralizzati dei conti bancari: la Direttiva in GU UE (18 giugno 2024)

La Direttiva (UE) 2024/1654, pubblicata il 31 maggio 2024, modifica la Direttiva (UE) 2019/1153 per facilitare l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari tramite un sistema di interconnessione. L'obiettivo principale di questa direttiva è agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo.

La Direttiva (UE) 2019/1153 consente alle autorità designate dagli Stati membri tra le loro autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di accedere e consultare le informazioni relative ai conti bancari, con riserva di determinate garanzie e limitazioni. Le autorità competenti designate includeranno, in base alle modifiche attuali, anche gli uffici per il recupero dei beni, le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione, nella misura in cui sono competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati secondo il diritto nazionale. Tali autorità avranno il potere di accedere e di consultare direttamente soltanto il registro centralizzato dei conti bancari dello Stato membro che le ha designate.

Tenuto conto della natura transfrontaliera della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro, laddove possibile e opportuno, le autorità competenti designate potranno quindi accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso il Sistema di Interconnessione dei Registri Centralizzati dei Conti Bancari (SIRCB). Le garanzie e le limitazioni previste dalla Direttiva (UE) 2019/1153 si applicheranno anche alla facoltà di accesso e di consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso il SIRCB. Tali garanzie e limitazioni riguardano, in particolare, le autorità che hanno la facoltà di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, le finalità per le quali l'accesso e la consultazione possono essere consentiti, e le tipologie di informazioni accessibili e consultabili. I registri delle operazioni forniscono informazioni per le indagini penali, che, tuttavia, sono ostacolate dal fatto che gli enti finanziari e gli enti creditizi, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscono alle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati registri delle operazioni in diversi formati, che non sono immediatamente utili per l'analisi. La natura transfrontaliera della maggior parte delle indagini sui reati gravi, la disparità dei formati utilizzati per fornire le registrazioni delle operazioni e le difficoltà di trattamento di tali dati ostacolano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e lo sviluppo di indagini finanziarie transfrontaliere. Pertanto, al fine di migliorare la capacità delle autorità competenti di effettuare indagini, la direttiva pubblicata stabilisce misure volte a garantire che gli enti finanziari e gli enti creditizi in tutta l'Unione, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscano registrazioni delle operazioni in un formato facile da trattare e analizzare da parte delle autorità competenti.

ANTIRICICLAGGIO

Regolamento Antiriciclaggio e VI Direttiva in Gazzetta Ufficiale UE (19 giugno 2024)

Il "AML Package", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è un pacchetto di riforme volto a rafforzare la disciplina antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo. Esso comprende tre principali componenti:

1. La VI Direttiva Antiriciclaggio (UE 2024/1640), che modifica la Direttiva 2019/1937 e abroga la Direttiva 2015/849. Essa introduce meccanismi per prevenire l'uso del sistema finanziario per scopi illeciti, inclusi nuovi diritti di accesso alle informazioni sui titolari effettivi e poteri aggiuntivi per le Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
2. Il Regolamento Antiriciclaggio (UE 2024/1624), noto come "single rulebook", mira a uniformare la prevenzione dell'uso illecito del sistema finanziario. Introduce ulteriori misure di dovuta diligenza, controlli rafforzati sull'identità dei clienti e obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati.
3. Il Regolamento (UE 2024/1620) istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e modifica regolamenti preesistenti. AMLA sarà operativa dal 1 luglio 2025, con l'obiettivo di coordinare l'applicazione delle normative antiriciclaggio nell'UE.

Le principali novità includono il rafforzamento della vigilanza sui soggetti con alto patrimonio, nuove definizioni di beni di valore elevato, l'estensione delle misure antiriciclaggio alle società calcistiche, e un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell'UE, escludendo transazioni private e non professionali.

La VI Direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e gli Stati membri dovranno recepirla entro il luglio 2027, con alcune disposizioni da adottare entro il luglio 2026 e il luglio 2029. Il Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione e si applicherà dal luglio 2027, salvo per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche che saranno soggetti dal luglio 2029.

ANTIRICICLAGGIO

Trasferimenti di fondi extra UE: lo schema segnaletico UIF (20 giugno 2024)

L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria), dopo aver fornito le indicazioni operative agli enti creditizi e finanziari per la trasmissione dei dati sui trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'UE (extra UE), previsti dal Regolamento (UE) 833/2014, rende ora disponibili lo schema XML, un file XML contenente dei dati di esempio e un file XML relativo alla comunicazione di annullamento.

E' stato anche integrato lo schema segnaletico, precisando i possibili valori che può assumere il campo "Modalità di Trasferimento".

In particolare, a seguito delle modifiche apportate al citato Regolamento dal Regolamento di esecuzione (UE) 2878/2023, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), con provvedimento del 9 maggio 2024, ha delegato l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) alla ricezione e raccolta dei dati di cui al paragrafo 2 dell'art. 5-novodecies, del citato Regolamento.

Tali dati concernono le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti, direttamente o indirettamente, per oltre il 40%, da:

1. Persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia
2. Cittadini russi
3. Persone fisiche residenti in Russia.

Si ricorda che la nuova rilevazione si compone di una comunicazione che dovrà essere inviata, con cadenza semestrale, entro due settimane dalla fine di ogni semestre: la prima segnalazione andrà trasmessa entro il 15 luglio 2024, la seconda entro il 15 gennaio 2025.

Il primo invio potrà quindi essere effettuato a partire dal 1° luglio 2024, e dovrà essere completato entro il 15 luglio 2024, e riguarderà i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

ANTIRICICLAGGIO

Sanzioni amministrative pecuniarie AML: nuove modalità di pagamento MEF (20 giugno 2024)

Il Dipartimento del Tesoro del MEF, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, fornisce istruzioni sulla procedura per l'adesione alla Piattaforma Incassi per le PA, per i pagamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Amministrazione.

- La procedura concerne i pagamenti delle sanzioni per:
- illeciti valutari
- violazioni della normativa antiriciclaggio o finanziamento al terrorismo
- transazioni bancarie relative a operazioni di importazione, esportazione e transito di armamenti

Tali pagamenti dovranno essere effettuati, a partire dal 24 giugno 2024, tramite la Piattaforma Incassi, a cui si accede registrandosi online sul sito di Poste italiane o recandosi presso gli sportelli degli uffici postali.

All'atto del pagamento, in particolare, dovranno essere indicati:

- il codice pratica fornito dall'Amministrazione
- i propri dati identificativi
- il numero del decreto sanzionatorio di riferimento, nel campo "descrizione operazione".

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rating del credito: ESMA sull'integrazione dei fattori ESG (3 aprile 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha avviato una consultazione sulle proposte di modifica dell'allegato I del Regolamento sulle agenzie di rating del credito (CRAR) e del Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 (l'Atto delegato), relativamente all'integrazione dei fattori ESG nelle metodologie di rating del credito.

L'obiettivo delle proposte è quello di garantire una migliore incorporazione dei fattori ESG nelle metodologie di rating del credito e nella successiva divulgazione al pubblico, nonché di aumentare la trasparenza e la credibilità del processo di rating del credito.

In particolare, le proposte ESMA sono volte a:

- garantire che la rilevanza dei fattori ESG all'interno delle metodologie di rating del credito sia oggetto di una documentazione sistematica
- migliorare le informazioni sulla rilevanza dei fattori ESG nei rating del credito e nelle prospettive di rating
- garantire un processo di rating del credito più solido e trasparente attraverso l'applicazione coerente delle metodologie di rating del credito.

Nel mese di giugno dello scorso anno l'ESMA aveva infatti ricevuto dalla Commissione europea una richiesta formale di consulenza tecnica in merito all'Allegato I del Regolamento 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito (Regolamento CRA) e al Regolamento delegato (UE) 447/2012 sulla dimostrazione della conformità delle metodologie di rating del credito (l'Atto delegato).

La proposta dell'ESMA alla Commissione europea sull'integrazione dei fattori ESG nelle metodologie di rating del credito, è dunque illustrata nelle sezioni 6-7 del documento di consultazione, ove sono indicate sia le revisioni proposte dall'ESMA, che le motivazioni che le accompagnano.

Inoltre:

- L'allegato IV contiene la proposta di Regolamento delegato della Commissione che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 per la valutazione della conformità delle metodologie di rating del credito.
- L'allegato V contiene le modifiche proposte all'allegato I del Regolamento sulle agenzie di rating del credito.

La consultazione è aperta sino al 21 giugno 2024.

L'ESMA prenderà in considerazione il feedback ricevuto in questa consultazione e presenterà il suo parere tecnico alla Commissione europea entro dicembre 2024

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rischio catastrofi naturali: EIOPA sui requisiti patrimoniali (4 aprile 2024)

EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione sulla rivalutazione dell'impatto del rischio di catastrofi naturali nella formula standard, sui requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.

EIOPA ricorda che le catastrofi naturali stanno diventando più frequenti e più gravi in tutta Europa a causa dei cambiamenti climatici: pertanto, al fine di garantire la continua protezione degli assicurati e la stabilità del mercato assicurativo dell'UE è importante che i requisiti patrimoniali degli assicuratori per il rischio correlato alle catastrofi naturali, continuino a riflettere l'impatto dei cambiamenti climatici.

La Direttiva Solvency II prevede che EIOPA rivaluti e, in caso di discrepanze significative, ricalibri, questi parametri almeno ogni cinque anni: pertanto, l'EIOPA ricalibra regolarmente il rischio di catastrofe naturale della formula standard ogni cinque anni, al fine di considerare i dati e le evidenze scientifiche più recenti.

EIOPA ha dunque riesaminato i parametri relativi alle catastrofi naturali nella formula standard per verificare se i parametri precedenti dovessero essere ricalibrati alla luce delle nuove evidenze, ma anche per valutare l'opportunità di includere nuovi pericoli o regioni.

Come risultato dell'esercizio di rivalutazione per il 2023/2024, EIOPA propone nuovi fattori di rischio per 25 regioni in relazione a 5 pericoli (alluvione, grandine, terremoto, tempesta di vento, subsidenza). Il rischio di alluvione, ad esempio, secondo EIOPA, deve essere ricalibrato per 10 Paesi.

Inoltre, EIOPA suggerisce di includere nella formula standard altri Paesi per i quali alcuni rischi di catastrofe naturale non erano precedentemente coperti; 9 Paesi, tra cui Paesi Bassi, Irlanda e Finlandia, dovrebbero essere aggiunti al rischio di alluvione.

Oltre ai cinque rischi già inclusi nella formula standard, l'EIOPA sta monitorando anche i rischi emergenti in Europa che potrebbero avere un impatto significativo sul settore assicurativo della regione.

L'EIOPA sta valutando la possibilità di includere in futuro gli incendi boschivi, le inondazioni costiere e la siccità tra i nuovi rischi da coprire con la formula standard.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rischi climatici: aggiornati gli indicatori per il settore finanziario (18 aprile 2024)

La Banca Centrale Europea (BCE), in collaborazione con gli esperti di alcune banche centrali europee tra cui Banca d'Italia, ha aggiornato gli indicatori per la valutazione dell'impatto dei rischi climatici sul settore finanziario, con la pubblicazione del working paper statistico n. 48 della collana "ECB Statistics Paper Series" su Climate change-related statistical indicators.

I dati pubblicati offrono informazioni su come i mercati finanziari affrontano la transizione ecologica e su come le istituzioni finanziarie potrebbero essere impattate dai cambiamenti climatici. Oltre a gestire i rischi correlati, secondo la BCE il settore finanziario può anche contribuire alla transizione verso un'economia a zero emissioni.

Guidati dal piano della BCE su clima e natura, il documento pubblicato illustra la metodologia e i risultati principali degli indicatori statistici sviluppati in tre aree: (i) finanza sostenibile; (ii) emissioni di carbonio; (iii) rischio fisico.

L'obiettivo è quello di migliorare la trasparenza dei dati nell'analisi del cambiamento climatico:

- Gli indicatori statistici sulla finanza sostenibile si basano su statistiche consolidate sui titoli e sono in una fase di sviluppo più matura rispetto agli altri due indicatori di rischio climatico: sebbene vi siano diverse lacune nei dati, che devono essere affrontate, la metodologia statistica proposta offre un valido quadro di riferimento per la valutazione dei rischi climatici nel contesto europeo, assicurando la comparabilità tra i vari Paesi, i periodi e i vari scenari climatici; consentono inoltre di tracciare le emissioni e le disponibilità di titoli di debito sostenibili nell'area dell'euro, fornendo così informazioni sui fondi destinati a progetti sostenibili e riflettono i progressi nella transizione verso un'economia a zero emissioni.
- Gli indicatori sulle emissioni di carbonio studiano l'esposizione del settore finanziario a controparti con modelli di business ad alta intensità di carbonio e l'intensità di carbonio del portafoglio titoli e prestiti: sono pertanto utili per valutare il contributo del settore al finanziamento della transizione verso un'economia a zero emissioni ed i rischi associati.
- Gli indicatori di rischio fisico valutano il rischio di inquinamento e di inquinamento del suolo, ovvero l'impatto dei rischi naturali indotti dai cambiamenti climatici sulla performance del portafoglio di prestiti e titoli delle istituzioni finanziarie: gli indicatori statistici coprono una serie di rischi acuti e cronici, presentando punteggi di rischio e perdite attese, consentendo di confrontare i dati storici di riferimento con gli scenari climatici, laddove i dati lo consentano.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rating ESG: il Parlamento UE approva la proposta di Regolamento (24 Aprile 2024)

Il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, con emendamenti, il 24 aprile 2024 la propria risoluzione legislativa sulla proposta di Regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

L'approvazione del testo della proposta della Commissione, che è volto ad aumentare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili. Le norme incluse nel testo approvato sono finalizzate a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG, migliorando la trasparenza e l'integrità delle operazioni dei fornitori di rating e prevenendo potenziali conflitti di interesse. In sintesi, ecco le novità oggetto dell'accordo:

- la divulgazione di rating ESG da parte degli operatori dei mercati finanziari o dei consulenti finanziari nell'ambito delle loro comunicazioni di marketing, dovrà essere accompagnata dalla pubblicazione, nel proprio sito web, di informazioni sulle metodologie utilizzate per tali rating ESG (verrà modificato, allo scopo, il Regolamento (UE) 2019/2088 sulla divulgazione della finanza sostenibile – Regolamento SFDR)
- sarà possibile fornire rating “E”, “S” e “G” separati; se verrà fornito un unico rating, tuttavia, la ponderazione dei fattori dovrà essere chiara per ciascuno di essi
- i fornitori di rating ESG stabiliti nell'UE dovranno ottenere un'autorizzazione dall'ESMA
- i fornitori di rating stabiliti al di fuori dell'UE che desiderano operare nell'UE, dovranno ottenere invece un'approvazione dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating autorizzato dall'UE; alternatively, dovranno essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG, e ciò sulla base di una decisione di equivalenza in relazione al Paese di origine, e in seguito ad un dialogo tra l'ESMA e l'autorità competente del Paese terzo interessato
- sarà previsto un regime di registrazione meno rigoroso, temporaneo e facoltativo di tre anni per le piccole imprese e i gruppi che forniscono rating ESG: i piccoli fornitori di rating ESG che optano per tale regime saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell'ESMA, anche se saranno in ogni caso soggetti alla sua vigilanza e dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance, nonché i requisiti di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti; una volta usciti da tale regime temporaneo, dovranno conformarsi a tutte le disposizioni delineate nel Regolamento, compresi i requisiti relativi alla governance e alle commissioni di vigilanza.

L'accordo provvisorio dovrà ora essere approvato in via definitiva dal Consiglio UE, quindi entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; diverrà esecutivo 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Adozione principi ESG: il Consiglio UE approva il posticipo dei termini (2 maggio 2024)

Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva il 29 aprile 2024 il testo della Direttiva relativa al posticipo dei termini per l'adozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità (ESG) per alcuni settori e imprese di paesi terzi. La Direttiva in questione modifica la Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD – Direttiva 2013/34/EU), al fine di concedere più tempo alle imprese interessate per applicare i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). La CSRD sui principi ESG impone infatti alle imprese quotate di comunicare informazioni relative ai rischi e alle opportunità derivanti da questioni sociali e ambientali: il 31 luglio 2023 la Commissione aveva allo scopo adottato i primi standard e norme trasversali per tutti i temi della sostenibilità, al fine di facilitare tale rendicontazione; a questi, entro il 30 giugno 2024, avrebbero dovuto seguire standard specifici di settore, standard per le PMI e standard per le aziende di paesi terzi con un fatturato di 150 milioni di euro nell'UE e con almeno una filiale in Europa. La Direttiva adottata posticiperà quindi l'adozione dei principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali per le imprese dell'UE e dei principi di rendicontazione di sostenibilità generali per le imprese di paesi terzi, al 30 giugno 2026. Ciò consentirà alle imprese di concentrarsi sull'attuazione della prima serie di ESRS e di limitare gli obblighi di rendicontazione al minimo necessario; inoltre, sarà concesso un lasso di tempo maggiore per lo sviluppo di principi di sostenibilità settoriali e di principi per le imprese di paesi terzi. Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio.

Principi ESG e CSRD: rinviati i termini di adozione (8 maggio 2024)

La Direttiva (UE) 2024/1306, che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi, è stata quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 maggio 2024. La stessa entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Nomenclatura ESG dei fondi: le linee guida ESMA (14 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato oggi la relazione finale contenente le linee guida sulla nomenclatura dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità. L'obiettivo delle Linee guida è garantire che gli investitori siano tutelati da affermazioni di sostenibilità non comprovate o esagerate nei nomi dei fondi e, al contempo, fornire ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per valutare la loro capacità di utilizzare termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

Le Linee guida stabiliscono che, per poter utilizzare questi termini, una soglia minima dell'80% degli investimenti deve essere utilizzata per soddisfare caratteristiche ambientali, sociali o obiettivi di investimento sostenibili. Le stesse applicano inoltre criteri di esclusione per diversi termini utilizzati nei nomi dei fondi stessi:

- termini legati a “ambiente”, “impatto” e “sostenibilità”: esclusioni in base alle regole applicabili ai benchmark allineati a Parigi (PAB);
- termini legati alla transizione, al sociale e alla governance: esclusioni in base alle regole applicabili ai Climate Transition Benchmarks (CTB).

Nei casi di combinazione di termini, di utilizzo di termini legati alla transizione, alla sostenibilità e all'impatto e per i fondi che designano un indice come benchmark di riferimento, le Linee guida specificano ulteriori criteri. La relazione finale contenente gli orientamenti fornisce anche una sintesi delle risposte ricevute dall'ESMA al suo documento di consultazione e una spiegazione dell'approccio adottato per affrontare i commenti ricevuti.

Gli orientamenti saranno tradotti in tutte le lingue dell'UE e successivamente pubblicati sul sito web ESMA: la loro applicazione inizierà tre mesi dopo la pubblicazione.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli Orientamenti sul sito web dell'ESMA, le autorità competenti a cui si applicano gli Orientamenti devono comunicare all'ESMA se:

- sono conformi agli Orientamenti
- non sono conformi, ma intendono conformarsi
- non sono conformi e non intendono conformarsi agli Orientamenti.

Per i fondi già esistenti alla data di applicazione degli orientamenti è previsto un periodo transitorio successivo di sei mesi, mentre eventuali nuovi fondi creati dopo la data di applicazione dovranno applicare immediatamente le presenti Linee guida in relazione a tali fondi.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Investimenti sostenibili: strategie per indirizzare i capitali alla transizione (17 maggio 2024)

Il rapporto si concentra sui portafogli di investimenti in valuta estera, fondi propri e fondi pensione, escludendo i titoli collegati alla politica monetaria. Fornisce raccomandazioni non vincolanti per le banche centrali, mirate a promuovere pratiche di investimento sostenibile e responsabile (ISR).

I due documenti tecnici offrono approfondimenti su:

1. Strategie di Decarbonizzazione per i Portafogli di Titoli Societari (NGFS, 2024a).
2. Rischi e Impatti Climatici per gli Investimenti in Titoli Sovrani (NGFS, 2024b).

Il NGFS è una rete globale di banche centrali e autorità di supervisione che condivide esperienze e migliori pratiche sulla gestione dei rischi climatici e ambientali. La Banca d'Italia fa parte del Comitato d'indirizzo del Network e il Vice Direttore Generale, Paolo Angelini, è co-presidente del gruppo di lavoro "Net Zero per le banche centrali" che ha redatto i documenti.

Il rapporto presenta 10 raccomandazioni non vincolanti:

1. Governance: (Raccomandazioni 1-4) Aiutare le banche centrali a includere considerazioni sulla sostenibilità nella loro governance.
2. Misura: (Raccomandazioni 5-6) Modalità di valutazione dell'esposizione ai fattori di sostenibilità.
3. Attuazione: (Raccomandazioni 7-8) Supportare le banche centrali nell'attuazione della politica SRI.
4. Rendicontazione e Valutazione: (Raccomandazioni 9-10) Integrare considerazioni di sostenibilità nelle pratiche di rendicontazione e valutazione.

Le raccomandazioni possono essere attuate gradualmente. Iniziando con il miglioramento della comprensione dei rischi di sostenibilità, progettando una politica formale di SRI e creando un quadro di governance di supporto. Un processo di monitoraggio, rendicontazione e valutazione può perfezionare la politica SRI e la conoscenza degli obiettivi di sostenibilità.

Le raccomandazioni possono essere applicate anche ai portafogli gestiti per conto di terzi, con il consenso del proprietario del portafoglio. Le banche centrali devono guidare la ricerca per comprendere meglio le questioni ancora irrisolte riguardo gli ISR e gli investimenti sostenibili, considerando il loro mandato di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

CSDDD: il Consiglio UE adotta il testo della Direttiva (24 maggio 2024)

Il Consiglio UE, con comunicato stampa del 24 maggio 2024, ha annunciato l'adozione della Direttiva sulle misure di due diligence per la sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD), che introduce obblighi e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell'ambiente. L'approvazione odierna segue all'accordo raggiunto fra il Consiglio e il Parlamento del 14 dicembre 2023, ed all'approvazione del testo della direttiva da parte del Parlamento UE dello scorso 24 aprile 2024. Oggetto della direttiva sono non solo le attività delle imprese, ma anche quelle delle loro filiali e quelle dei loro partner commerciali. La direttiva CSDDD interesserà le imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, e le loro attività che vanno dalla produzione a monte di beni o dalla fornitura di servizi, alla distribuzione a valle, al trasporto o allo stoccaggio dei prodotti. Le aziende interessate dalla legislazione adottata oggi dovranno adottare e implementare un sistema basato sul rischio per monitorare, prevenire o porre rimedio alla violazione dei diritti umani o ai danni ambientali identificati dalla direttiva. Qualora venga identificata una violazione di tali diritti, o venga posto in essere un danno ambientale, le aziende dovranno adottare le misure appropriate per prevenire, mitigare, far cessare o ridurre al minimo gli impatti negativi derivanti dalle proprie attività, da quelle delle loro filiali e dei loro partner commerciali nella loro catena di attività. Le aziende possono essere ritenute responsabili dei danni causati e dovranno risarcire i soggetti danneggiati. Inoltre, le aziende interessate dalla direttiva dovranno inoltre adottare e mettere in atto un piano di transizione climatica in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In seguito all'approvazione odierna da parte del Consiglio della posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è stato adottato. Dopo essere stata firmata dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio, la direttiva CSDDD sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per implementare i regolamenti e le procedure amministrative per conformarsi a questo testo giuridico.

La direttiva si applicherà a seconda delle dimensioni delle aziende, ovvero:

- dal 2027, per imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1.500 milioni di euro;
- dal 2028, per imprese con più di 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di euro;
- dal 2029, per tutte le altre imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

NZIA: il Consiglio adotta il Net-Zero Industry Act (27 maggio 2024)

Il Consiglio UE ha adottato il Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'industria europea a tecnologia zero, noto come "Net-Zero Industry Act" (NZIA). Questo regolamento mira a promuovere l'uso industriale di tecnologie a zero emissioni, necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE, e a consolidare la leadership europea nelle tecnologie verdi industriali, creando un mercato unico per le tecnologie pulite. Il Regolamento, in particolare:

- stabilisce un parametro di riferimento per la capacità di produzione di tecnologie strategiche a zero emissioni per soddisfare almeno il 40% del fabbisogno annuale dell'UE entro il 2030
- fissa un obiettivo di 50 milioni di tonnellate di capacità di iniezione annuale nei siti di stoccaggio geologico di CO2 dell'UE entro il 2030, al fine di sostenere i progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e aumentare la disponibilità di siti di stoccaggio di CO2 in Europa
- migliora le condizioni per gli investimenti nelle tecnologie net-zero, semplificando e accelerando le procedure di autorizzazione, riducendo gli oneri amministrativi e facilitando l'accesso ai mercati
- prevede misure per gli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nell'innovazione, con l'istituzione di accademie industriali Net-Zero per la formazione di 100.000 lavoratori entro tre anni e il sostegno al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali
- istituirà sandbox normative per testare tecnologie innovative a zero emissioni in condizioni di flessibilità normativa
- istituisce la piattaforma Net-Zero Europe, che fungerà da centro di coordinamento centrale, dove la Commissione e i Paesi dell'UE potranno discutere e scambiare informazioni e raccogliere i contributi delle parti interessate
- sostiene le industrie ad alta intensità energetica, come quelle siderurgiche, chimiche o del cemento, che producono componenti utilizzati in queste tecnologie a zero emissioni e che investono nella decarbonizzazione

Inoltre, le autorità pubbliche dovranno considerare la sostenibilità, la resilienza e la sicurezza informatica nelle procedure di appalto e nelle aste per le energie rinnovabili. Gli Stati membri potranno supportare varie tecnologie a zero emissioni attraverso "progetti strategici" che avranno uno status prioritario a livello nazionale, con tempi di autorizzazione ridotti e procedure semplificate.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Principi ESRS: la finalizzazione della guida EFRAG (31 maggio 2024)

EFRAG ha pubblicato il 31 maggio 2024 la finalizzazione dei primi tre documenti di guida all'attuazione dell'ESRS, che riflettono i risultati della pubblica consultazione sulle bozze di tali documenti, aperta dal 22 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024, dove affronta gli aspetti più impegnativi dell'attuazione degli ESRS, ovvero:

- EFRAG IG 1: Valutazione della materialità
- EFRAG IG 2: Catena del valore
- EFRAG IG 3: Dati dettagliati sugli ESRS e nota esplicativa di accompagnamento.

Come noto, gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sono dei principi di rendicontazione della sostenibilità, volti a standardizzare il modo in cui le imprese UE rendono conto del loro impatto ambientale, sociale e di governance (ESG). EFRAG, con tali pubblicazioni, intende sostenere le imprese e le altre parti interessate nell'attuazione degli ESRS, aiutandole a concentrarsi sugli aspetti dei principi più rilevanti ed illustrando i requisiti di rendicontazione, con un linguaggio pratico e con domande frequenti. In particolare:

- IG 1 (Materiality Assessment Implementation Guidance – MAIG) indica alle imprese come valutare la materialità e sviluppa il concetto di impatto e di materialità finanziaria con una serie di esempi, tra cui l'interazione di questi due concetti;
- IG 2 (Value Chain Implementation Guidance – VCIG) illustra i requisiti di rendicontazione per la catena del valore, dalla valutazione della materialità alle politiche e alle azioni, fino alle metriche e agli obiettivi; illustra i confini del gruppo per la rendicontazione della sostenibilità, compreso il concetto di controllo operativo negli standard ambientali. Il VCIG comprende anche delle FAQ per ulteriori informazioni e una “mappa della catena del valore” che riassume le implicazioni della catena del valore per ogni requisito di divulgazione in tutti gli ESRS.
- IG 3 (Elenco dei Datapoint ESRS) traduce in formato Excel l'elenco completo del Set 1 ESRS dei requisiti dettagliati di ciascun Requisito di divulgazione e dei relativi Requisiti di applicazione. Il file contiene inoltre informazioni aggiuntive, come i tipi di requisiti (ad esempio, quantitativi o qualitativi) o se questi siano soggetti a disposizioni transitorie: tale elenco può costituire la base per un'analisi delle carenze di dati o per un esercizio di raccolta dati.

Questi documenti forniscono una guida essenziale per garantire che le organizzazioni implementino e rispettino efficacemente gli standard ESRS, promuovendo la trasparenza e la coerenza del reporting di sostenibilità.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Greenwashing: le ESAs sulle dichiarazioni di sostenibilità fuorvianti (4 giugno 2024)

Le tre autorità di vigilanza europee sui mercati finanziari, banche e assicurazioni (EBA, ESMA ed EIOPA – le ESAs) hanno pubblicato i loro rispettivi Final Report con indicazioni per il rafforzamento della vigilanza e raccomandazioni per migliorare le pratiche di mercato, focalizzandosi sul fenomeno del greenwashing, ossia dichiarazioni fuorvianti sulla sostenibilità.

Le ESAs confermano una definizione comune di greenwashing, indicandolo come pratiche in cui le dichiarazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono chiaramente e in modo equo il profilo sottostante di sostenibilità di un'entità, prodotto o servizio finanziario. Questo può trarre in inganno consumatori, investitori e altri partecipanti al mercato.

EBA - Relazione Finale: EBA offre una panoramica del rischio di greenwashing nel settore bancario, evidenziando un aumento significativo delle pratiche sospette negli ultimi anni. Il report fornisce raccomandazioni agli istituti, alle autorità di vigilanza e ai responsabili politici per migliorare la trasparenza e l'accuratezza delle dichiarazioni di sostenibilità. L'attenzione è sui rischi reputazionali e operativi derivanti dal greenwashing.

ESMA - Relazione Finale: ESMA e le autorità nazionali di competenza stanno intensificando le azioni di vigilanza per identificare e mitigare il greenwashing. Sono state avviate azioni comuni di vigilanza per garantire un approccio coerente e efficace. ESMA indica le azioni prioritarie per rafforzare le capacità di vigilanza, tra cui l'uso di strumenti tecnologici avanzati (SupTech) e l'aumento delle risorse umane dedicate. Viene richiesto anche un sostegno legislativo più forte per migliorare l'educazione finanziaria degli investitori e l'accesso ai dati per le autorità.

EIOPA - Relazione Finale: EIOPA esamina come il settore assicurativo sta rispondendo alla crescente domanda di prodotti sostenibili, evidenziando rischi potenziali di greenwashing. Il report stabilisce quattro principi chiave per garantire che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, motivate, accessibili e aggiornate. EIOPA suggerisce miglioramenti alla regolamentazione esistente, compresa una revisione dell'approccio alla distribuzione assicurativa per un focus maggiore sul consumatore.

In sintesi, le ESAs stanno collaborando per affrontare il greenwashing, enfatizzando l'importanza di pratiche trasparenti e corrette per sostenere una transizione verso un'economia più sostenibile e per mantenere la fiducia nel mercato finanziario europeo.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Riforma SFDR: nuove categorie e indicatore di sostenibilità (18 giugno 2024)

Le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno emesso un parere congiunto nell’ambito del processo di riforma del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Nel parere le ESAs chiedono un quadro coerente per la finanza sostenibile, che tenga conto sia della transizione verde, sia di una maggiore tutela dei consumatori, alla luce degli insegnamenti tratti dall’applicazione del SFDR.

In tal senso le ESAs propongono l’introduzione di due nuove categorie di sostenibilità per i prodotti finanziari, “sostenibile” e “di transizione”, che gli operatori dei mercati finanziari dovrebbero utilizzare per garantire la massima semplificazione e comprensione per i consumatori.

Le regole per le categorie dovrebbero avere uno scopo e criteri chiari per ridurre i rischi di greenwashing.

Le ESA raccomandano inoltre alla Commissione europea di considerare l’introduzione di un indicatore di sostenibilità che classifichi i prodotti finanziari come i fondi di investimento, le assicurazioni sulla vita e i prodotti pensionistici.

Inoltre, il parere affronta le seguenti aree:

- informazioni adeguate che i prodotti che non rientrano nelle due categorie semplificate dovrebbero avere per ridurre il rischio di greenwashing,
- miglioramento della definizione di investimenti sostenibili,
- semplificazione delle modalità di presentazione delle informazioni agli investitori,
- altri suggerimenti tecnici, tra cui quelli relativi a quali prodotti dovrebbero essere coperti dal SFDR e a come migliorare le informazioni sull’impatto negativo degli investimenti sulle persone e sull’ambiente.

Il parere rientra nel contesto di una revisione completa del quadro normativo in materia di SFDR da parte della Commissione europea, che comprende sia il regolamento SFDR che il regolamento delegato.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Fattori ESG e performance industriale: pubblicato lo studio Consob (18 giugno 2024)

Consob ha pubblicato il Quaderno di finanza sostenibile n. 4 di giugno 2024, sull'impatto del fattore ESG sulla performance industriale, con un'analisi avviata tramite tecniche di machine learning.

Lo studio pubblicato utilizza tecniche di machine learning per indagare il legame tra i punteggi ESG, che riflettono il profilo di sostenibilità delle aziende, e l'EBIT, indicatore delle performance reddituali: l'approccio metodologico, in particolare, impiega modelli di machine learning per analizzare come i tre pilastri ESG (ambientale, sociale, governance) influenzino la redditività aziendale.

I risultati principali dello studio su fattori ESG e performance industriale, possono quindi essere così sintetizzati:

- il pilastro Ambientale risulta avere una correlazione positiva più marcata con le performance finanziarie rispetto ai pilastri sociali e di governance: le aziende con elevati punteggi ambientali tendono a mostrare migliori performance reddituali.
- le aziende europee e statunitensi mostrano differenze nei risultati, attribuibili principalmente ai diversi quadri normativi presenti nelle due giurisdizioni
- l'uso di tecniche di machine learning evidenzia che, sebbene queste possano migliorare l'analisi dei dati ESG, le attuali metriche disponibili presentano ancora delle limitazioni.

La ricerca contribuisce significativamente alla letteratura esistente sull'uso di tecniche avanzate per l'analisi delle tematiche di finanza sostenibile, dimostrando che i metodi di machine learning possono offrire un valore aggiunto: tuttavia, la qualità delle metriche ESG rimane una sfida, e la definizione di standard e metriche di sostenibilità è fondamentale per migliorare la raccolta e l'analisi dei dati.

Lo studio sottolinea l'importanza di integrare i fattori ESG nelle loro valutazioni e strategie di investimento: l'uso di tecniche di machine learning può aiutare a identificare nuove opportunità e rischi, ma è essenziale un continuo sviluppo e miglioramento delle metriche ESG per garantire decisioni informate e sostenibili.

In conclusione, l'approfondimento della CONSOB dimostra come l'integrazione di fattori ESG e l'uso di tecnologie avanzate possano rappresentare un'importante evoluzione nella gestione e nell'analisi degli investimenti sostenibili, offrendo un approccio più sofisticato e dinamico per valutare le performance aziendali.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche: il documento del MEF (24 giugno 2024)

Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha avviato una consultazione pubblica sul documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche, sviluppato dal Tavolo per il coordinamento sulla finanza sostenibile con il supporto di DG REFORM e numerosi stakeholder. Questo Tavolo, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mira a favorire il dialogo tra PMI e banche e a definire un modello di rendicontazione sostenibile che risponda alle esigenze di tutte le parti coinvolte.

Il documento si focalizza sulle informazioni di sostenibilità delle PMI non quotate, con l'obiettivo di facilitare l'interazione tra queste aziende e le banche. Esso mira a:

- Agevolare lo scambio di informazioni in modo standardizzato, efficiente ed economico.
- Aumentare la consapevolezza delle PMI sull'importanza delle informazioni di sostenibilità e avvicinarsi all'adozione dello standard VSME ED di EFRAG.
- Promuovere iniziative di formazione e progetti pilota per migliorare le competenze delle PMI in materia di sostenibilità.

Il documento si compone di due parti principali: “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche” e la “Guida Metodologica” con allegati. Queste informazioni sono organizzate in un formato modulare, suddiviso in cinque sezioni che coprono aspetti generali, ambientali, sociali e di governance. Ogni sezione dettaglia le informazioni richieste, le unità di misura, le priorità per le micro-imprese, la corrispondenza con i requisiti EFRAG VSME ED e i riferimenti normativi applicabili.

La consultazione, che durerà sei settimane, raccoglierà feedback dai soggetti interessati fino al 2 agosto 2024 tramite e-mail.

Regolamento GDPR-EPR: norme procedurali aggiuntive per i reclami ai Garanti (11 aprile 2024)

Il Parlamento europeo ha approvato il 10 aprile 2024 gli emendamenti alla proposta di regolamento della Commissione n. COM 2023-0348, introducendo norme procedurali aggiuntive per l'applicazione del GDPR, noto come Regolamento GDPR-EPR.

Il GDPR mira a tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche nel trattamento dei dati e a garantire la libera circolazione dei dati tra Stati membri. Tuttavia, il Parlamento ha rilevato applicazioni disomogenee del GDPR da parte delle autorità nazionali, che possono influire negativamente sull'efficacia del regolamento e sulla fiducia dei cittadini.

La proposta della Commissione intende stabilire una procedura amministrativa comune per trattare i reclami nei casi transfrontalieri, migliorando l'attuazione del GDPR e rispondendo alle richieste delle autorità nazionali di protezione dei dati per chiarire e snellire le procedure transfrontaliere. Le principali modifiche proposte includono: l'applicazione continua delle norme procedurali nazionali se non in conflitto con il GDPR-EPR; l'ampliamento delle disposizioni per includere il diritto di essere ascoltato, le traduzioni, la riservatezza e la cooperazione tra le autorità; la semplificazione del diritto di essere ascoltato; l'introduzione di un fascicolo congiunto accessibile a tutte le parti e alle autorità di controllo; la possibilità di ampliare la portata del caso se emergono nuove informazioni; limitazione delle composizioni amichevoli ai casi relativi ai diritti dell'interessato; chiarimento dei ruoli e doveri delle autorità di controllo; introduzione del diritto a un ricorso giurisdizionale se l'autorità di controllo non agisce; e un periodo di transizione di un anno per apportare le modifiche necessarie ai sistemi e alle leggi nazionali.

La proposta emendata è stata rinviata alla commissione competente per negoziati interistituzionali con il Consiglio e la Commissione. La commissione dovrà riferire al Parlamento entro quattro mesi sullo stato dei negoziati.

Sugli obblighi d'intervento del Garante per violazioni del GDPR (22 aprile 2024)

La Corte di Giustizia ha pubblicato le Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe nella causa C-768/21, in materia di protezione dei dati personali, ovvero, in particolare, sugli obblighi di intervento dell'autorità di controllo (in Italia il Garante privacy) qualora rilevi una violazione del GDPR in sede di esame di un reclamo.

L'avvocato generale ritiene che l'autorità di controllo abbia l'obbligo di intervenire quando rileva una violazione dei dati personali in sede di esame di un reclamo: in particolare, dovrebbe determinare le misure correttive più appropriate per porre rimedio alla violazione e per far rispettare i diritti dell'interessato. Pur lasciando un certo potere discrezionale all'autorità di controllo, il GDPR richiederebbe che tali misure siano appropriate, necessarie e proporzionate.

Ne deriva, da un lato, una limitazione del potere discrezionale nella scelta dei mezzi quando la protezione richiesta può essere garantita solo adottando determinate misure, e dall'altro la possibilità, a determinate condizioni, per l'autorità di controllo di rinunciare alle misure elencate nel GDPR quando ciò sia giustificato dalle circostanze specifiche del singolo caso.

In particolare, ciò potrebbe avvenire nel caso in cui il titolare del trattamento abbia adottato determinate misure di propria iniziativa.

In ogni caso, l'interessato non avrebbe il diritto di esigere l'adozione di una determinata misura, e ciò anche in relazione al regime delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nel caso di specie, infatti, un cliente di una banca aveva chiesto al commissario per la protezione dei dati e la libertà d'informazione del proprio paese di intervenire nei confronti della banca, a causa di una violazione dei suoi dati personali: una delle dipendenti della banca aveva ripetutamente consultato i suoi dati senza esservi autorizzata.

Il commissario per la protezione dei dati aveva riscontrato una violazione della protezione dei dati, ma aveva concluso che non occorresse intervenire nei confronti della banca, che aveva già adottato misure disciplinari nei confronti della dipendente in questione.

Il cliente aveva impugnato tale rifiuto dinanzi a un giudice del proprio paese, chiedendogli di ingiungere al commissario per la protezione dei dati di intervenire nei confronti della banca, sostenendo che il Commissario per la protezione dei dati avrebbe dovuto infliggere sanzioni pecuniarie alla banca.

I poteri del Garante Privacy in caso di dati trattati illecitamente (24 aprile 2024)

La Corte di Giustizia, con sentenza resa nella causa C-46/23 si è espressa sui poteri dell'Autorità garante dei dati personali di uno Stato membro, chiarendo che può ordinare d'ufficio, la cancellazione di dati trattati illecitamente, se una simile misura sia necessaria per adempiere il suo compito, consistente nel vigilare sul pieno rispetto del GDPR. Inoltre, l'autorità di controllo di uno Stato membro potrà ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente sia qualora essi provengano direttamente dall'interessato, sia nel caso in cui provengano da un'altra fonte. La decisione è riferita al caso di un'amministrazione comunale ungherese, che, nel 2020, aveva deciso di aiutare finanziariamente le persone rese più fragili dalla pandemia di Covid-19, e, a tal fine, aveva chiesto all'erario ungherese di fornirle i dati personali necessari alla verifica delle condizioni di ammissibilità per l'ottenimento dell'aiuto. Avvertita da una segnalazione, l'autorità ungherese incaricata della protezione dei dati aveva constatato una violazione delle norme del GDPR, da parte delle amministrazioni coinvolte, ed a tale titolo, aveva inflitto delle sanzioni pecuniarie ed ordinato alle stesse di cancellare i dati delle persone ammissibili all'aiuto che non avevano richiesto l'aiuto medesimo: in particolare, era stato rilevato che le amministrazioni coinvolte non avevano informato gli interessati, entro il termine di un mese impartito a tal fine, né dell'utilizzo dei loro dati, né della finalità del medesimo, né dei loro diritti in materia di protezione dei dati. Una delle amministrazioni coinvolte si era tuttavia rivolta alla Corte di Giustizia, ritenendo che l'autorità di controllo non avesse il potere di ordinare la cancellazione dei dati personali senza una previa richiesta presentata a tal fine dall'interessato. Questo, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, il principio espresso dalla Corte di Giustizia in ordine ai poteri dell'Autorità di controllo (in Italia, il Garante Privacy):

- L'art. 58, paragrafo 2, lettere d) e g), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) deve essere interpretato nel senso che l'autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell'esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l'interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell'art. 17, paragrafo 1, di tale regolamento.
- L'art. 58, paragrafo 2, del GDPR deve essere interpretato nel senso che il potere dell'autorità di controllo di uno Stato membro di ordinare la cancellazione di dati personali, che sono stati trattati illecitamente, può riguardare sia dati raccolti presso l'interessato sia dati provenienti da un'altra fonte.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Cybersecurity: le conclusioni del Consiglio UE (21 maggio 2024)

Il Consiglio UE ha approvato il 21 maggio 2024 delle conclusioni sul futuro della cybersecurity, con l'obiettivo di fornire orientamenti e fissare i principi per la costruzione di un'Unione più sicura e resiliente dal punto di vista informatico.

Le conclusioni del Consiglio ricordano l'importanza di concentrarsi sull'attuazione, rafforzare il coordinamento e la collaborazione ed evitare la frammentazione delle norme in materia di sicurezza informatica nella legislazione settoriale.

Esse invitano inoltre a chiarire ulteriormente ruoli e responsabilità nel settore informatico, a rafforzare la cooperazione nella lotta contro la criminalità informatica e a lavorare su un progetto rivisto del quadro di gestione delle crisi informatiche. Vengono inoltre sottolineati il sostegno alle micro, piccole e medie imprese e la necessità di rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie. Per colmare il divario di competenze viene incoraggiato un approccio multistakeholder, che includa la cooperazione con il settore privato e il mondo accademico. Sottolineando l'importanza di attirare il capitale privato, le conclusioni del Consiglio evidenziano la necessità di finanziamenti adeguati. Viene inoltre evidenziata la dimensione esterna, ricordando che sarebbe necessaria una politica internazionale attiva per rafforzare la cooperazione con i Paesi terzi, in particolare nel contesto transatlantico, come contributo a un forte ecosistema internazionale. Alla luce del mutato e crescente livello di minaccia, il Consiglio UE invita infine la Commissione europea e l'Alto rappresentante a presentare una strategia riveduta in materia di cybersecurity.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AI Act: il testo del Regolamento approvato dal Consiglio UE (22 maggio 2024)

Il Consiglio UE, dopo l'approvazione da parte del Parlamento UE nella seduta del 14 marzo 2024, ha approvato in via definitiva il 21 maggio 2024 la c.d. legge sull'intelligenza artificiale (AI Act), che mira ad armonizzare le norme relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Europa. Il nuovo regolamento è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di AI sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di soggetti pubblici e privati, garantendo, al contempo, il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione sull'intelligenza artificiale in Europa. La legge sull'intelligenza artificiale si applica solo ai settori che rientrano nel diritto dell'UE e prevede esenzioni, ad esempio per i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari e di difesa e per la ricerca.

L'AI Act classifica i diversi tipi di intelligenza artificiale in base al rischio: i sistemi di AI che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, mentre i sistemi di AI ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'UE.

L'AI Act tratta anche l'uso di modelli di IA per scopi generali (GPAI), i quali, se non presentano rischi sistemici, saranno soggetti ad alcuni requisiti limitati, ad esempio per quanto riguarda la trasparenza; quelli che presentano invece rischi sistemici dovranno rispettare regole più severe. Per garantire un'applicazione adeguata, sono stati istituiti diversi organi di governo:

- un Ufficio AI all'interno della Commissione per far rispettare le regole comuni in tutta l'UE
- un gruppo scientifico di esperti indipendenti per sostenere le attività di applicazione delle norme
- un comitato per l'AI con rappresentanti degli Stati membri per consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione coerente ed efficace della legge sull'AI
- un forum consultivo per le parti interessate che fornisca competenze tecniche al comitato per l'IA e alla Commissione.

Le ammende per le infrazioni alla legge sull'IA sono fissate come una percentuale del fatturato annuo globale dell'azienda trasgressore nell'esercizio finanziario precedente o di un importo predeterminato, a seconda di quale sia più alto.

Dopo la pubblicazione dell'atto in Gazzetta Ufficiale dell'UE questo entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

MIFID II: aspettative ESMA sull'uso dell'IA nei servizi di investimento al dettaglio (31 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi una dichiarazione (*public statement*), contenente delle aspettative dell'Autorità per le imprese che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) quando forniscono servizi di investimento ai clienti al dettaglio, in ambito MIFID II.

Quando utilizzano l'IA, ESMA si aspetta che le imprese rispettino i requisiti della MiFID II, in particolare per quanto riguarda:

- gli aspetti organizzativi
- la condotta aziendale
- l'obbligo normativo di agire nel miglior interesse del cliente.

Sebbene le tecnologie di intelligenza artificiale offrano potenziali vantaggi alle imprese e ai clienti, esse comportano anche rischi intrinseci, quali:

- pregiudizi algoritmici e problemi di qualità dei dati
- decisioni non trasparenti e mancanza di comprensione delle decisioni e del processo decisionale
- eccessivo affidamento all'IA da parte di studi e clienti per il processo decisionale
- problemi di privacy e sicurezza legati alla raccolta, all'archiviazione e all'elaborazione della grande quantità di dati necessari ai sistemi di IA.

I potenziali utilizzi dell'IA da parte delle imprese di investimento che rientrerebbero nei requisiti della MiFID II comprendono:

- l'assistenza ai clienti
- l'individuazione delle frodi
- la gestione del rischio
- la conformità
- il supporto alle imprese nella fornitura di consulenza sugli investimenti e nella gestione del portafoglio.

ESMA e le autorità nazionali competenti (ANC) continueranno a monitorare l'uso dell'IA nei servizi di investimento e il relativo quadro normativo dell'UE, al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni in questo settore.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Machine learning per l'identificazione di aziende infiltrate da criminalità: studio UIF (11 giugno 2024)

UIF ha pubblicato, lo studio n. 22 di giugno 2024, che analizza lo sviluppo di un modello di machine learning per l'identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia, basandosi su dati di bilancio.

Il modello, rivolto a società di capitali, utilizza un dataset di 1.804.278 imprese italiane relative al periodo 2010-2021. Il dataset include dati di bilancio, esposizione debitoria verso il sistema bancario e finanziario, dati occupazionali e informazioni sull'assetto proprietario e di governance.

Per l'addestramento del modello, è stato utilizzato un campione di 28.570 imprese ad alto rischio di collegamento con la criminalità organizzata, basato su fonti pubbliche e selezioni specifiche della UIF.

Il modello XGBoost è stato calibrato per massimizzare il tasso di recall, raggiungendo un recall del 75,6% su un campione di test indipendente, indicando che il modello ha riconosciuto correttamente 24.309 su 32.166 osservazioni di imprese infiltrate.

La specificity, ovvero la capacità del modello di riconoscere correttamente le imprese non infiltrate, è del 74,2%.

L'algoritmo permette di calcolare un indicatore di rischio per oltre 900.000 società di capitali attive in Italia, utilizzando dati di bilancio del 2021.

Questo indicatore varia da 0 a 1 e rappresenta la probabilità che una singola impresa sia collegata a contesti di criminalità organizzata.

Il 78,3% delle aziende ha uno score inferiore a 0,50, mentre l'1,8% ha uno score superiore a 0,95.

Diversi esercizi di validazione del modello sono stati effettuati utilizzando dati indipendenti, come segnalazioni di operazioni sospette e dati della Guardia di Finanza, con esiti positivi.

Il modello ha anche mostrato una buona capacità di distinguere tra imprese soggette a interdittiva antimafia e quelle incluse nelle "white list".

L'indicatore di rischio ha potenziali applicazioni sia strategiche che operative, come l'elaborazione di mappe di rischio territoriali o settoriali e il supporto alle funzioni istituzionali della UIF e degli organi investigativi.

Tuttavia, ulteriori applicazioni sul campo saranno necessarie per confermare la sua validità operativa.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MICAR: pubblicati gli standard tecnici EBA per gli emittenti di token (7 maggio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il 30 aprile 2024 tre serie di progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e una serie di progetti definitivi di norme tecniche di attuazione (ITS) relative al Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCAR, riguardanti l'autorizzazione degli emittenti di token. Questi progetti includono:

1. Autorizzazione degli emittenti di token con riferimento ad asset (ART):
 - Stabilisce i requisiti informativi necessari nella domanda di autorizzazione per offrire al pubblico o richiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART.
 - La domanda può essere presentata solo da una persona giuridica o un'impresa stabilita nell'UE, e riguarda solo l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione, non l'emissione.
2. Informazioni per la valutazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di ART:
 - Stabilisce i requisiti informativi per la notifica del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate dirette o indirette.
 - Copre cinque criteri: reputazione del candidato acquirente, idoneità della direzione, solidità finanziaria del candidato, gestione sana e prudente dell'impresa post-acquisizione, e prevenzione del riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
3. Procedura per l'approvazione del white paper (libro bianco) per ART emessi da istituti di credito:
 - Stabilisce le tempistiche per l'approvazione del libro bianco, coinvolgendo enti creditizi, autorità competenti, BCE e altre banche centrali.
 - Gli enti creditizi non necessitano di autorizzazione per emettere ART, ma devono notificare e presentare il libro bianco alla propria autorità nazionale competente per l'approvazione.

Gli standard tecnici pubblicati mirano a regolare l'accesso al mercato UE per gli emittenti di ART e coloro che intendono acquisire partecipazioni significative in queste imprese. EBA ha sviluppato questi RTS e ITS in collaborazione con ESMA e la BCE, in conformità agli articoli 17, 18 e 42 del MiCAR.

Le RTS e ITS pubblicate sono essenziali per garantire che gli emittenti di ART operino in conformità con le norme UE, contribuendo a una maggiore fiducia e sicurezza nel mercato dei crypto-asset. Le norme entreranno in vigore dopo la loro pubblicazione ufficiale.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Trasparenza delle negoziazioni non azionarie: consultazione ESMA (21 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha avviato il 21 maggio 2024 una consultazione pubblica, nell'ambito della revisione del Regolamento (UE) 600/2014 (Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari – MiFIR), relativa alla trasparenza delle negoziazioni non azionarie, i cui dati devono essere resi disponibili su una base commerciale ragionevole (c.d. RCB) e che consentano l'identificazione degli strumenti finanziari medesimi. La revisione del MiFIR prevede che ESMA elabori nuove bozze di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) e proponga revisioni agli RTS esistenti. Le proposte ESMA sono quindi volte a migliorare le informazioni a disposizione delle parti interessate, semplificando e armonizzando ulteriormente la trasparenza nei mercati dei capitali.

Nella consultazione, in particolare, ESMA chiede contributi su tre argomenti:

- i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli strumenti diversi dai titoli di capitale (obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, emissioni e quote), che mirano a garantire la disponibilità di informazioni sulle negoziazioni per le parti interessate, migliorando, semplificando e armonizzando i requisiti di trasparenza e combinando il giusto equilibrio tra la trasparenza in tempo reale e la possibilità di differire la pubblicazione
- l'obbligo di rendere disponibili i dati pre e post-negoziazione su una base commerciale ragionevole (RCB), che è volto a garantire agli utenti la disponibilità di dati di mercato in modo accessibile, equo e non discriminatorio: sotto questo profilo, la consultazione approfondisce altresì la natura basata sui costi delle commissioni e il margine ragionevole applicabile
- l'obbligo di fornire i dati di riferimento degli strumenti, che siano adatti sia per la segnalazione delle transazioni che per la trasparenza; la consultazione propone inoltre modifiche per allineare questi dati ad altri quadri di riferimento per la segnalazione e agli standard internazionali.

La consultazione è aperta sino al 28 agosto 2024.

Dopo aver esaminato il feedback, pubblicherà una relazione finale e presenterà i progetti di standard tecnici alla Commissione europea entro la fine del quarto trimestre del 2024.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Fondi digitali: linee guida Assogestioni per il settore del risparmio gestito (10 maggio 2024)

Assogestioni ha pubblicato lo scorso 8 maggio 2024 delle linee guida sui fondi italiani digitali, volte a fornire supporto agli operatori, in un quadro normativo che si sta progressivamente sviluppando, sia a livello europeo sia a livello nazionale ed a mantenere alta la competitività del settore del risparmio gestito, cavalcando l'innovazione tecnologica. I Regolamenti e le normative sui Cripto-attività (MiCAR), quelli sulla resilienza operativa digitale (DORA) o quelli in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari digitalizzati (DLT Pilot Regime e, specificamente per l'Italia, il Decreto Fintech), nonché gli Standard del Comitato di Basilea sul trattamento prudenziale per le esposizioni delle banche in cripto-attività, sono solo esempi che indicano come la normativa sia ormai volta a favorire lo sviluppo tecnologico a servizio dell'industria finanziaria. Le Linee Guida sono volte quindi a favorire un adeguato sviluppo degli investimenti in strumenti finanziari DLT e in Cripto-attività incluse nell'ambito di applicazione della MiCAR. Hanno l'obiettivo altresì di accompagnare in modo ordinato l'evoluzione degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani le cui quote o azioni sono emesse – e quindi sono native digitali – su un registro distribuito per la circolazione digitale. Le Linee Guida sono strutturate in quattro parti e articolate in quattordici punti.

Nella Parte I viene delimitato l'ambito di applicazione, che viene definito anche attraverso la condivisione del significato di alcuni termini ricorrenti. In tale contesto assume rilevanza la definizione dei Fondi Italiani Digitali, che riassume in una unica fattispecie le due ipotesi sulle quali insistono le Linee Guida e su cui poi vertono le Parti III e IV:

- i Fondi Italiani che investono in attività digitali (c.d. Fondi Italiani Cripto)
- i Fondi Italiani le cui quote sono emesse nativamente su una DLT (c.d. Fondi Italiani DLT).

Con ciò, viene demandata ai Gestori la valutazione in ordine all'istituzione dell'una o dell'altra tipologia di Fondi o contemporaneamente di entrambe. La Parte II individua alcuni presidi per l'operatività dei Fondi Italiani Digitali (a prescindere quindi dalla specificità del Fondo e cioè se Cripto o DLT) che, pur essendo di carattere generale, pongono grande attenzione ai temi di governance, di controllo e gestione dei rischi, di alimentazione dei flussi informativi, di corretta definizione degli assetti organizzativi al fine di preservare uno sviluppo ordinato ed equilibrato del mercato. In tale contesto è stata inoltre dedicata una specifica Linea Guida alla tutela dei dati personali, con un focus su alcuni elementi (non esaustivi) che si raccomanda di tenere in considerazione. Le Parti III e IV contengono indicazioni specifiche per l'ipotesi di istituzione di Fondi Italiani Cripto e Fondi Italiani DLT. Le Linee Guida sono infine accompagnate da alcuni Allegati tecnici che forniscono indicazioni, sia in termini attuativi sia in termini di fattori di rischio.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Servizi blockchain UE: istituita l'infrastruttura EUROPEUM-EDIC (23 maggio 2024)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 maggio 2024 la Decisione di esecuzione (UE) 2024/1432 del 21 maggio 2024, che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain (c.d. EUROPEUM-EDIC).

In conformità all'art. 14, paragrafo 1, della Decisione (UE) 2022/2481, il 14 giugno 2023 il Belgio, l'Italia, il Portogallo, la Croazia e la Slovenia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione del consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain (EUROPEUM-EDIC); il Lussemburgo, la Romania, la Grecia e Cipro hanno poi aderito al gruppo di Stati membri che hanno presentato tale domanda rispettivamente il 7 settembre 2023, il 30 ottobre 2023, il 31 gennaio 2024 e il 5 aprile 2024.

La Commissione ha valutato la domanda a norma dell'art. 14, paragrafo 2, della Decisione (UE) 2022/2481 ed ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'art. 14 citato.

In particolare, tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell'EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all'attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la capacità tecnica, finanziaria e amministrativa dell'EDIC proposto, la Commissione ha concluso che l'EDIC soddisfa tutti i requisiti specifici di cui agli artt. 13 – 21 della Decisione (UE) 2022/2481.

Conformemente allo statuto, l'EDIC dovrebbe istituire e gestire l'infrastruttura europea di servizi blockchain per fornire servizi transfrontalieri a livello di Unione, in particolare servizi pubblici.

Dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione transfrontaliera tra le autorità pubbliche in materia di tecnologie decentrate e facilitare l'interoperabilità delle soluzioni basate su tali tecnologie decentrate.

La presente decisione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Token significativi: i criteri di classificazione MICAR in GU UE (30 maggio 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1506 del 22 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) e definisce i criteri per classificare come significativi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica.

Secondo l'art. 56, paragrafo 1, del Regolamento MICA, i criteri dell'art. 43, paragrafo 1, per classificare i token collegati ad attività come significativi si applicano anche ai token di moneta elettronica. Il Regolamento delegato specifica ulteriormente i criteri dell'art. 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), anche per i token di moneta elettronica.

Per determinare la rilevanza internazionale delle attività dell'emittente e la loro interconnessione con il sistema finanziario, il Regolamento distingue tra indicatori fondamentali e accessori. Gli indicatori fondamentali rappresentano gli elementi principali per valutare i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica significativi. Gli indicatori accessori sono valutati solo se gli indicatori fondamentali non sono conclusivi.

L'EBA utilizza indicatori fondamentali per valutare la rilevanza delle attività internazionali dell'emittente, inclusi la capitalizzazione di mercato mondiale del token e la capitalizzazione di mercato globale di tutti i token emessi dall'emittente. Per valutare l'interconnessione con il sistema finanziario, gli indicatori fondamentali includono la quota di attività di riserva diverse dai depositi emessi da enti finanziari e la quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici.

Gli indicatori accessori includono l'assetto proprietario dell'emittente, la concentrazione della custodia delle attività di riserva e la sovrapposizione di portafoglio tra le riserve dell'emittente e quelle di altri emittenti. Questo Regolamento stabilisce criteri chiari per la classificazione e la valutazione della rilevanza e interconnessione dei token, garantendo una maggiore trasparenza e controllo nel sistema finanziario dell'Unione Europea.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Commissioni di vigilanza EBA: in GU UE il metodo di calcolo per gli emittenti di token (30 maggio 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 maggio 2024, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) dettando il metodo di calcolo delle commissioni di vigilanza che l'Autorità Bancaria Europea (EBA) deve addebitare agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.

La Commissione ha stabilito che tali commissioni, annuali e coprenti i costi effettivi e stimati, comprendano le spese generali sostenute dall'EBA nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza secondo il MICAR. Questo include anche i costi delle autorità competenti che collaborano con l'EBA.

Date le incertezze intrinseche dovute alla natura dinamica e all'evoluzione rapida del mercato delle cripto-attività, la stima del numero di emittenti soggetti alla vigilanza dell'EBA e le priorità di vigilanza possono variare in risposta agli eventi. È quindi essenziale che l'EBA e le autorità competenti abbiano la flessibilità di rivedere annualmente le commissioni per adeguarle alle spese effettivamente sostenute.

Le commissioni devono essere fissate in modo da evitare disavanzi o accumuli significativi di eccedenze. Se persistono risultati di bilancio notevolmente positivi o negativi, sarà necessario aggiustare il livello delle commissioni di conseguenza.

L'importo delle commissioni annuali per la vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica significativi sarà determinato dopo l'entrata in vigore dei titoli III e IV del Regolamento MICAR. Attualmente, non è possibile fissare un importo esatto poiché il quadro completo delle funzioni di vigilanza e il numero preciso di emittenti interessati devono ancora essere definiti.

Le commissioni annuali saranno calcolate in base ai costi diretti e indiretti stimati dell'EBA per le funzioni di vigilanza, con un approccio proporzionato a livello di soggetto. Tuttavia, non ci sarà un allineamento completo delle commissioni tra gli emittenti di token collegati ad attività e quelli di token di moneta elettronica, poiché i costi possono variare in base all'intensità della vigilanza necessaria.

Di conseguenza, sarà implementato un sistema di monitoraggio basato sulle attività per stimare e attribuire i costi agli emittenti in modo proporzionale, rispettivamente per i token collegati ad attività e per i token di moneta elettronica significativi, in linea con il principio di proporzionalità e di recupero integrale dei costi.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MICAR: RTS sui conflitti d'interesse dei fornitori di crypto-asset (31 maggio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato la relazione finale sulle norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative ai conflitti d'interesse dei fornitori di servizi di crypto-asset (CASP) ai sensi del Regolamento sui mercati degli asset crittografici (MiCA).

Il Regolamento sui mercati degli asset crittografici (MiCA) prevede che ESMA presenti progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e norme tecniche di attuazione (ITS) su una serie di argomenti: il 12 luglio 2023, ESMA ha quindi pubblicato un documento di consultazione per raccogliere le opinioni delle parti interessate su proposte relative a n. 5 RTS e n. 2 ITS.

Il documento pubblicato è pertanto la versione definitiva della bozza di RTS, dopo la chiusura del periodo di consultazione lo scorso settembre 2023.

Nella relazione ESMA presenta una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) su alcuni requisiti in relazione ai conflitti di interesse dei fornitori di servizi di crypto-asset (CASP) ai sensi dell'art. 72 del MiCA, con l'obiettivo di chiarire gli elementi in relazione all'integrazione verticale dei CASP e di allinearsi ulteriormente alla bozza di norme dell'EBA applicabili agli emittenti di asset-referenced tokens (ART).

Gli RTS contengono inoltre aggiornamenti su:

- requisiti per le politiche e le procedure per l'identificazione
- la prevenzione, la gestione e la divulgazione dei conflitti di interesse, considerando la portata, la natura e la gamma dei servizi di crypto-asset forniti
- dettagli e metodologia per il contenuto delle comunicazioni sui conflitti di interesse.

I progetti di norme tecniche saranno ora presentati alla Commissione europea per l'adozione: ai sensi degli artt. 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010, la Commissione deciderà se adottare le norme tecniche in questione entro 3 mesi.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MICAR: le norme procedurali per le sanzioni EBA agli emittenti token (31 maggio 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1504 del 22 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 maggio 2024, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) e specifica le norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'EBA, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penali di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. In sintesi, le norme procedurali in ambito MICAR, relativamente alle sanzioni per gli emittenti di token, prevedono che la persona soggetta a indagini per una presunta violazione di cui all'allegato V o VI del Regolamento MICA ha il diritto di presentare osservazioni scritte sulla sintesi delle conclusioni d'indagine entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane, prima che il funzionario incaricato trasmetta le conclusioni all'EBA. La persona oggetto delle indagini può avvalersi di un difensore di sua scelta nel corso delle stesse. Il funzionario incaricato delle indagini deve valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'EBA. L'EBA deve valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Affinché la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, l'EBA può presentare ulteriori osservazioni scritte prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza. Qualora l'EBA adotti una decisione che imponga alla persona oggetto di indagini di porre fine a una violazione o chiedi alla stessa di produrre informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure qualora decida di svolgere un'ispezione in loco, l'EBA può imporre penali di mora per obbligare la persona interessata a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre penali di mora, l'EBA darà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni scritte. Qualora l'EBA adotti una decisione provvisoria a norma dell'art. 135, paragrafo 2, del Regolamento MICA, concederà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di essere sentita quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria e prima dell'adozione di una decisione di conferma. Se l'EBA decide di imporre una penali di mora, la persona interessata potrà essere sentita e non sarà più soggetta a penali di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall'Autorità nei suoi confronti. Dopo aver ricevuto la notifica della sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall'EBA, la persona oggetto delle indagini avrà diritto di accesso al fascicolo, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali. L'uso dei documenti del fascicolo consultati sarà consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del Regolamento MICA.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MICAR: EBA su governance, conflitti d'interesse e remunerazione per emittenti token (31 maggio 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le linee guida e le bozze finali di RTS in materia di governance, conflitti d'interesse e remunerazione per gli emittenti di token (ART), nell'ambito del MiCAR. Il pacchetto include:

- Linee guida sul contenuto minimo degli accordi di governance per gli emittenti di ART, che specificano ulteriormente le varie disposizioni di governance contenute nel MiCAR, tenendo conto del principio di proporzionalità; chiariscono inoltre i compiti, le responsabilità e l'organizzazione dell'organo di gestione e le disposizioni organizzative degli emittenti, compresa la sana gestione dei rischi
- Bozza finale di Regulatory Technical Standards (RTS) sul contenuto minimo degli accordi di governance sulla politica retributiva, definendo un quadro per promuovere la gestione del rischio senza creare incentivi per ridurre gli standard di rischio, simile alle remunerazioni per le imprese di investimento.
- Bozza finale di RTS sui conflitti d'interesse per gli emittenti di ART, stabilendo requisiti per politiche e procedure per identificare, prevenire, gestire e divulgare conflitti di interesse, garantendo risorse sufficienti e tenendo conto di circostanze derivanti dalla struttura del gruppo.

Le linee guida EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governo societario per gli emittenti di ART sono stati elaborati in conformità all'art. 34, paragrafo 13, del MiCAR, che incarica EBA, in stretta collaborazione con ESMA e la BCE, di emanare orientamenti per specificare il contenuto minimo dei dispositivi di governo societario per gli emittenti di ART, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di monitoraggio dei rischi, i piani di continuità operativa, il meccanismo di controllo interno e le revisioni, compresa la documentazione minima da utilizzare nelle revisioni. Gli RTS sul contenuto minimo dei dispositivi di governance della politica retributiva sono stati elaborati inoltre in conformità all'art. 45, paragrafo 7, del MiCAR, che incarica EBA, in stretta collaborazione con ESMA, di elaborare RTS che specifichino i principali processi di governance relativi all'adozione e al mantenimento della politica retributiva e i principali elementi della politica che dovrebbero essere adottati dall'emittente come parte della politica retributiva. Gli RTS sui conflitti di interesse sono stati invece sviluppati in conformità all'art. 32, paragrafo 5, del MiCAR, che incarica EBA di specificare i requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse per gli emittenti di asset-referenced token, nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto dell'informativa.

Le linee Guida si applicheranno dopo 3 mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell'EBA degli orientamenti, in tutte le lingue ufficiali dell'UE. EBA presenterà invece le bozze di RTS alla Commissione europea per l'adozione definitiva.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MiCAR: le bozze finali di RTS dell'EBA su questioni prudenziali (13 giugno 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un pacchetto di norme tecniche e linee guida nell'ambito del Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCAR, che riguarda questioni prudenziali relative ai fondi propri, requisiti di liquidità e piani di risanamento per gli emittenti di asset-referenced tokens (ART) e e-money tokens (EMT).

Le principali componenti del pacchetto normativo dell'EBA includono:

1. Norme tecniche di regolamentazione (RTS) finali che dettagliano l'adeguamento dei requisiti di fondi propri per gli emittenti di ART e EMT, includendo criteri per valutare il "grado di rischio più elevato", procedure per determinare il periodo per l'adeguamento dei fondi propri, e requisiti minimi per i programmi di prove di stress.
2. Progetti finali di RTS che stabiliscono procedure e tempi per gli emittenti per adeguare i fondi propri al 3% dell'importo medio della riserva di attività quando emettono ART o EMT "significativi". Le modifiche includono un termine di 25 giorni lavorativi per la presentazione di un piano di attuazione e un massimo di 6 mesi per la conformità al piano.
3. RTS finali che specificano i requisiti di liquidità della riserva di attività, tra cui percentuali minime basate su scadenze giornaliere e settimanali, ammontare minimo dei depositi nelle valute ufficiali di riferimento, e tecniche di gestione della liquidità.
4. RTS finali che definiscono gli strumenti finanziari altamente liquidi, inclusi limiti di concentrazione per emittente e requisiti per la politica e le procedure di gestione della liquidità.
5. Linee guida sui piani di risanamento che dettagliano il formato e il contenuto dei piani che gli emittenti devono sviluppare, includendo la comunicazione e la divulgazione del piano.

Queste bozze e linee guida sono state sviluppate in conformità alle disposizioni specifiche del MiCAR per garantire la solidità e la stabilità nel settore degli ART e degli EMT, essenziali per la regolamentazione prudenziale nel mercato finanziario europeo.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MiCA: Linee guida EBA e ESMA su esponenti e azionisti di emittenti di ARTs e dei CASPs (28 giugno 2024)

Pubblicate le linee guida EBA e ESMA sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione e degli azionisti e dei soci rilevanti di ARTs e CASPs sottoposti al regime MiCA.

In particolare, in attuazione degli articoli 21(3) e 63(11) del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA), le presenti Linee guida EBA – ESMA hanno ad oggetto:

- la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione dell'emittente di token collegati ad attività (ARTs) e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività;
- la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività (CASPs) e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

Le presenti Linee guida fanno parte del progetto di rafforzamento sviluppato da EBA e ESMA per promuovere un mercato dei cripto-asset trasparente, sicuro e ben regolamentato, e integrano il pacchetto di governance recentemente pubblicato.

La prima serie di Linee guida, che riguarda la valutazione degli organi di gestione all'interno degli emittenti di ARTs e dei CASPs, fornisce criteri comuni per valutare le conoscenze, le competenze, l'esperienza, la reputazione, l'onestà e l'integrità dei rispettivi membri, nonché la loro capacità di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle proprie mansioni per garantire una sana gestione di queste entità.

La seconda serie di linee guida, che riguarda la valutazione dell'idoneità degli azionisti o dei membri con partecipazioni qualificate dirette o indirette in emittenti di ARTs o CASPs sottoposti a vigilanza MiCA, forniscono alle autorità competenti una metodologia comune per svolgere tale valutazione ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per effettuare la valutazione prudenziale delle acquisizioni proposte.